



**SIR MECCANICA S.p.A.**

**Modello 231**





# Indice

---

## **Parte Generale** **pag. 01**

### **01. Riferimenti Normativi** **pag. 05**

#### 1.1 Definizioni

### **02. Il Decreto Legislativo n. 231/2001** **pag. 06**

#### 2.1 Sistema sanzionatorio

#### 2.2 Clausola di esonero della responsabilità

#### 2.3 Requisiti di efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

### **03. L'Organizzazione** **pag. 10**

#### 3.1 Struttura Organizzativa Apicale

### **04. Costruzione del Modello 231 – Finalità e Scopo** **pag. 13**

#### 4.1 Metodologia utilizzata nella predisposizione del Modello

#### 4.2 Adozione del Modello – Destinatari

#### 4.3 L'Organismo di Vigilanza

### **5. Processi e aree sensibili** **pag. 26**

#### 5.1 Formazione e Informazioni ai dipendenti



**01. Indice dei Reati**

ART. 24 D.LGS. N. 231/2001

ART. 24 BIS D.LGS. N. 231/2001

ART. 24 TER D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 BIS D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 BIS 1 D.LGS. N. 231 /2001

ART. 25 TER D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 QUATER D.LG.S. N. 231/2001

ART. 25 QUATER-1 D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 QUINQUIES D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 SEXIES D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 SEPTIES D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 OCTIES D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 OCTIES-1 D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 NOVIES D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 DECIES D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 UNDECIES D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 TERDECIES D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 QUATERDECIES D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 QUINQUIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 SEXIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

## **Codice Etico** **pag. 121**

### **01. Premessa** **pag. 123**

### **02. Aspetti Generali** **pag. 124**

- 2.1 Destinatari, ambito di applicazione e validità
- 2.2 Conformità a leggi e regolamenti
- 2.3 Correttezza, riservatezza ed imparzialità
- 2.4 Principi etici di condotta antimafia
  - 2.4.1 Selezione del personale
  - 2.4.2 Selezione dei fornitori
  - 2.4.3 Selezione dei clienti privati e pubblici
  - 2.4.4 Pagamenti ed altre transazioni finanziarie
- 2.5 Criteri operativi generali

### **03. PRINCIPI COMPORTAMENTALI** **pag. 132**

- 3.1 Generalità
- 3.2 Regole di condotta
- 3.3 Riservatezza e Privacy
- 3.4 Lealtà
- 3.5 Conflitto d'interessi
- 3.6 Rapporti con la P.A. – Frode informatica
- 3.7 Pagamenti impropri
- 3.8 Comportamenti in materia di registrazioni contabili
- 3.9 Comportamenti in materia di gestione di sistemi informatici e protezione dei dati personali
- 3.10 Regali, benefici e promesse di favori
- 3.11 Aspetti mediatici
- 3.12 La concorrenza

|                                                                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>04. RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER</b>                                                                           | <b>pag. 142</b> |
| 4.1 Rapporti con i soci ed azionisti                                                                               |                 |
| 4.2 Rapporti con le risorse umane ed impegni dell'organizzazione                                                   |                 |
| 4.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione                                                                       |                 |
| 4.4 Rapporti con i clienti                                                                                         |                 |
| 4.5 Rapporti con i fornitori                                                                                       |                 |
| 4.6 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali                                                           |                 |
| 4.7 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria                                                                            |                 |
| <br>                                                                                                               |                 |
| <b>Sistema Disciplinare</b>                                                                                        | <b>pag. 149</b> |
| <br>                                                                                                               |                 |
| <b>01. Principi Generali</b>                                                                                       | <b>pag. 151</b> |
| 2. Soggetti Destinatari                                                                                            |                 |
| 3. Le Condotte Rilevanti                                                                                           |                 |
| <br>                                                                                                               |                 |
| <b>04. Sanzioni</b>                                                                                                | <b>pag. 156</b> |
| <br>                                                                                                               |                 |
| <b>05. Destinatari</b>                                                                                             | <b>pag. 160</b> |
| 5.1 Misure nei confronti dei Dirigenti                                                                             |                 |
| 5.2 Misure nei confronti degli Amministratori                                                                      |                 |
| 5.3 Misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner, tirocinanti, volontari,<br>Fornitori e soggetti terzi. |                 |
| <br>                                                                                                               |                 |
| <b>06. Componenti l'Organismo di Vigilanza (OdV)</b>                                                               | <b>pag. 161</b> |
| <b>07. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni</b>                                                           | <b>pag. 162</b> |
| <b>08. Validità</b>                                                                                                | <b>pag. 165</b> |

Cod.: Codice Etico / Rev. 0 del 27-09-24

**MODELLO ORGANIZZATIVO**

Redatto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e secondo le Linee Guida approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate a giugno 2021

# SIR MECCANICA S.p.A.



## Parte Generale

ai sensi del Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231









## Premessa

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito MOG o Modello 231) della Società **Sir Meccanica S.p.A.** (di seguito Sir Meccanica o Società) che viene adottato ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il Decreto o il D.lgs. n. 231/2001).

Il Modello 231 è articolato in due parti: una "Parte Generale", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.lgs. N. 231/2001, e da singole "Parti Speciali" ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.lgs. n. 231/2001 astrattamente ipotizzabili in capo alla Società in ragione dell'attività da questa svolta.

In particolare, il catalogo dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 è definito nella tabella seguente:

| Nr. | Descrizione Generale dei Reati                                                                                                                                                                                                                           | D.lgs. 231/01     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | Art. 24           |
| 2   | Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                                       | Art. 24 bis       |
| 3   | Delitti di criminalità organizzata                                                                                                                                                                                                                       | Art. 24 ter       |
| 4   | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio                                                                                                                                                      | Art. 25           |
| 5   | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento                                                                                                                                             | Art. 25 bis       |
| 6   | Delitti contro l'industria e il commercio                                                                                                                                                                                                                | Art. 25 bis 1     |
| 7   | Reati societari                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 25 ter       |
| 8   | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali                                                                                                                                | Art. 25 quater    |
| 9   | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili                                                                                                                                                                                                  | Art. 25 quater 1  |
| 10  | Delitti contro la personalità individuale                                                                                                                                                                                                                | Art. 25 quinquies |
| 11  | Reati di abuso di mercato                                                                                                                                                                                                                                | Art. 25 sexies    |
| 12  | Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro                                                                              | Art. 25 septies   |
| 13  | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti                                                                        | Art. 25 octies    |
| 14  | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore                                                                                                                                                                                                    | Art. 25 novies    |
| 15  | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria                                                                                                                                                         | Art. 25 decies    |
| 16  | Reati ambientali                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 25 undecies  |
| 17  | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare                                                                                                                                                                                        | Art. 25 Duedecies |



| <b>Nr.</b> | <b>Descrizione Generale dei Reati</b>                                                                                                 | <b>D.lgs. 231/01</b>                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>18</b>  | Razzismo e xenofobia                                                                                                                  | <b>Art. 25 Terdecies</b>            |
| <b>19</b>  | Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati | <b>Art. 25 Quaterdecies</b>         |
| <b>20</b>  | Reati Tributori                                                                                                                       | <b>Art. 25<br/>quienquiesdecies</b> |
| <b>21</b>  | Contrabbando                                                                                                                          | <b>Art. 25 Sexiesdecies</b>         |
| <b>22</b>  | Delitti contro il patrimonio culturale                                                                                                | <b>Art. 25<br/>septiesdecies</b>    |

Fanno parte altresì del presente documento, come atti a sé stanti, il Codice Etico di condotta, il Sistema di Deleghe e Procure nonché tutte le procedure rappresentative dei processi cosiddetti sensibili secondo la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001.



## 01. Riferimenti Normativi

---

- **Art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300:** Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica;
- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231:** Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300;
- **Linee Guida Confindustria:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/01 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002, aggiornate a giugno 2021, e successive integrazioni;
- **Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196** Codice della tutela della Privacy;
- **Regolamento Europeo 2016/679** GDPR Privacy;
- **Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n. 101** disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR);
- **Decreto Legislativo del 09 aprile 2008 n. 81** Testo unico sulla Sicurezza Luoghi Lavoro e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto Legislativo del 03 aprile 2006 n. 152** - Codice Ambiente;
- **Legge del 9 gennaio 2019 n. 3**, "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (c.d. Legge Spazzacorrotti);
- **Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14** ed entrato in vigore con Legge del 29 giugno 2022 n. 79 - Nuovo Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza.

### 1.1 Definizioni

- **Modello Organizzativo Gestione Controllo:** insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati ed attuati tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'organizzazione;
- **Codice Etico:** insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'organizzazione nei confronti dei soggetti terzi interessati quali dipendenti, clienti, fornitori e qualsiasi altra persona insita direttamente e/o indirettamente nell'organizzazione e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti;
- **Organizzazione:** gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale ed amministrativa e che stia implementando ed efficacemente attuando il presente sistema;
- **Organo Amministrativo o Direzione o CdA:** si intende il vertice massimo della società che nel caso dell'organizzazione coincide con il Consiglio di Amministrazione e che nei reati previsti dal D.lgs. 81/2008 diventa anche Datore di Lavoro;
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ed altri Contratti attualmente in vigore ed applicati inerenti al settore specifico;
- **Analisi dei Rischi:** attività specifica dell'organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui



ambito possono essere commessi reati;

- **Consulenti:** coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale;
- **Dipendenti:** tutti i dipendenti della società (compresi i dirigenti);
- **Stakeholders:** soggetti che entrano in contatto con la società, portatori di autonomi interessi da rispettare e da valorizzare. All'interno di questa categoria sono compresi gli azionisti, i collaboratori-dipendenti, i clienti, la comunità ed il mercato.
- **Fornitori:** le persone fisiche e/o giuridiche fornitori di beni e di servizi all'interno dell'azienda;
- **Partner:** le controparti contrattuali con le quali la società ha una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (per es. ATS/ATI, joint venture, consorzi, agenzia, etc...)
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 231/2001;
- **Processi Sensibili:** attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- **Operazione Sensibile:** operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili.

## 2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il presente modello è stato realizzato in attuazione del D.lgs. n. 231/2001, che prevede, in accordo con alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli enti – intendendosi con tale termine quelli aventi personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica – per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. Ci si riferisce in particolare della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto rappresenta un fattore di assoluta innovazione nel quadro normativo italiano in quanto afferma il principio secondo il quale, non solo i singoli individui, ma anche gli enti possono rispondere in sede penale di fatti illeciti materialmente compiuti da una persona fisica che risulti in qualche modo legata all'ente stesso.

In questo modo si è voluto responsabilizzare direttamente gli Enti, i quali sono tenuti a svolgere una maggiore vigilanza sull'operato dei propri dipendenti attraverso l'adozione di protocolli e procedure al fine di prevenire – per quanto possibile – i cosiddetti reati presupposto elencati dal Decreto, prevedendo una serie di sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Il D.lgs. n. 231/2001 ha introdotto una responsabilità da illecito avente natura composita in quanto presuppone la commissione di un reato pur avendo e mantenendo natura amministrativa, in quanto priva delle caratteristiche formali tipiche del reato. L'Organizzazione chiamata a rispondere di tale

illecito difetta dunque di soggettività penale – che infatti viene definita amministrativa agli art. 1 e 55 D.lgs. n. 231/2001 – risultando sottoposta a responsabilità in via diretta per il fatto proprio (ex art. 2043 c.c. e non ex art. 2049 c.c.) ma di natura amministrativa.

Inoltre, l'art. 34 D.lgs. n. 231/2001 rinvia all'applicabilità delle norme del codice penale e delle disposizioni d'attuazione in quanto compatibili. Qualora, pertanto, vi siano condotte di reato e la loro realizzazione sia imputabile alla mancata diligente ed efficace attuazione di quelle procedure e di quei protocolli di cui l'Ente deve essersi dotato, può derivarne l'accertamento della responsabilità da parte dello stesso giudice competente a conoscere e punire gli autori individuali del reato.

Come è immediatamente evidente, esaminando il novero dei reati selezionati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (di cui alla tabella sopra riportata), si realizza un notevole ampliamento delle figure responsabili, essendosi affiancata alla tradizionale punibilità delle persone fisiche, autori materiali dell'illecito, anche quella dell'Organizzazione che abbia tratto vantaggio dal reato, o nel cui interesse questo sia stato commesso (art. 5), anche per i reati ad esso riferibili commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato (art. 4).

Appare altresì importante effettuare un riferimento al D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 che, da un lato ha novellato l'art. 2086 c.c. ora rubricato "Gestione dell'Impresa", e dall'altro costituisce un vero e proprio Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito anche CCI).

Attualmente è sancito che *"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.

Ed ancora, l'art. 377 CCI ha modificato l'art. 2475 c.c. (in materia di S.r.l., che qui particolarmente interessa) prevedendo che, in tutti i tipi societari, *"la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale"*.

Nella disamina della normativa vigente applicabile alle società, ulteriore riferimento va fatto alla Legge n. 3 del 2019 (nota con il nome 'Spazzacorrotti') che ha modificato l'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 inserendo altre fattispecie di reato-presupposto.

Dalla lettura di tutte le disposizioni giuridiche richiamate, appare evidente come la predisposizione di un Modello Organizzativo ai sensi e secondo il disposto di cui al D.lgs. n. 231/2001 sia ormai ascritta tra quelle norme di diritto societario che rinviano al concetto di "adeguatezza del governo societario".

Basti considerare che oggi la politica di molte Pubbliche Amministrazioni è nel senso di richiedere l'adozione di un Modello 231 quale requisito ineludibile ai fini della contrattazione con la stessa. Tale approccio sistematico – peraltro in linea con tutta la legislazione nazionale in tema di contrasto alla corruzione e con le direttive ANAC – si inserisce nella prospettiva della "prevenzione mediante organizzazione".

## 2.1 Sistema sanzionatorio

Per quanto attiene al sistema punitivo previsto dal Decreto, all'art. 9 dello stesso vengono previste sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria – che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità dell'ente – viene applicata in base al sistema delle quote (cfr. art. 11), per cui il giudice è chiamato ad effettuare un giudizio, volto a determinare da un lato il numero delle "quote", calcolato in ragione della gravità del fatto e del comportamento (antecedente e successivo) assunto dall'ente, e dall'altro l'importo unita-

rio della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economico-patrimoniali dell'ente stesso, allo scopo esplicito di "assicurare l'efficacia della sanzione".

Le sanzioni interdittive sono state invece previste in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività dell'Organizzazione. Affinché possano essere irrogate però, è necessaria la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reato, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul disvalore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" dell'ente stesso, che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (cfr. art. 13).

Rientrano nel novero di questa tipologia di sanzioni, l'interdizione dall'esercizio delle attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell'Ente venga applicata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto). È da segnalare altresì che le predette misure cautelari, per loro natura, vengono applicate senza alcun contraddittorio preventivo e non presuppongono l'accertamento della responsabilità dell'Organizzazione, ma solo l'esistenza di gravi indizi.

## 2.2 Clausola di esonero della responsabilità

L'articolo 6 del D.lgs. n. 231/2001 prevede una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa da reato, per cui l'Organizzazione non è responsabile, e quindi non può incorrere nelle predette sanzioni, qualora dimostri che: **1.** l'Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (cd. Modello Organizzativo); **2.** abbia affidato, ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento (l'Organismo di Vigilanza); **3.** le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione; **4.** non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Lo stesso articolo 6 appena richiamato, inoltre, prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze di efficace ed efficiente attuazione: **1.** individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; **2.** prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire; **3.** individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati; **4.** prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello; **5.** introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Analizzando la ratio del D.lgs. n. 231/2001 è pertanto evidente come l'adozione e la corretta applicazione di un Modello Organizzativo costituisca per l'Organizzazione, se non un obbligo, quanto meno un onere e uno strumento necessario per non incorrere nel sistema sanzionatorio sopra richiamato.

### 2.3 Requisiti di efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Per essere efficace un MOD 231 dovrà essere provvisto di determinati requisiti essenziali così di seguito elencati:

- A)** principi di comportamento idonei a prevenire la commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto capaci di assicurare: - l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti; - il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti dell'Ente con la Pubblica Amministrazione e con i terzi; - l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo;
- B)** costituzione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace, effettivo e corretto funzionamento del Modello;
- C)** mappatura delle attività esercitate dall'Organizzazione cosiddette "sensibili", vale a dire quelle nel cui ambito e per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto, da sottoporre pertanto ad analisi e costante monitoraggio;
- D)** definizione dei "protocolli" finalizzati a garantire, nell'ambito delle attività a rischio, i seguenti principi di controllo: - separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'esecuzione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi cosicchè si possa avere una chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche; - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività all'interno di ciascun processo; - tracciabilità e comprovabilità dei processi cioè degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati riscontri documentali che attestino i contenuti e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); - oggettività dei processi decisionali al fine di limitare decisioni dell'Organizzazione basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, o esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni dell'Ente, ecc.);
- E)** chiara e formalizzata assegnazione dei poteri e delle relative responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa e, in particolare, tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Ente devono essere dotati di delega formale, in modo che a ciascuna delega si possa associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- F)** aggiornamento costante delle deleghe, in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti;
- G)** definizione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
- H)** definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- I)** attività di formazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e delle procedure istituite.



## 03. L'Organizzazione

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader nel settore della produzione di macchine utensili portatili multifunzione. Le macchine Sir Meccanica introducono nuove e rivoluzionarie tecniche per effettuare lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

I clienti della Società hanno bisogno, non solo della macchina utensile, ma soprattutto di una soluzione per produrre. Ed in qualità di esperti produttori, la missione di Sir Meccanica è divulgare il proprio know how, offrendo soluzioni che i clienti possano integrare nella loro produzione, per migliorarla e renderla sempre più efficiente.

Competenza, tecnologia ed innovazione si traducono in una qualità superiore di processi e prodotti, ottenuta grazie anche a lavorazioni in gran parte automatizzate e ad una costante supervisione di personale qualificato. Negli anni, la società ha lavorato per offrire il massimo in termini di qualità, affidabilità e innovazione e, con la stessa caparbia, ha potenziato la propria attività, realizzando sistemi che soddisfino e superino le aspettative dei clienti.

La Società è gestita in forma societaria da un Amministratore Unico, nella persona di Stefano Siracusa che ne ha la Rappresentanza Legale

La struttura apicale ed operativa della società è ben rappresentata dall'organigramma nominativo qui sotto riportato.

### 3.1 Struttura Organizzativa Apicale

| Soggetto         | Cariche Speciali                              | Poteri Rapportati                                                                        | Tipologia Reati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stefano Siracusa | Amministratore Unico<br>Rappresentante legale | Atti Ordinari e Straordinari<br>Investito dei più ampi poteri per<br>la gestione sociale | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reati Contro il Patrimonio mediante frode</li> <li>Reati societari</li> <li>Delitti Informatici e trattamento dei dati</li> <li>Delitti Criminalità Organizzata</li> <li>Delitti Contro la Persona</li> <li>Reati Sicurezza Lavoro</li> <li>Reati Ambientali</li> <li>Reati Tributarî</li> <li>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</li> <li>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</li> <li>Razzismo e xenofobia</li> <li>Reati contro la PA</li> </ul> |

Nello svolgimento della propria attività, la società intrattiene rapporti con le seguenti parti interessate (stakeholders) verso le quali adotta comportamenti e principi etici volti alla massima legalità e trasparenza:

### **Clienti**

- Beni e servizi conformi ai requisiti espressi nel contratto
- Caratteristiche di completezza del prodotto/servizio rispetto alle aspettative generate dal mercato
- Prezzi proporzionati al livello di prodotto/servizio acquistato
- Rapporti trasparenti con il personale commerciale
- Immediata risoluzione di eventuali contenziosi

### **Fornitori di beni e servizi**

- Registrazione di ordini per realizzare fatturato
- Integrità e trasparenza nelle relazioni intrattenute con l'Azienda
- Puntualità ed esattezza dei pagamenti
- Continuità del rapporto commerciale

### **Banche**

- Solidità economico-finanziaria dell'Azienda
- Documentazione corretta e veritiera a supporto della richiesta di denaro
- Giustificazione documentale delle esigenze di finanziamento anche a breve termine
- Corresponsione puntuale delle somme di rientro del prestito

### **Investitori**

Ottenimento di vantaggi economici per il rischio connesso all'investimento

Liceità delle attività gestionali che si compiono per perseguire l'obiettivo dell'utile

Competenza ed integrità del management.

Analisi costante dei flussi economici e finanziari necessari per garantire la restituzione dell'investimento

### **Persone dell'organizzazione**

- Pagamento dei corrispettivi, dei contributi, delle ritenute d'acconto
- Correttezza degli importi e secondo i tempi concordati
- Continuità del rapporto di lavoro
- Mantenimento e sviluppo delle competenze e delle conoscenze (esigenza formativa) in relazione ad impieghi ed attività svolti per l'Azienda e ciò anche con particolare riferimento alle specializ-

zazioni dei singoli lavoratori.

- Clima aziendale: lavorare per un'Organizzazione che ispira il suo business a valori di integrità, correttezza e trasparenza

### Organi di controllo

- Pagamento dei corrispettivi, dei contributi, delle ritenute d'acconto
- Correttezza degli importi e alla tempistica concordata
- Continuità del rapporto di lavoro ed avanzamenti di carriera
- Mantenimento e sviluppo delle competenze e delle conoscenze (esigenza formativa) in relazione ad impieghi ed attività svolti per l'Azienda
- Clima aziendale: lavorare per un'Azienda che ispira il suo business a valori di integrità, correttezza e trasparenza influisce sulla qualità delle singole prestazioni relative a ruolo e mansioni svolte e, di conseguenza, sulla capacità dell'Organizzazione di fornire con regolarità prodotti e servizi conformi ai requisiti del cliente e a requisiti cogenti.



## 04. Costruzione del Modello 231 – Finalità e Scopo

La Società Sir Meccanica Sp.A. – anche al fine di proteggere la sua reputazione aziendale, da intendersi come l'insieme delle "aspettative sul comportamento o sulle performance future di un'organizzazione da parte dei suoi stakeholders" – ritiene opportuno adottare un efficace Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo capace di assicurare le giuste condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività imprenditoriale, in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo sopra richiamato.

In questo modo si vuole introdurre, nella realtà aziendale, l'opportuno strumento di sensibilizzazione di tutti i Dipendenti, Collaboratori e di tutti gli altri soggetti che entrano in contatto con essa, nonché fornitori, consulenti legali ed altri.

Le finalità del Modello sono quelle di prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività della Società con particolare riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali e di determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società nelle aree delle attività individuate come a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato da cui possono discendere sanzioni non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società stessa.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato, integrato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione di "attività sensibili".

### 4.1 Metodologia utilizzata nella predisposizione del Modello

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001 e tenuto conto anche delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

**1) "As-is analysis".** L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, procure, circolari interne, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave della struttura aziendale (Rappresentante Legale, Dirigente Amministrativo, Responsabile Risorse Umane, ecc.) e all'interno delle singole direzioni, interviste mirate all'approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi. Sono state altresì esaminate le procedure aziendali già adottate e attuate. Inoltre, l'as-is analysis è stata condotta attraverso specifiche interviste ai membri direzionali ed ai soggetti apicali.

**2) Effettuazione della "Risk Analysis - Gap Analysis".** Sulla base della rappresentazione della Società quale emergente dalla fase di "As-is Analysis" (identificazione dei Processi Sensibili nonché descrizione dei controlli aziendali esistenti e relatività criticità) e in considerazione delle previsioni e delle finalità indicate dal D.lgs. n. 231/2001, si è proceduto alla individuazione, nell'ambito dei Processi Sensibili, delle azioni di miglioramento essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

L'azione di miglioramento spetta all'organo di vigilanza il quale individua, sulla base della situazione riscontrata (controlli e normative di riferimento in relazione ai Processi Sensibili) e dei contenuti del

Decreto le attività di evoluzione del Sistema di Controllo Interno (processi e procedure).

Ulteriore obiettivo di questa fase è stata l'identificazione, nell'ambito della struttura organizzativa della Società, delle aree aziendali ove è ravvisabile il rischio di commissione dei reati.

I risultati di tale attività sono dettagliati nei documenti allegati al Modello Organizzativo che comprende sia l'“Analisi dei Rischi” che le azioni previste per evitare la commissione del reato di volta in volta descritto.

Nelle schede relative alle macro tipologie di reato sono stati inseriti:

- I processi aziendali definiti a rischio, in base all'analisi effettuata;
- Le aree e le attività a rischio;
- Le procedure con le metodologie di prevenzione e controllo attuate al fine di evitare il verificarsi del rischio.

Il Modello dunque, predisposto a seguito delle attività appena descritte, è costituito da:

**1. Parte Generale**, che contiene le regole e i principi generali del Modello;

**2. Parte Speciale**, nella quale sono, invece, analizzate le singole fattispecie di reato, e sono definiti i protocolli etico-organizzativi costituiti dalle procedure e dalle regole che, nel dettaglio, devono guidare la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo interni alla società, e applicati tenendo conto dell'esito dell'analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati - presupposto;

**3. Mappatura delle Aree di Rischio**, che consente l'individuazione delle aree che risultano interessate dalle casistiche di reato indicate nel D.lgs. n. 231/01;

**4. Codice Etico**, dove sono prospettati i principi deontologici cui l'attività della Società ed il Modello stesso sono ispirati;

**5. Linee Guida Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**, al fine di disciplinare gli aspetti e le modalità di funzionamento dell'organo di controllo previsto dal Decreto;

**6. Sistema Disciplinare, che prevede le sanzioni da irrogare**, e le relative procedure applicative.

Il Modello così articolato consente una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso, che potrà rendersi necessaria sia per effetto di modifiche legislative intervenute medio tempore sia per eventuali trasformazioni all'interno della Società.

In tal senso, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché gli organi apicali procedano costantemente all'aggiornamento del Modello.

**7. Valutazione del rischio commissione reati**, l'organizzazione effettua una valutazione del rischio commissione reati che:

a) ha identificato i rischi che l'organizzazione può ragionevolmente prevedere quali:

- le dimensioni, la struttura e, l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione;
- i luoghi e i settori in cui l'organizzazione opera o prevede di operare;
- la natura, l'entità e la complessiva delle attività e delle operazioni dell'organizzazione;
- il modello commerciale dell'organizzazione;
- gli enti su cui l'organizzazione esercita il controllo e gli enti che esercitano il controllo sull'organizzazione;
- l'acquisizione di fornitori di prodotti e servizi;
- l'acquisizione di nuove risorse umane;

- la natura e l'entità delle interazioni con i pubblici ufficiali;
- gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili.

b) ha analizzato e valutato i sopracitati rischi, stabilendo un indice di priorità;

c) ha valutato attraverso il Risk assessment l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli esistenti per mitigare i rischi valutati.

L'organizzazione ha stabilito dei criteri per valutare il livello di rischio, che tiene conto delle politiche e degli obiettivi dell'organizzazione.

I criteri di valutazione del rischio sono stati determinati in modo coerente con il contesto, con la politica e con gli obiettivi di prevenzione di reati secondo il catalogo previsto dal D.Lgs. 231/01.

I rischi relativi alla commissione di reati vengono valutati dall'organizzazione effettuando, per ciascuno dei rischi individuati, il prodotto del valore della probabilità che l'episodio e/o la violazione accada e il danno dello stesso in riferimento alle conseguenze.

I valori che l'Organizzazione ha formulato per il calcolo del rischio è la probabilità di accadimento del rischio (P) con il danno (D), quindi  $R = P \times D$ , dove:

**PROBABILITÀ (P):** fenomeno osservabile esclusivamente dal punto di vista della possibilità o meno del suo verificarsi, prescindendo dalla sua natura;

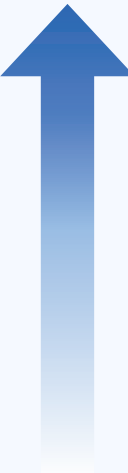
**DANNO (D):** conseguenza di un evento che causa la riduzione della capacità di erogare i servizi;

**RISCHIO (R):** la probabilità che si verifichi un dato evento caratterizzato da una determinata gravità del danno.

La probabilità di accadimento è calcolata in base a dati storici nel seguente modo:

#### Probabilità

**Stima Probabilità di Violazione: 1=Min 5=Max**

| Direzione                                                                           | Valore            | Livello             | Come Valuta la Probabilità<br>(valutazione evento anche su base storica aziendale)                                                          |             |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|
|  | 5                 | ALTAMENTE PROBABILE | Potrebbe accadere nel Medio/Breve - entro 12 mesi - (avvenuto negli ultimi dodici mesi o più volte negli ultimi due anni)                   |             |                    |  |
|                                                                                     | 4                 | PROBABILE           | Potrebbe verificarsi nel lungo periodo - 12 max 24 mesi - (avvenuto una volta negli ultimi due anni o più di una volta negli ultimi 3 anni) |             |                    |  |
|                                                                                     | 3                 | PROBABILITÀ REMOTA  | Probabilità abbastanza remota - (avvenuto una volta negli ultimi 3 anni)                                                                    |             |                    |  |
|                                                                                     | 2                 | POCO PROBABILE      | Improbabile ma comunque possibile - (avvenuto oltre 3 anni fa)                                                                              |             |                    |  |
|                                                                                     | 1                 | IMPROBABILE         | Non credo si possa verificare - (mai verificatosi o avvenuto oltre 5 anni fa)                                                               |             |                    |  |
| Probabilità                                                                         | 1 - 5 MOLTO BASSO |                     | 6 - 10 BASSO                                                                                                                                | 9 - 15 ALTO | 16 - 20 MOLTO ALTO |  |



Il danno viene assegnato nel seguente modo:

**Stima danno della Violazione: 1=Min 4=Max**

| Direzione                                                                          | Valore            | Livello     | Come Valuta la Probabilità<br>(valutazione evento anche su base storica aziendale)                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 4                 | GRAVISSIMO  | L'eventuale danno inficerebbe la capacità di continuare ad esercitare qualora non dovessero essere messe in atto opportune azioni correttive.                                           |               |
|                                                                                    | 3                 | GRAVE       | L'eventuale danno potrebbe inficiare la capacità di continuare ad esercitare qualora non dovessero essere messe in atto opportune azioni correttive.                                    |               |
|                                                                                    | 2                 | MEDIO       | L'eventuale danno non inibisce ma rende problematica la capacità di continuare ad esercitare qualora non dovessero essere messe in atto opportune azioni correttive.                    |               |
|                                                                                    | 1                 | LIEVE       | L'eventuale danno non inibisce e non rende particolarmente problematica la capacità di continuare ad esercitare qualora non dovessero essere messe in atto opportune azioni correttive. |               |
| Danno                                                                              | 1 - 4 MOLTO BASSO | 6 - 8 BASSO | 9 - 12 ALTO                                                                                                                                                                             | 16 MOLTO ALTO |

In base al punteggio ottenuto, si determina il livello di rischio e, di conseguenza, la relativa priorità di intervento come da tabella sottostante:

| Valore  | Livello     | Criteri                                                                                                                                     |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 - 20 | MOLTO ALTO  | Inaccettabile. L'evento determinerebbe la cessazione dell'attività a causa del danno insopportabile: richiesta azione correttiva immediata. |
| 9 - 15  | ALTO        | Necessità di azioni entro sei mesi.                                                                                                         |
| 6 - 10  | BASSO       | È sufficiente implementare attività di monitoraggio e programmare eventuali azioni.                                                         |
| 1 - 5   | MOLTO BASSO | Mantenimento della situazione attuale                                                                                                       |

|  |                    |   |   |    |    |    |
|--|--------------------|---|---|----|----|----|
|  | 4                  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 3                  | 3 | 6 | 9  | 12 | 15 |
|  | 2                  | 2 | 4 | 6  | 8  | 10 |
|  | 1                  | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  |
|  |                    | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  |
|  | <b>PROBABILITÀ</b> |   |   |    |    |    |

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | <b>Rischi Alti</b>  |
|  | <b>Rischi Medi</b>  |
|  | <b>Rischi Bassi</b> |

La gestione dei rischi è composta di sette diversi processi raggruppabili in due aree principali:

#### Valutazione

- Identificazione dei rischi
- Analisi dei rischi
- Pianificazione della attenuazione dei rischi

#### Attenuazione

- Attuazione delle strategie di attenuazione
- Valutazione dell'efficacia delle azioni attuate
- Monitoraggio e reporting
- Rivalutazione dell'esposizione al rischio

Qualora, nell'arco dei processi sopra identificati dovesse ravvisarsi la possibile esistenza di un rischio, lo stesso verrà inserito in una apposita tabella al fine di tenere traccia di eventi che possono condizionare il buon andamento dell'attività di riferimento.

La valutazione del rischio è riesaminata in occasione della relazione annuale dell'OdV la quale mette in evidenza:

a) l'introduzione di nuovi reati a catalogo, i piccoli cambiamenti e le nuove informazioni a disposizione e, quindi, può procedere all'aggiornamento del documento Valutazione Rischi e/o alla conferma della stessa Valutazione Rischi, appunto, senza nessuna modifica;

b) in caso di un cambiamento significativo della struttura o attività dell'organizzazione.

L'organizzazione conserva la relazione annuale dell'OdV e la Valutazione Rischi le quali saranno oggetto di acquisizione mediante redazione del verbale dell'organo direttivo.

In tal senso, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché gli organi apicali procedano costantemente all'aggiornamento del Modello.

## 4.2 Adozione del Modello – Destinatari

La Società **Sir Meccanica S.p.A.** ha ritenuto fondamentale nella gestione della propria Organizzazione – sia all'interno che nei confronti dei soggetti che con essa intrattengono rapporti all'esterno – dotarsi di un Modello 231 nominando nel contempo l'Organismo di Vigilanza al fine di assicurare la sua implementazione e verifica.

Le regole contenute nel Modello – e nei documenti allegati – si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché a chi esercita anche di fatto la gestione e il controllo della stessa.

Risultano essere poi destinatari del presente documento tutti i dipendenti della società, e altresì, nei limiti del rapporto in essere, coloro i quali pur non appartenendo alla società, operano su mandato e per conto della stessa o sono comunque legati alla società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.

La Direzione Generale dovrà in tal senso determinare le modalità di comunicazione del Modello 231 ai soggetti esterni interessati, nonché tutte le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli di cui si compone, nonché tutte le procedure di attuazione dello stesso.

La Società, pertanto, adotta il presente documento nell'ottica di attivazione di un sistema di gestione, migliorandone di continuo l'efficacia e individuando le aree aziendali più soggette alla commissione dei reati-presupposto (c.d. aree sensibili o aree a rischio).

A tal fine, l'Organizzazione ha predisposto una serie di protocolli diretti a formare la compagine sociale e tutti i suoi dipendenti, prevedendo un rigido sistema disciplinare diretto a sanzionare la mancata osservanza del MOD231 stesso.

Inoltre, dopo aver nominato un organo monocratico per controllare l'efficace attuazione del presente documento (sul quale si tornerà nel prosieguo), la società **Sir Meccanica S.p.A.** ha identificato i processi attraverso i quali svolge la propria attività aziendale, garantendone la massima trasparenza e tracciabilità.

Per ogni attività sensibile individuata – nell'esercizio della quale è maggiore il rischio di commissione dei reati-presupposto – è stata redatta la relativa analisi dei rischi, predisponendone le azioni correttive qualora dovesse risultare necessario.

Infine, è stato adottato sia un Codice Etico di Condotta – contenente i principi di auto-regolamentazione dell'azienda sia al suo interno che nei rapporti con i terzi – sia un articolato sistema di deleghe e procure nei rapporti con i terzi in modo da definire in maniera specifica ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo ed individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

## 4.3 L'Organismo di Vigilanza

Nell'ottica di divulgazione e corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, un ruolo fondamentale è sicuramente affidato, come sopra richiamato, all'Organismo di Vigilanza.

Ed infatti, a norma dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001, la Direzione Generale della Società nomina l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") che, in una posizione di autonomia, ha tra i suoi compiti la vigilanza circa il funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione, anche al fine di curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'OdV deve: **1.** verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, al fine di comprovarne

l'idoneità, rispetto al verificarsi dei reati di cui al Decreto; **2.** vigilare sulle condotte dei singoli soggetti della Società, per verificarne la corrispondenza alle procedure e ai protocolli etico - organizzativi cui è ispirato il Modello 231 stesso, facendone osservare le prescrizioni; **3.** attuare le procedure di controllo previste dal Modello, anche per mezzo di disposizioni interne, di contenuto normativo e/o informativo; **4.** sovrintendere a tutte le procedure di verifica e di controllo previste nei protocolli.

In aggiunta a quanto appena riportato, vanno sicuramente annoverate le Linee Guida redatte da Confindustria – da ultimo aggiornate a giugno 2021 e che qui si richiamano in quanto rappresentano il codice di comportamento per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 – le quali individuano quali requisiti principali dell'OdV l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

Più nel dettaglio, secondo le Linee Guida, i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono:

- l'inserimento dell'organismo di vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile";
- la previsione di un "riporto" dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale;
- l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.

Per altro verso, il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza; mentre la continuità di azione garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo D.lgs. n. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende ed è favorita dalla presenza di una struttura/organo dedicato all'attività di vigilanza del modello e "privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari".

A tal fine, è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito primario di esercitare il controllo sull'attuazione del Modello stesso, secondo le procedure in esso descritte, e per mezzo dei poteri e delle funzioni di cui lo stesso è investito, secondo il Regolamento proprio dell'Organo.

Lo stesso OdV ha il compito di dare impulso e coordinare in via generale le attività di controllo sull'applicazione del Modello, al fine di una sicura, corretta ed omogenea attuazione.

Applicando i citati principi di riferimento alla realtà aziendale della **Sir Meccanica S.p.A.** e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, il relativo incarico è assunto da un Organo Monocratico ed affidato, con specifica delibera, all'**Avv. Rocco Sgrò** (con studio in **Catanzaro – Via A. Panella, 3**) che avrà il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

La scelta viene giudicata idonea in quanto:

- l'autonomia e indipendenza della quale l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre sono garantite dall'inesistenza in capo al soggetto nominato di mansioni operative all'interno della società;
- la professionalità è assicurata dall'esperienza e competenza del soggetto nominato tanto nel campo giuridico – essenziale per la conoscenza della natura della responsabilità amministrativa degli enti e delle modalità realizzative dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 – quanto con riferimento alle tematiche in materia di organizzazione e controllo nonché alle tecniche specialistiche connesse allo svolgimento di "attività ispettiva" e di analisi del sistema di controllo, quali, a titolo esemplificativo, la tecnica di analisi e di valutazione dei rischi, di intervista e di elaborazione di questionari. L'OdV può avvalersi del supporto di funzioni interne e di consulenti esterni essendo dotato di adeguate risorse economiche;
- la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza è un organo dedicato all'attività con la possibilità di avvalersi, per l'esecuzione dei compiti di vigilanza e di

controllo attribuitigli, di altre funzioni interne ovvero di consulenti esterni.

L'Organo di Vigilanza è inoltre individuato in modo da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dai compiti affidati.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, l'Organo Dirigenziale riceve, da parte del nominando OdV, la dichiarazione che attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità quali, a titolo esemplificativo, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con l'organo dirigenziale.

Il conferimento dell'incarico di OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal presente Modello) sono atti riservati alla competenza dell'Organo Dirigenziale. L'incarico dell'OdV avrà una durata pari a 3 (tre) anni, rinnovabili a ciascuna scadenza. La revoca di tale incarico sarà ammessa, soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società.

A tal proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- in tutti i casi in cui la legge ammetta la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente;
- per motivi connessi all'inadempimento specifico – sia esso doloso o colposo – agli obblighi di cui all'incarico (esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.);
- per omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- allorquando vengano meno in capo all'OdV i requisiti di "autonomia e indipendenza" nonché di "continuità di azione";
- allorquando cessi il rapporto di dipendenza con la Società ad iniziativa del membro dell'OdV.

#### 4.3.1 Funzioni e Poteri dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Partner;
- sull'efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.
- A tal fine, l'Organismo di Vigilanza potrà:
- attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione di disposizioni (regolamentari e/o informative) interne;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Struttura, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere

riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi Sociali deputati;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Struttura al rischio concreto di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della società nell'ambito di Operazioni Sensibili;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

Nello svolgimento della sua attività, inoltre, l'OdV dovrà coordinarsi con il responsabile Risorse Umane e/o con i vertici aziendali per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inoltrare a Dipendenti ed Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001; avrà il compito di monitorare le iniziative per la diffusione e comprensione del Modello e di predisporre la documentazione interna necessaria al fine di una sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

Tra le prerogative dell'Organo Monocratico di Vigilanza rientrano poi quelle consistenti nel recepire la normativa cogente e verificare l'adeguatezza ad essa del Modello, valutandone l'aggiornamento se necessario. Dovrà altresì indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti in Struttura, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'Organismo di Vigilanza dovrà coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari – fermo restando la competenza della Direzione Generale per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare – indicando i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.

#### 4.3.2 Prerogative dell'OdV

In ragione di tutti i compiti e prerogative appena descritte, la Direzione generale della Società dovrà sovrintendere e controllare l'operato dell'Organo di Vigilanza, in quanto al medesimo organo apicale compete la responsabilità ultima circa il funzionamento e l'efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso in tutte le aree aziendali ed in tutti gli organismi societari - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire che l'attività dell'Organo di Vigilanza sia efficace e penetrante, fatta salva la necessità che l'Organo di Vigilanza sia un organo riferibile alla Società e fermo restando il suo potere e responsabilità per la vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, esso può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della società ma altresì – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'Organo di Vigilanza.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'organo dirigente deve prevedere



una dotazione di risorse finanziarie della quale l'Organo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza ha, infine e secondo quanto previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati ai competenti soggetti ed organi.

#### 4.3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse attraverso una relazione annuale, presentato al vertice aziendale nel quale sono specificati gli interventi effettuati, le criticità riscontrate e lo stato di implementazione delle attività previste dalle singole Parti Speciali.

Inoltre dovrà riferire tempestivamente al vertice aziendale in merito a qualsiasi violazione del modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza tramite segnalazione da parte dei destinatari o che abbia accertato durante lo svolgimento delle proprie attività.

In particolare, l'OdV predispone periodicamente un rapporto scritto destinato all'Organo Dirigente, sulla attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati, le verifiche specifiche e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili etc.) nonché un piano annuale delle attività di verifica, di controllo e di aggiornamento che verranno svolte nel corso dell'anno successivo, salvo eventuali emergenze che venissero a palesarsi.

Nel dettaglio, l'attività di reporting ha ad oggetto:

- le prestazioni svolte dall'ufficio dell'Organo di Vigilanza;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni e sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'Organo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organo di Vigilanza e dagli Organi Sociali di volta in volta coinvolti.

L'Organo di Vigilanza deve, inoltre, coordinare la propria attività con le funzioni aziendali competenti e più precisamente:

- con la Direzione Legale per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura dei Processi Sensibili, per individuare ed attuare le azioni di tutela in tutti i casi di violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con la Direzione Risorse Umane, in ordine alla formazione del personale;
- congiuntamente con la Direzione Risorse Umane e con la Direzione, per i procedimenti disciplinari;
- con la Direzione Amministrativa/Contabile, in ordine al controllo dei flussi finanziari e di tutte le attività, anche amministrative, che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con la Direzione Salute e Sicurezza, in ordine alle attività antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute.
- con la Direzione Qualità per la determinazione del piano delle verifiche ispettive.

Attraverso tale fitta rete di rapporti, l'organismo di vigilanza potrà svolgere il proprio incarico in una situazione di indipendenza e allo stesso tempo potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli

organi sociali di vertice o presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del modello od a situazioni specifiche.

#### 4.3.4 Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente al rispetto del Modello.

Di conseguenza, tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di: i) segnalazioni; ii) informazioni.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni di cui al GDPR 679/2006 e del D.lgs. n. 196/2003 in tema di privacy.

In particolare, tutti i destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di norme comportamentali di cui al presente Modello 231 di cui sono venuti a conoscenza nell'adempimento della propria attività lavorativa. In tal senso, risulta applicabile il recente D.lgs. n. 24/2023 che ha riformato la materia del whistleblowing.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione.

Ogni conseguente decisione deve essere motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare e Sanzionatorio.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al sopra richiamato D.lgs. n. 24/2023, l'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della **Sir Meccanica S.p.A.** o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte e sempre che si tratti di atti o di fatti relativi alle attività di competenza dell'Organo di Vigilanza, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano l'azienda, i suoi Dipendenti o componenti degli Organi Sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai Dipendenti, ai sensi del CCNL, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

L'Organo di Vigilanza ha inoltre il potere di individuare altre informazioni che dovranno essergli trasmesse, in aggiunta a quelle sopra descritte.

#### **4.3.5 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione o report previsto nel presente Modello è conservata dall'Organo di Vigilanza in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso al data base è consentito ai vertici aziendali, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del massimo Organo Dirigente e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

La documentazione relativa a Processi Sensibili prevista nel Modello stesso e/o dalle norme operative connesse è conservata, sempre per 10 anni, a cura del personale interessato.





SIRMECCANICA



## 5. Processi e aree sensibili

Nella costruzione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nell'individuazione delle sopra citate aree aziendali dove è maggiore il rischio di commissione dei reati, è stato coinvolto necessariamente tutto il management della **Sir Meccanica S.p.A.**, sulla scorta delle job descriptions e delle informazioni acquisite, al fine di analizzare l'intera struttura organizzativa.

L'analisi delle situazioni di rischio esistenti, è stata condotta considerando l'assetto organizzativo e procedurale della Società, alla data di redazione del Modello.

Sono state poi analizzate nel dettaglio le macro-aree ed i processi a rischio, in riferimento al fattore di rischio potenziale, dato ogni singolo reato presupposto della responsabilità della Società. Le macro-aree a rischio individuate, riferite alle funzioni/aree della società e ai processi a rischio, sono le seguenti: - Area Amministrazione Finanza e Controllo; - Area acquisto merci/approvvvigionamento materiali; - Area partecipazione alle gare; - Area comunicazione interna e gestione del sistema informatico - Area Risorse Umane.

Individuate le aree a rischio reato e, all'interno delle stesse, le attività e le funzioni della Società maggiormente sensibili, sono state evidenziate le possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto della responsabilità della stessa, unitamente, per le aree oggetto di analisi, alla esplicitazione dei più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché dei controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio (cd. Risk Assessment).

In particolare, l'attività di individuazione e censimento delle aree/processi/sottoprocessi sensibili si è articolata in una serie di fasi successive. La prima è quella di c.d. Process Assessment, ossia di analisi delle attività e dei processi delle singole aree della società, condotta mediante l'esame della documentazione consegnata (organigramma, sistema di deleghe, policy e procedure vigenti) e delle interviste espletate ai Responsabili delle funzioni della **Sir Meccanica S.p.A.** (c.d. "soggetti apicali") identificati tramite l'analisi dell'assetto organizzativo.

La fase successiva è quella di c.d. Risk Assessment, ossia di verifica e abbinamento di ciascuna macro-categoria di reati presupposto (e dei singoli reati tipici in essa ricompresi) allo specifico processo gestito dalla singola Area della società.

Sulla scorta di tali attività effettuate al fine di individuare le aree e i processi a rischio, è stata elaborata la seguente tabella, che tiene conto dell'applicazione (casella contrassegnata con SI), della non applicazione (casella contrassegnata con NO) e della parziale applicazione (casella contrassegnata con PA) del reato alla struttura della Società:

| Nr. | Descrizione Generale dei Reati                                                                                                                                                                                                                           | D.lgs. 231/01 | Si | No | Pa |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|----|
| 1   | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | Art. 24       |    |    | X  |
| 2   | Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                                       | Art. 24 bis   |    |    | X  |
| 3   | Delitti di criminalità organizzata                                                                                                                                                                                                                       | Art. 24 ter   |    |    | X  |

| <b>Nr.</b> | <b>Descrizione Generale dei Reati</b>                                                                                                                                             | <b>D.lgs. 231/01</b>           | <b>Si</b> | <b>No</b> | <b>Pa</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>4</b>   | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio                                                                               | <b>Art. 25</b>                 | <b>X</b>  |           |           |
| <b>5</b>   | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento                                                                      | <b>Art. 25 bis</b>             |           |           | <b>X</b>  |
| <b>6</b>   | Delitti contro l'industria e il commercio                                                                                                                                         | <b>Art. 25 bis 1</b>           |           |           | <b>X</b>  |
| <b>7</b>   | Reati societari                                                                                                                                                                   | <b>Art. 25 ter</b>             |           |           | <b>X</b>  |
| <b>8</b>   | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali                                                         | <b>Art. 25 quater</b>          |           | <b>X</b>  |           |
| <b>9</b>   | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili                                                                                                                           | <b>Art. 25 quater 1</b>        |           | <b>X</b>  |           |
| <b>10</b>  | Delitti contro la personalità individuale                                                                                                                                         | <b>Art. 25 quinquies</b>       |           |           | <b>X</b>  |
| <b>11</b>  | Reati di abuso di mercato                                                                                                                                                         | <b>Art. 25 sexies</b>          |           | <b>X</b>  |           |
| <b>12</b>  | Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro       | <b>Art. 25 septies</b>         | <b>X</b>  |           |           |
| <b>13</b>  | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti | <b>Art. 25 octies</b>          | <b>X</b>  |           |           |
| <b>14</b>  | Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti                                                                                                                 | <b>Art. 25 octies 1</b>        |           |           | <b>X</b>  |
| <b>15</b>  | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore                                                                                                                             | <b>Art. 25 novies</b>          |           |           | <b>X</b>  |
| <b>16</b>  | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria                                                                                  | <b>Art. 25 decies</b>          | <b>X</b>  |           |           |
| <b>17</b>  | Reati ambientali                                                                                                                                                                  | <b>Art. 25 undecies</b>        |           |           | <b>X</b>  |
| <b>18</b>  | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare                                                                                                                 | <b>Art. 25 Duodecies</b>       | <b>X</b>  |           |           |
| <b>19</b>  | Razzismo e xenofobia                                                                                                                                                              | <b>Art. 25 Terdecies</b>       | <b>X</b>  |           |           |
| <b>20</b>  | Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati                                             | <b>Art. 25 Quaterdecies</b>    |           | <b>X</b>  |           |
| <b>21</b>  | Reati Tributarî                                                                                                                                                                   | <b>Art. 25 quinquiesdecies</b> | <b>X</b>  |           |           |
| <b>22</b>  | Contrabbando                                                                                                                                                                      | <b>Art. 25 Sexiesdecies</b>    |           | <b>X</b>  |           |
| <b>23</b>  | Delitti contro il patrimonio culturale                                                                                                                                            | <b>Art. 25 septiesdecies</b>   |           | <b>X</b>  |           |

Si rinvia alle rispettive Parti Speciali per una più dettagliata descrizione dei Processi Sensibili sopra



elencati con indicazione dei reati-presupposto.

L'Organismo di Vigilanza avrà il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività aziendale – potranno essere ricomprese nell'elenco dei Processi Sensibili.

## 5.1 Formazione e Informazioni ai dipendenti

La **Sir Meccanica S.p.A.** promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali ed al personale della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet della società.

Per i soggetti esterni destinatari del Modello e del Codice Etico sono previste apposite forme di comunicazione del Modello e del Codice Etico. I contratti che regolano i rapporti con tali soggetti, devono prevedere chiare responsabilità in merito al rispetto delle politiche dell'Organizzazione e in particolare al suo Codice Etico e del presente Modello.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV. Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile sul sito internet della Società.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune. Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte dell'Organizzazione, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della società stessa.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, e quelli del Codice Etico, che ne è parte integrante, siano illustrati ai destinatari, attraverso apposite attività formative le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

La **Sir Meccanica S.p.A.** promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso.

A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte dell'Ente, un

programma di formazione ed addestramento periodici dei destinatari del Modello. In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento sono differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro.

# SIR MECCANICA S.p.A.



## Parte Speciale

ai sensi del Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231



## 01. Indice dei Reati

TABELLA GENERALE D'APPLICABILITA' O MENO DEI REATI

| Nr. | Descrizione Generale dei Reati                                                                                                                                                                                                                           | D.lgs. 231/01     | Si | No | Pa |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|
| 1   | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | Art. 24           |    |    | X  |
| 2   | Delitti informatici e trattamento illecito di dati                                                                                                                                                                                                       | Art. 24 bis       |    |    | X  |
| 3   | Delitti di criminalità organizzata                                                                                                                                                                                                                       | Art. 24 ter       |    |    | X  |
| 4   | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio                                                                                                                                                      | Art. 25           | X  |    |    |
| 5   | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento                                                                                                                                             | Art. 25 bis       |    |    | X  |
| 6   | Delitti contro l'industria e il commercio                                                                                                                                                                                                                | Art. 25 bis 1     |    |    | X  |
| 7   | Reati societari                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 25 ter       |    |    | X  |
| 8   | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali                                                                                                                                | Art. 25 quater    |    | X  |    |
| 9   | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili                                                                                                                                                                                                  | Art. 25 quater 1  |    | X  |    |
| 10  | Delitti contro la personalità individuale                                                                                                                                                                                                                | Art. 25 quinquies |    |    | X  |
| 11  | Reati di abuso di mercato                                                                                                                                                                                                                                | Art. 25 sexies    |    | X  |    |
| 12  | Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro                                                                              | Art. 25 septies   | X  |    |    |
| 13  | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti                                                                        | Art. 25 octies    | X  |    |    |
| 14  | Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti                                                                                                                                                                                        | Art. 25 octies 1  |    |    | X  |
| 15  | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore                                                                                                                                                                                                    | Art. 25 novies    |    |    | X  |
| 16  | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria                                                                                                                                                         | Art. 25 decies    | X  |    |    |
| 17  | Reati ambientali                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 25 undecies  |    |    | X  |

| <b>Nr.</b> | <b>Descrizione Generale dei Reati</b>                                                                                                 | <b>D.lgs. 231/01</b>                     | <b>Si</b> | <b>No</b> | <b>Pa</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>18</b>  | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare                                                                     | <b>Art. 25<br/>duodecies</b>             | <b>X</b>  |           |           |
| <b>19</b>  | Razzismo e xenofobia                                                                                                                  | <b>Art. 25<br/>terdecies</b>             | <b>X</b>  |           |           |
| <b>20</b>  | Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati | <b>Art. 25<br/>quaterdecies</b>          |           | <b>X</b>  |           |
| <b>21</b>  | Reati Tributari                                                                                                                       | <b>Art. 25<br/>quienquies<br/>decies</b> | <b>X</b>  |           |           |
| <b>22</b>  | Contrabbando                                                                                                                          | <b>Art. 25<br/>sexiesdecies</b>          |           | <b>X</b>  |           |
| <b>23</b>  | Delitti contro il patrimonio culturale                                                                                                | <b>Art. 25<br/>septiesdecies</b>         |           | <b>X</b>  |           |



## ART. 24 D.LGS. N. 231/2001

---

### ART. 24 D.LGS. N. 231/2001

**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** [articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla L. n.137/2023].

#### Rientrano in tale categoria, i seguenti reati:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis C.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019];
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Turbata libertà degli incanti (art 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023];
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art 353 bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023].

#### Considerazioni generali

La malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.) si configura tutte le volte in cui il soggetto – dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea – non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Di converso, la disciplina di cui all'art. 316 ter c.p. si applica qualora si ottengano, senza averne diritto (per esempio tramite presentazione di documenti falsi o rendendo dichiarazioni mendaci), contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

La truffa di cui all'art. 640, comma 2 n. 1, c.p. si realizza quando, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico, si induce taluno in errore mediante artifici o raggiri. Di converso, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 640 bis c.p. si concretizza tutte le volte in cui gli artifici e i raggiri sono posti in essere per ottenere finanziamenti o erogazioni pubbliche.

Il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) presenta, poi, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili).

Con riferimento invece alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), secondo una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, per la sua configurabilità, “non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti” (cfr. Cass. pen. n. 45105/2021).

Quanto al reato di cui al punto 7 del precedente elenco (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo ex art. 2 L. 23/12/1986, n.898), esso si configura quando l’agente, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Oggetto delle condotte incriminate dall’art. 353 c.p. è la gara pubblica e i procedimenti attraverso cui la Pubblica Amministrazione individua i soggetti con cui contrattare. La norma sanziona tutti i mezzi diretti a turbare la libertà degli incanti, al fine di alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Si tratta di un reato di pericolo – non avendo rilevanza l’esito della gara – il cui presupposto è la pubblicazione del bando.

Infine quanto all’art. 353 bis c.p., vengono punite le stesse condotte di cui all’articolo precedente con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando.

#### TABELLA DI APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                                   | Si | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Malversazione a danno dello Stato (art. 316 c.p.)                                                                       | X  |    |
| Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)<br>[modificato dalla L. n. 3/2016]            | X  |    |
| Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee<br>(art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)          | X  |    |
| Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)                                       | X  |    |
| Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)                                     | X  |    |
| Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]                                      | X  |    |
| Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/1986) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]                    |    | X  |
| Turbata libertà degli incanti (art 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]                                 | X  |    |
| Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art 353 bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] | X  |    |

#### Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine

movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

La società per l'esercizio della propria attività d'impresa accede a finanziamenti, mutui agevolati e comunque ad erogazioni pubbliche da parte dello Stato e dell'Unione Europea per il raggiungimento anche di fini prettamente pubblici.

È, pertanto, configurabile in capo all'impresa ciascuno dei reati-presupposto sopra elencati, ad eccezione del delitto di Frode ai danni del Fondo europeo agricolo, non rientrando nell'oggetto sociale della Sir Meccanica la gestione di un'impresa agricola.

Stante la parziale applicabilità delle fattispecie delittuose di cui sopra, all'interno dell'Organizzazione le aree sensibili risultano essere l'Amministrazione, il Settore Gare, il Settore relativo alla fatturazione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti erogati dalla Stato, nonché il Settore responsabile dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento delle erogazioni pubbliche per la realizzazione di progetti, essendo questi processi direttamente collegati non solo alla richiesta ma anche al materiale conseguimento dei finanziamenti pubblici stessi.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

Al fine di ridurre al minimo la commissione di tali reati-presupposto, le attività a presidio consistono: 1- Segregazione delle attività, vale a dire l'applicazione del principio di separazione delle attività di chi autorizza, di chi esegue e di chi controlla; 2- Esistenza di procedure/norme, che comporta il rigido rispetto delle disposizioni aziendali e delle procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante; 3- Poteri autorizzativi e di firma, che dovranno essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, oltre che definiti e conosciuti all'interno della società; 4- Tracciabilità, secondo la quale ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata.

## ART. 24 BIS D.LGS. N. 231/2001

---

### ART. 24 BIS D.LGS. N. 231/2001

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati** [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

Rientrano in tale categoria, i seguenti reati:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024].

### Considerazioni generali

Con l'introduzione dei reati sopra citati, il legislatore ha predisposto una duplice tutela che assicura:  
 - l'integrità dei sistemi informatici, ovvero la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei sistemi medesimi; - la disponibilità e confidenzialità, ovvero la possibilità, solo da parte dei soggetti autoriz-

zati, di accedere, disporre e conoscere delle informazioni, e del contenuto delle comunicazioni; - l'autenticità, ovvero la certezza, da parte del destinatario della comunicazione, dell'identità del mittente.

Tuttavia, come è stato correttamente osservato, non tutti i comportamenti correlati all'uso del computer, ancorché penalmente rilevanti, possono rientrare nel novero dei reati informatici, dovendo tale qualifica essere riservata, più correttamente, ai soli casi in cui il sistema informatico o altri beni informatici (quali dati o programmi) costituiscano l'oggetto materiale della condotta criminosa.

Nel campo tecnico, è tipico distinguere i reati informatici in senso stretto dai reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico. I primi sono reati che hanno come obiettivo il sistema informatico o telematico altrui o i dati, le informazioni e i programmi ad esso pertinenti (artt. 615 ter, 615 quinquies, 617 quater e 617 quinquies, 635-ter e 635- quinquies c.p.); gli artt. 491-bis e 640-quinquies c.p. prevedono, invece, fattispecie di reato della seconda tipologia, cioè reati compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico.

In particolare, l'art. 491 bis c.p. estende ai documenti informatici, che abbiano efficacia probatoria, la punibilità prevista dai reati di cui al Capo III dei delitti contro la fede pubblica, ovvero ai delitti di falsità negli atti.

Quanto alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 615 ter c.p., l'elemento oggettivo consiste nell'introdursi o mantenersi in un sistema informatico o telematico in modo abusivo cioè attraverso un comportamento illegittimo e senza alcun permesso. Si precisa che il sistema informatico è quello destinato alla elaborazione dei dati e alla loro utilizzazione, mentre il sistema telematico è un mezzo attraverso il quale i sistemi informatici sono gestiti a distanza, mediante reti di comunicazione. È un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, e di mera condotta in quanto si perfeziona nella semplice esecuzione dell'azione illecita e a forma libera mentre l'elemento soggettivo consiste nel dolo generico come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma.

Il reato di cui all'art. 615 quater c.p. consiste nel procurarsi abusivamente (ovvero agire per venire a conoscenza in maniera illegittima), riprodurre (ovvero eseguire una copia il più fedele possibile all'originale), diffondere (ovvero mettere a disposizione della collettività generale, attraverso i mezzi di pubblica informazione, la possibilità di percepire la notizia o il dato), comunicare (ovvero trasmettere la notizia o il dato a qualcuno), consegnare (ovvero dare materialmente la cosa a qualcuno) e fornire indicazioni o istruzioni (ovvero trasmettere a taluno informazioni rilevanti relative ad un determinato dato). L'oggetto della condotta delittuosa si riferisce ai codici, parole chiave, o qualunque altro strumento idoneo a permettere al soggetto agente di entrare in sistemi informatici e telematici protetti da sistemi di sicurezza. Il reato può essere commesso da chiunque e si consuma solo se l'azione si svolge nelle modalità indicate dal codice penale. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, consistente nella previsione e volontà dell'azione unitamente al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

La norma di cui all'art. 615 quinquies c.p., invece, sanziona non soltanto le condotte afferenti ai "programmi informatici", ma anche l'utilizzo illecito di "apparecchiature" e "dispositivi" in grado di danneggiare un sistema informatico, ovvero di alterarne il funzionamento. La nuova formulazione della norma amplia nettamente le condotte perseguibili, sanzionando non, solo chi diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma anche chi produce, importa, si procura ovvero riproduce tali software o hardware. Quanto all'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, in quanto il fatto è punibile laddove sia commesso "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale".

Per quanto attiene al delitto di cui all'art. 617 quater c.p., l'interesse tutelato è quello della segretezza e inviolabilità delle comunicazioni e il reato è di mera condotta, a forma vincolata ed è comune potendo essere commesso da chiunque. È previsto il dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e la volontà del fatto tipico previsto dalla norma.

Il reato di "installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche" (art. 617 quinquies c.p.) è commesso da chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Invece, il reato di cui all'art. 635 bis c.p. è commesso da chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui; mentre la fattispecie di cui all'art. 635 ter c.p. è commessa da chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635 quater c.p. disciplina il reato commesso da chi, mediante le condotte di cui al precedente articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento; invece il "danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità" (art. 635 quinquies c.p.) è commesso da chi compie i fatti di cui all'articolo 635-quater al fine di distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Infine, il reato codificato dall'art. 640 quinquies c.p. – di cui all'elenco sopra riportato – è configurabile qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato; mentre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 è punita la condotta di chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Il delitto di estorsione (art. 629 c.p.) punisce chi, mediante violenza o minaccia, costringendo un'altra persona a fare o ad omettere qualcosa, procuri a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno. Si tratta, dunque, di un reato caratterizzato dalla cooperazione della vittima, la quale viene carpirsi dall'agente attraverso la violenza o la minaccia.

**TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO**

| <b>Riferimento Normativo</b>                                                                                                                                                 | <b>Si</b> | <b>No</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Documenti informatici [art. 491-bis c.p.]</b>                                                                                                                             |           | <b>X</b>  |
| <b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico [art. 615-ter c.p.]</b>                                                                                            | <b>X</b>  |           |
| <b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici [art. 615-quater c.p.]</b>                                                        | <b>X</b>  |           |
| <b>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico [art. 615-quinquies c.p.]</b> |           | <b>X</b>  |
| <b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche [art. 617-quater c.p.]</b>                                               |           | <b>X</b>  |

| Riferimento Normativo                                                                                                                             | Si | No |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) |    | X  |
| Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)                                                                  |    | X  |
| Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)                                                  |    | X  |
| Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)                                                                | X  |    |
| Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)              |    | X  |
| Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]                                                                   | X  |    |

### Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

In riferimento alla fattispecie di cui all'art. 24-bis del D.lgs. n. 231/2001 il rischio di verifica dei reati-presupposto in esame è considerato minimo.

Di per sé l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la rigorosa applicazione da parte della società del sistema disciplinare e dei documenti in merito all'uso degli strumenti aziendali (tra cui i dispositivi di telefonia mobile nonché le altre risorse informatiche e telematiche aziendali) è idonea a prevenire la commissione dei reati di cui all'articolo in esame.

Gli unici reati astrattamente ipotizzabili in capo alla società risultano essere quelli di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 640 quinquies e 629 del codice penale.

Nella mappatura del rischio di commissione dei succitati reati vanno sicuramente ricomprese quali aree sensibili tutte quelle che all'interno dell'Organizzazione utilizzano i sistemi informatici dell'Azienda (Settore amministrativo, Risorse Umane).

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

Tra le attività a presidio che la società dovrà mettere in atto al fine di ridurre al minimo la commissione di quei reati si possono individuare i seguenti comportamenti:

Sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica avanzata qualificata dei documenti rilevanti al fine di verificare e impedire eventuali alterazioni del documento stesso;

- Previsione di adeguate procedure di autenticazione per l'accesso ai sistemi informatici di proprietà dell'azienda;
- Inserimento nei contratti di lavoro o di collaborazione a qualsiasi titolo con l'organizzazione di clausole di non divulgazione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici aziendali;



- prevedere la disattivazione delle credenziali di autenticazione dei soggetti non più legati alla Sir Meccanica da rapporti lavorativi o di collaborazione.

È fatto espresso divieto, ai Destinatari del Modello organizzativo, di:

- alterare – anche eventualmente in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio – documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo;
- accedere, senza diritto o autorizzazione o per scopi diversi da quelli per cui sussiste il diritto o l'autorizzazione di accedere al sistema informatico o telematico aziendale o di altri soggetti pubblici o privati;
- intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare illegittimamente o abusivamente apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- detenere o utilizzare codici o parole chiave o software o hardware che consentano di alterare o modificare dati, informazioni, software, hardware di sistemi informatici o telematici, o ne limitino altrimenti le funzionalità;
- utilizzare impropriamente – in difformità dalle norme anche regolamentari – gli strumenti di firma elettronica avanzata qualificata;
- effettuare copie anche informatiche o duplicati non espressamente autorizzati di dati, informazioni, documenti, software e non impiegare in alcuna occasione software potenzialmente dannosi o pericolosi per i sistemi informatici o telematici della Società, né che consentano l'accesso ad aree riservate ove l'accesso stesso non sia stato specificamente autorizzato con indicazione delle modalità e degli scopi dell'accesso e per il tempo strettamente necessario a eseguire le mansioni o attività richieste dall'azienda;
- utilizzare strumenti di qualsiasi natura che consentano in locale o da remoto di intercettare, impedire, interrompere, limitare o comunque alterare le comunicazioni tra persone o sistemi informatici o telematici;
- inviare, comunicare o diffondere in alcun modo informazioni, dati o documenti aziendali senza che ciò sia espressamente previsto contrattualmente.

Con riferimento, inoltre, alle norme in tema di trattamento dei dati personali l'Organizzazione, nell'osservanza del codice della privacy assicura e verifica il rispetto da parte dei responsabili del trattamento e degli incaricati delle norme vigenti assicurando, al contempo, eventi formativi in materia per l'intera Organizzazione.

## ART 24 TER D.LGS. N. 231/2001

### ART 24 TER D.LGS. N. 231/2001

**Delitti di criminalità organizzata** [articolo aggiunto dalla Legge n. 94/2009 e modificato dalla Legge n. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafiosa anche straniera (art. 416 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1 L. n. 62/2014 a decorrere dal 18.4.2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 1 della stessa Legge];
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990) [comma 7 bis aggiunto al D.lgs. n. 202/2016];
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo stesso (L. n. 203/1991);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3, L. n. 110/1975 (art. 407, comma 2 lett. a, n. 5, c.p.p.).

### Considerazioni generali

Ai sensi dell'art. 24-ter in commento la responsabilità dell'ente può derivare, tra l'altro, dai reati associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

Con riferimento ai reati associativi, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti, configurando la fattispecie anche la semplice partecipazione all'associazione criminosa. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti.

Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

L'associazione per delinquere, ad esempio, potrebbe venire in rilievo in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies del codice penale). Ciò impone all'impresa di prestare particolare attenzione alla selezione dei soggetti preposti alla gestione dei propri rifiuti.

Ai sensi dell'art. 416-bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si

avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. In relazione al presente Modello Organizzativo, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte all'interno dall'azienda che rispondano a un interesse o arrechino un oggettivo vantaggio alla stessa.

Si evidenzia, peraltro, che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

La configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex decreto legislativo n. 231/2001 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del pactum sceleris e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto. Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Pertanto, le diverse possibili manifestazioni dei reati presupposto considerati dall'art. 24-ter del decreto, anche laddove di rilievo transnazionale, rendono necessaria una scrupolosa mappatura dei rischi, con particolare riferimento a quello di verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, nonché l'individuazione di adeguati controlli preventivi.

A quest'ultimo proposito, ad esempio, la prevenzione dei delitti previsti dai richiamati articoli 355 e 356 c.p. presuppone il rafforzamento dei controlli nelle aree aziendali che si occupano dell'attività di fornitura pubblica di beni e servizi.

In linea generale, sul piano delle misure volte a prevenire i reati espressione del fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso, è importante in primo luogo riferirsi ai presidi proposti, alla previsione di adeguati flussi informativi verso l'OdV e alle misure idonee a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano le violazioni come ad esempio l'attivazione di una linea telefonica a ciò dedicata.

Nella stessa direzione, si evidenzia che l'adesione delle imprese associate a Confindustria al Protocollo di Legalità siglato il 10 maggio 2010 con il Ministero dell'Interno, e alle s.m.i., comporta l'adozione di misure che sono funzionali ad adeguare alla disciplina del decreto 231 gli assetti di gestione, organizzazione e controllo interno. Infatti, l'impresa aderente al Protocollo si impegna, ad esempio, a ottenere la documentazione antimafia liberatoria riguardante i propri fornitori e a richiedere loro il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e la denuncia dei fenomeni estorsivi subiti. Come previsto dalla Commissione paritetica per la Legalità tali misure preventive, se correttamente implementate e attuate, consentono di prevenire i reati di criminalità organizzata e di quelli affini (ad es. corruzione).

#### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                      | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Associazione per delinquere [art. 416 c.p.]                                                                | X  |    |
| Associazione di tipo mafioso anche straniera [art. 416-bis c.p.] [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] | X  |    |

| Riferimento Normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall' art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]                                                                                                                                                                |    | X  |
| Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | X  |
| Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.lgs. n. 202/2016]                                                                                                                                                                                                                                | X  |    |
| Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)                                                                                                                                                                                                                      | X  |    |
| Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.] | X  |    |

#### Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

Mentre con riferimento specifico alle fattispecie di associazione a delinquere finalizzata allo scambio elettorale politico-mafioso e di sequestro di persona a scopo di estorsione le stesse nella realtà aziendale della Sir Meccanica rappresentano un rischio più ipotetico che concretamente realizzabile, i restanti reati associativi indicati nell'elenco di cui sopra risultano astrattamente ipotizzabili e configurabili in capo alla Società, in considerazione dell'attività imprenditoriale esercitata ed anche a causa del risaputo difficile territorio calabrese in cui essa opera, caratterizzato dalla pervasiva presenza di organizzazioni 'ndranghetiste.

Stante la parziale applicabilità delle fattispecie delittuose di cui sopra, all'interno dell'Organizzazione le aree sensibili risultano essere quelle relative all'assunzione del personale e dei collaboratori, agli scambi economici con fornitori e clienti della società, alla gestione dei flussi finanziari e degli investimenti.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (quali ad esempio modifiche sociali o di business).

Al fine di ridurre al minimo la commissione dei reati-presupposto, le attività a presidio consistono – oltre che nel rigido rispetto del Codice Etico quale documento allegato al presente Modello Organizzativo – anche in una serie di attività qui di seguito indicate: **1-** attenta selezione del personale, richiedendo ai neoassunti la presentazione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, nonché della dichiarazione antimafia; **2-** nella selezione dei fornitori, dei partner commerciali e

dei collaboratori esterni impegnare gli stessi a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei propri dipendenti, nonché altra dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante l'assenza di provvedimenti a loro capo per i reati di cui all'art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001; **3-** prevedere, nei contratti con fornitori, partner e collaboratori esterni, l'inserimento di una clausola risolutiva espressa per il caso in cui siano raggiunti da interdittiva antimafia o nel caso non vengano rispettati gli oneri di cui al precedente punto 2-; **4-** prediligere nella scelta dei fornitori quelli in possesso di rating di legalità o comunque inseriti nella white-list della Prefettura; **5-** rotazione periodica del personale addetto alle aree e/o settori sensibili; **6-** controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali; **7-** articolato sistema di deleghe e procure che individui con certezza compiti e responsabilità dei soggetti delegati.

## ART. 25 D.LGS. N. 231/2001

---

### ART. 25 D.LGS. N. 231/2001

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio** [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020].

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019];
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019];
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019];
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020].

### Considerazioni generali

I reati oggetto dell'articolo in esame sono stati profondamente innovati a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione introdotte dalla L. n. 190/2012, nonché dalla L. 27 maggio 2015, n. 69. Tutte le fattispecie criminose indicate dall'art. 25 rientrano nell'alveo dei reati-presupposto anche qualora i delitti siano stati commessi da incaricati di pubblico servizio o dai soggetti indicati dall'art. 322-bis c.p.

L'analisi dei reati contro la P.A. presuppone, innanzitutto, una chiara definizione dei termini di Pubblica Amministrazione (P.A.), Pubblico Ufficiale (P.U.) e Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.). Per P.A. si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni) ed enti di diritto privato (organismi di diritto pubblico, concessioni, amministrazioni aggiudicatrici, società pubbliche) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. L'art. 22, comma 1, lettera e) della L. n. 241/1990 ha ridefinito il

concetto di P.A. ricomprendendo *"tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"*. La nozione di P.U. è fornita direttamente dal legislatore all'art. 357 c.p. che identifica il pubblico ufficiale in *"chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*, specificando che *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi"*. L'art. 358 c.p. qualifica incaricato di pubblico servizio tutti coloro i quali *"a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*, intendendosi per tale *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dallo svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*. Si intendono, infine, attività di pubblico servizio: a) le attività di produzione dei beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica; b) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza ed assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o convenzione.

Il reato di concussione è disciplinato all'art. 317 c.p. e si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto in quanto potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Quanto ai reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio), essi si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per esercitare la sua funzione, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato, peraltro, si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Ai sensi dell'art. 319 bis c.p. poi la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

La corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

L'ipotesi delittuosa disciplinata dall'art. 319 quater c.p. è quella dell'induzione indebita a dare o promettere utilità e punisce la condotta dei soggetti apicali o dei soggetti subordinati che siano indotti a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Inoltre, l'art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) estende le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio; mentre l'art. 321 c.p. stabilisce che le pene di cui al primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 46 318 e 319 c.p., si applicano anche a



chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

L'istigazione alla corruzione ([art. 322 c.p.](#)) si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

Il reato di traffico di influenze illecite ex [art. 346 bis c.p.](#) potrà verificarsi in tutte quelle attività che pongono in relazione due soggetti privati, uno dei quali funge da intermediario "illecito verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (con cui vanta relazioni esistenti o asserite) in cambio di un interesse o vantaggio.

Sempre con riferimento al catalogo dei reati-presupposto elencati all'art. 25 D.lgs. n. 231/2001, è sancita l'applicabilità degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, comma 3 e 4, c.p., ai membri delle Istituzioni Comunitarie Europee, ai funzionari delle stesse, nonché alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio, nonché ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parti del Trattato istitutivo della Corte stessa, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti della medesima, ai membri e agli addetti ad enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale (co. 1); tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali quando esercitano funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi (co. 3).

Inoltre, la norma in commento sancisce l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 319 quater, comma 2, 321 e 322, co. 1 e 2, c.p., anche laddove il denaro o la diversa utilità siano offerti o promessi alle persone di cui al primo comma (co. 2, n. 1), ovvero a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati Esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria (co. 2, n. 2).

Infine, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 231/01, come integrato ai sensi del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente il peculato, il peculato mediante profitto dell'errore altrui e l'abuso d'ufficio quando il fatto commesso offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Tali reati sono previsti e puniti dagli [artt. 314, 316 e 323 del c.p.](#) e consistono rispettivamente: 1- quanto al peculato (art. 314 c.p.), nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; 2- quanto al peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità; 3- quanto all'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), è il reato di che si configura quando, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X  |    |
| Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X  |    |
| Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X  |    |
| Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X  |    |
| Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X  |    |
| Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]                                                                                                                                                                                                                                                                   | X  |    |
| Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X  |    |
| Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X  |    |
| Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X  |    |
| Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019] | X  |    |
| Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X  |    |
| Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X  |    |
| Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X  |    |
| Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X  |    |

### Motivazioni circa l'applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

In tal senso, la Società è in contatto con la Pubblica Amministrazione in quanto ad essa si rivolge per ottenere autorizzazioni, concessioni o qualsivoglia atto amministrativo o comunque concludere contratti per lo svolgimento della propria attività aziendale. Risulta, pertanto, di tutta evidenza l'esposizio-

ne dell'azienda alla potenziale commissione in toto dei suddetti reati-presupposto con conseguente necessità di individuare protocolli comportamentali finalizzati a regolamentare i comportamenti in modo da prevenire condotte illecite di tali specie.

Le principali aree sensibili risultano essere: 1- la Direzione Generale; 2- i responsabili di Amministrazione e Controllo; 3- il Settore legale; 4- il Settore Acquisti; 5- le Risorse Umane; 6- i Responsabili Procedimento.

In base a tali settori, poi, saranno soggette a mappatura: a) le attività relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze, concessioni autorizzazioni etc.; b) la gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio in caso di verifiche/ispezioni inerenti la sicurezza sul lavoro, la fiscalità etc.; c) l'assunzione e la gestione del personale.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche nella compagine sociale e di business).

Stante la mappatura di cui sopra e al fine di ridurre al minimo la commissione dei reati-presupposto, le attività a presidio – oltre al rispetto delle regole relative alla separazione delle attività di chi autorizza chi controlla e chi esegue una determinata operazione con la Pubblica Amministrazione, nonché il rispetto del principio di tracciabilità di tutte le attività poste in essere con la medesima P.A. – considereranno innanzitutto nel prevedere l'espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano integrare anche potenzialmente le fattispecie delittuose di cui sopra, evitando qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.

Tutti i destinatari del Mod 231, inoltre, sono tenuti a osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività istituzionale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione, instaurando qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: 1- effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari; 2- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto; 3- effettuare pagamenti in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere; 4- nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate; 5- nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati, sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri e omettere informazioni dovute; 6- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) – contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso; 7- è altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

I rapporti con la P.A. devono essere intrattenuti e gestiti esclusivamente dai responsabili a ciò preposti o da altre persone incaricate e l'incarico deve altresì contenere indicazioni precise in merito all'oggetto e al settore di competenza della P.A. In merito alle competenze e responsabilità si evidenzia che la società si è dotata di un sistema di deleghe con indicazione precisa dei soggetti e dei "limiti" entro cui

ogni delegato può avere rapporti con pubblici ufficiali (anche in occasione, ad esempio, di eventuali verifiche interne). In merito, invece, alle richieste di acquisto, queste vanno indirizzate all'ufficio competente che ne valuterà il costo nell'ambito del budget ed individuerà il fornitore. Le richieste dovranno riportare le specifiche tecniche, i dati e le informazioni necessarie per il processo di acquisizione. Ciascun dirigente di area riveste il ruolo di responsabile per tutte le richieste inerenti la propria area.

## ART. 25 BIS D.LGS. N. 231/2001

---

### ART. 25 BIS D.LGS. N. 231/2001

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016]

Rientrano in tale categoria, i seguenti reati:

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

### Considerazioni generali

Il reato di alterazione di monete di cui all'[art. 454 c.p.](#) ha come presupposto l'esistenza di una moneta genuina e la sua circolazione legale, e consiste, attraverso la manomissione, in una modificazione della sostanza o delle caratteristiche formali della moneta, tale da alterarne il valore. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dirigenti di una società procedono ad alterare delle banconote, al fine di attribuire alle stesse l'apparenza di un valore superiore, per ottenere un vantaggio per l'ente stesso.

Mentre, invece, per falsificazione (ex art. 453 c.p.) generalmente s'intende la formazione integrale della cosa imitata, con notevole grado di fedeltà. Sia nella fattispecie di cui all'art. 453 c.p., che in quella di cui all'art. 454 c.p., il legislatore ha inteso punire sia il soggetto che pone in essere la contraffazione o l'alterazione, sia colui che, in concerto, mette in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate, sia colui che, al fine di metterle in circolazione, le procura presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate o presso un suo intermediario. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, un dirigente di un ente produce banconote false, al fine di ottenere un vantaggio per l'ente stesso.

La fattispecie criminosa di cui all'art. 455 c.p. si sostanzia in una vera e propria forma di ricettazione.

L'elemento psicologico del reato in questione consiste nella coscienza e volontà di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede. Pertanto, il dolo può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banconota. Tra gli elementi da valorizzare, in particolare, vi sono: a) il numero ed il valore delle false monete detenute; b) il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse; c) lo scopo della conservazione e della mancata consegna all'autorità. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dipendenti di un ente introducono nel territorio dello Stato, al fine di metterle in circolazione, banconote false, con la consapevolezza della falsità.

La ratio del reato di cui all'[art. 457 c.p.](#) (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) è quella di punire meno severamente l'ipotesi in cui un soggetto spenda monete di cui ha appreso successivamente la falsità. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, il dipendente di un ente detiene monete contraffatte ricevute in buona fede, al fine di metterle in circolazione.

Il delitto di falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in vendita di valori di bollo falsificati ([art. 459 c.p.](#)) richiama le norme aventi ad oggetto le ipotesi di falsità nummaria, che vengono qui estese anche ai valori bollati. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, un dipendente di una società falsifica una marca da bollo, anche senza farne uso, al fine di ottenere un vantaggio per la società stessa.

La norma di cui all'[art. 460 c.p.](#), che disciplina il reato di contraffazione di carta filigrana in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, punisce una condotta meramente preparatoria, giudicata dal legislatore penalmente rilevante in relazione alla sua pericolosità intrinseca. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, il dirigente di un'azienda contraffà illegalmente carta filigranata, al fine di ottenere un vantaggio per l'azienda stessa.

Il reato di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata ([art. 461 c.p.](#)) è un reato di pericolo, posto in essere con la consapevolezza dell'idoneità delle filigrane o degli altri strumenti di falsificazione. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, un dirigente di un ente pone in fabbricazione degli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza delle banconote (filigrana).

Quanto all'[art. 464 c.p.](#), cioè il delitto rubricato "uso di valori di bollo contraffatti o alterati" punisce la condotta di chi, non essendo concorso nella falsificazione dei valori bollati, ne faccia uso in conformità alla loro naturale destinazione per trarne profitto. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, il dirigente di un ente, consapevolmente, utilizza una contraffatta imposta di bollo su determinati atti giuridici, al fine di ottenere un risparmio per l'ente.

L'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'[art. 473 c.p.](#) è la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori. L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dipendenti di un ente procedono alla contraffazione di un marchio o di un segno distintivo che sia già stato brevettato nelle forme di legge.

L'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'[art. 474 c.p.](#) è la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Trattasi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno. Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, i dirigenti di un ente introducono nel territorio dello Stato prodotti con un marchio celebre contraffatto, per ottenere un vantaggio per l'ente stesso.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                                                                     | Si | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Alterazione di monete [art. 454 c.p.]                                                                                                                     |    | X  |
| Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate [art. 453 c.p.]                                     |    | X  |
| Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate [art. 455 c.p.]                                                                |    | X  |
| Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede [art. 457 c.p.]                                                                                     |    | X  |
| Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati [art. 459 c.p.]  | X  |    |
| Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo [art. 460 c.p.]                         |    | X  |
| Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata [art. 461 c.p.] |    | X  |
| Uso di valori di bollo contraffatti o alterati [art. 464 c.p.]                                                                                            | X  |    |
| Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni [art. 473 c.p.]                                      | X  |    |
| Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi [art. 474 c.p.]                                                                          | X  |    |

#### Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

Dall'analisi dell'oggetto sociale si evince che possano configurarsi in capo all'Organizzazione le fattispecie criminose di cui alla tabella sopra richiamata. In particolare, utilizzando prodotti con marchi anche internazionali la Sir Meccanica si trova esposta a reati di contraffazione commessi allo scopo di ottenere un vantaggio per sé stessa.

Di converso, i reati aventi ad oggetto l'uso di monete e banconote filigranate non risultano neanche astrattamente applicabili alla Società nella misura in cui la stessa, nei rapporti verso l'esterno, utilizza esclusivamente modalità di pagamento mediante bonifici bancari e senza utilizzo di denaro contante.

Stante la seppur parziale applicazione dei reati-presupposto sopra elencati occorre, pertanto, procedere ad una compiuta mappatura delle aree sensibili nelle quali vi rientra: 1- la gestione delle transazioni finanziarie (incassi e pagamenti); 2- la gestione circa l'emissione, contabilizzazione, archiviazione e tenuta sottocontrollo delle fatture e delle note di credito; 3- la gestione dei procedimenti di apertura e/o chiusura di conti correnti; 4- la gestione delle operazioni di cassa, la registrazione degli incassi e dei pagamenti nella contabilità generale; 5- la gestione in generale delle forniture di prodotti aventi marchio registrato.



Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche nella compagine sociale e di business).

Stante la mappatura di cui sopra e al fine di ridurre al minimo la commissione dei reati-presupposto, le attività a presidio – oltre al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico – dovranno prevedere il divieto di:

- contraffare, alterare, riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi o semplicemente utilizzare abusivamente marchi, segni distintivi, modelli di utilità o disegni industriali relativi a prodotti, servizi o processi industriali con riferimento ai quali vi sia la possibilità di conoscere l'esistenza di titoli di esclusiva o privativa industriale o intellettuale;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi altrui o che siano contraffatti o alterati;
- vendere, cedere o comunque consegnare un prodotto o un servizio difforme rispetto a quanto concordato contrattualmente ovvero in modo tale da trarre in inganno l'acquirente per quanto riguarda origine, specifiche o altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- richiedere, sollecitare, suggerire a dipendenti e/o collaboratori comportamenti vietati dal Modello;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle le sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere i comportamenti indicati ai precedenti punti sia direttamente, sia per interposta persona.

È, inoltre, fatto sempre divieto in particolare di eseguire incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa. Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente Parte Speciale, occorre che, compatibilmente con le risorse di personale, i poteri dei soggetti che gestiscono la cassa siano separati rispetto ai poteri dei soggetti preposti a gestire le operazioni bancarie ed in ogni caso, gli organismi di controllo dovranno verificare comunque sempre la regolarità di tutte le operazioni gestendo i flussi finanziari con diligenza e nel rispetto delle normative vigenti.

## ART. 25 BIS 1 D.LGS. N. 231 /2001

---

### ART. 25 BIS 1 D.LGS. N. 231 /2001

**Delitti contro l'industria e il commercio** [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].

Rientrano in tale categoria:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

### Considerazioni generali

L'art. 513 c.p., che disciplina la turbata libertà dell'industria o del commercio, viene annoverato come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica, laddove il bene giuridico tutelato è il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico. Perché possa dirsi integrato il reato di cui all'art. 513 c. p. è necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l'attività stessa attraverso l'uso di violenza sulle cose (che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione) o attraverso il ricorso ad atti di concorrenza sleale (così come individuati all'art 2598 c.c. quali ad esempio pubblicità ingannevole o pubblicità denigratoria o uso di altrui marchi registrati, boicottaggio, etc.).

Il reato previsto dall'**art. 513-bis c.p.** (illecita concorrenza con minaccia o violenza) mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 513 bis c.p., collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale.

Il delitto di cui all'art. 514 c.p. disciplina il reato di frodi contro le industrie nazionali e tutela l'ordine economico e, più in particolare, la produzione nazionale. Ai fini della configurabilità di detto reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale) e la condotta integrante la fattispecie in oggetto consiste nella messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) è configurabile quando l'acquirente riceva una cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto, e tende a tutelare il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi. Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nella consegna di una cosa mobile per un'altra e nella consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita. La giurisprudenza peraltro ha più volte ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'art. 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Il reato di cui all'art. 516 c.p. prevede la punibilità della "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", e si configura ponendo in vendita o mettendo altrimenti in commercio sostanze alimentari non genuine. Pertanto, il delitto sussiste sia nel caso in cui l'autore pone in vendita la cosa non genuina, sia nell'ipotesi in cui egli realizzi la consegna del prodotto all'acquirente. Il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale (tale per cui la sostanza alimentare non è genuina se ha subito un'artificiosa alterazione nella sua essenza o nella sua normale composizione), ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Non è richiesto alcun artificio o raggiro, simulazione o dissimulazione da parte del venditore, è solo necessario che le cose siano presentate "come genuine"; il metro di giudizio deve essere quello della legittima aspettativa dell'acquirente. Si ritiene sufficiente la semplice consapevolezza della non genuinità della sostanza da parte del venditore.

La norma di cui all'art. 517 c.p. presuppone che si pongano in vendita o che si mettano in circolazione prodotti industriali o opere dell'ingegno con caratteristiche idonee a trarre in inganno l'acquirente. In tal caso il reato si configura a titolo esemplificativo quando: – la Società mette in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto; – la Società imita semplicemente un marchio o un segno distintivo (anche se non registrato o riconosciuto), purché tale condotta sia idonea a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto; – la Società mette in circolazione prodotti con nomi, marchi, segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituiti a quelli originari e quindi idonei ad indurre in inganno l'acquirente; – la Società, riproducendo una figura o un personaggio di fantasia di per sé costituente marchio o segno distintivo del prodotto (c.d. marchio figurativo), crea, in qualche modo, ai consumatori confusione in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce; – La Società, commissionando l'assemblaggio di un prodotto all'estero per poi commercializzarlo in Italia con la dicitura "made in Italy", integra il reato in esame poiché la stessa società italiana provvede solo alla fornitura dei macchinari per la lavorazione e la confezione del prodotto, al supporto tecnico, alla spedizione all'estero dei prodotti semilavorati. Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci l'apposizione di una scritta o etichetta recante la dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" su un prodotto fabbricato all'estero, anche se per conto di una società produttrice italiana che ne assicuri la qualità, in quanto sicuramente idonea a trarre in inganno il consumatore; – la Società consapevolmente mette in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (ad esempio attraverso attività di liberalità posta in essere dalla Società); – la Società vende consapevolmente prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (ad esempio merce proveniente dall'escussione di una garanzia pignorizia posta successivamente sul mercato dalla Società stessa).

La fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale è il reato disciplinato all'art. 517 ter c.p. e la norma prevede due distinte fattispecie di reato contenute, rispettivamente, nei commi 1 e 2. La prima ha ad oggetto la condotta di chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso,

pur potendo conoscere dell'esistenza del suddetto titolo. La seconda punisce la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni descritti nel comma 1.

Infine, l'art. 517 quater c.p. disciplina la fattispecie della contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari offrendo una tutela specifica nei confronti delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine inerenti ai prodotti agroalimentari. Mentre al primo comma vengono considerate le condotte di contraffazione e alterazione delle stesse, il secondo comma contempla le ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti contenenti indicazioni o denominazioni contraffatte.

#### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                                   | Si | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)                                                        | X  |    |
| Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)                                                          | X  |    |
| Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)                                                                     | X  |    |
| Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)                                                                      | X  |    |
| Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)                                                 |    | X  |
| Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)                                                       | X  |    |
| Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)              | X  |    |
| Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) |    | X  |

#### Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

Si ritiene che alla società, in considerazione dell'attività svolta, risulti configurabile l'applicazione dei reati di cui alla tabella sopra riportata.

In tal senso, le aree sensibili che sono soggette a mappatura risultano essere quelle relative ai seguenti settori dell'organizzazione: **1-** gestione delle operazioni finanziarie e controllo su di esse anche con riferimento alle operazioni di carattere internazionale; **2-** gestione dei rapporti con i fornitori ed il monitoraggio su appalti, e contratti commerciali; **3-** gestione delle attività di comunicazione al pubblico anche con riferimento a quelle attività di marketing che possono influire sul prezzo.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove

categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche nella compagine sociale e di business).

Nell'ambito delle aree e dei processi sopra evidenziati, la società stabilisce le seguenti attività a presidio (alle quali va aggiunto il rispetto del Codice Etico e dei principi di segregazione delle attività, di rispetto delle norme e dei poteri di firma e autorizzativi e a quello della tracciabilità delle operazioni) consistenti: **1-** nel divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; **2-** nel divieto di violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale; **4-** tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne; **5-** effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi (oltre che nei confronti dell'OdV), non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

È pertanto previsto l'obbligo per tutti i destinatari della presente parte speciale: **1-** verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo (inclusi nomi a dominio), che gli stessi non siano già stati registrati, a livello nazionale, internazionale, comunitario; **2-** ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza; **3-** non utilizzare informazioni e processi che siano oggetto di diritti di privativa di terzi, in particolare nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza.

## ART. 25 TER D.LGS. N. 231/2001

---

### ART. 25 TER D.LGS. N. 231/2001

**Reati societari** [articolo così aggiunto dal D.lgs. n. 61/2012, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.lgs. n. 38/2017].

Rientrano in tale categoria:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [art. modificato dalla L. n. 69/2015];
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [art. modificato dalla L. n. 69/2015];
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.) [art. aggiunto dalla L. n. 262/2005];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [art. aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) [art. aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. n. 19/2023).

### Considerazioni generali.

Prima di analizzare nel dettaglio i reati-presupposto di cui all'articolo del Decreto 231 in commento, risulta necessario una doverosa premessa in ordine all'assetto normativo intervenuto nel nostro ordinamento che ha innovato profondamente i reati societari. Inoltre, per quanto riguarda il profilo strettamente sanzionatorio è importante sottolineare che la legge di riforma del risparmio (L. n. 262/2005) ha realizzato un inasprimento generalizzato delle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiandone i relativi importi.

Il decreto legislativo n. 38/17 ha dato attuazione alla legge di delegazione europea 2015, recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea in materia di lotta alla corruzione nel settore privato, prevedendo la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. e introducendo la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.). sono, infine, previste pene accessorie per entrambe le fattispecie e una modifica delle sanzioni in tema di responsabilità ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Nell'analisi della normativa vigente immediatamente applicabile deve necessariamente essere considerato anche il Nuovo Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza introdotto dal D.lgs. n. 14/2019 (entrato in vigore il 16/5/2022) che ha di fatto ridisegnato la materia fallimentare nel nostro Paese.

La normativa in oggetto ha modificato l'approccio alla crisi d'impresa, chiedendo all'imprenditore di dotarsi di idonei strumenti tesi a prevenire uno stato di crisi (o di potenziale insolvenza) ed eventualmente individuare lo strumento migliore tra quelli proposti dal Codice per la risoluzione della crisi in un'ottica di continuità aziendale.

L'art. 375 comma 2 del D.lgs. n. 14 /2019 ha aggiunto un ulteriore comma all'art. 2086 C.C. ai sensi del quale "l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". Ed ancora, l'art. 377 del Codice della Crisi d'Impresa estende l'applicabilità del richiamato art. 2086 C.C. a tutti i tipi di società.

L'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) punisce la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, *"i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore"*. Tale fattispecie sussiste pertanto, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente si discosti da tali criteri consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Le pene previste in tale articolo sono diminuite se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, così come espressamente previsto nel successivo art. 2621 bis c.c.

Come nel caso del precedente articolo, anche il reato di cui all'art. 2622 c.c. è un reato proprio in quanto può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori, mediante l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o in ogni altra comunicazione sociale prevista per legge, diretta ai soci o al pubblico, di fatti non rispondenti al vero – anche qualora si concretizzino in valutazioni – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con lo scopo di ingannare gli stessi soci o il pubblico. Entrambe le fattispecie poi possono essere poste in essere non solo con notizie non veritiere ma anche mediante l'omissione dell'esposizione delle notizie dovute. Le condotte summenzionate devono essere tese a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Per la configurabilità del reato è previsto che la condotta del soggetto agente sia rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Con riferimento specifico alla fattispecie di cui all'art. 2622 c.c., inoltre, si prevede quale ulteriore elemento della fattispecie il danno patrimoniale cagionato a soci o creditori.

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. (impedito controllo), non prevedendo un reato ma esclusivamente



un illecito amministrativo che può essere commesso solo dagli amministratori impedendo le funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali, non rappresenta una possibile fonte di responsabilità dell'ente. Diversa l'ipotesi in cui dalla medesima condotta degli amministratori, che impediscono le funzioni di controllo attribuite a soci e a organi sociali, derivi un danno ai soci così come previsto dal secondo comma del medesimo articolo. È importante osservare come solitamente le condotte punite dall'articolo in questione consistano nell'occultamento della documentazione da parte degli amministratori o la semplice predisposizione di ostacoli o artifici tesi a limitare, rallentare o procurare impedimenti ai summenzionati controlli. Nella fattispecie in questione la condotta criminosa può incidere anche sulla reputazione dell'ente determinando ricadute sull'immagine della società.

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti ([art. 2626 c.c.](#)) si concretizza, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, tale da determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

L'illegale ripartizione degli utili e delle riserve ([art. 2627 c.c.](#)) consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Invece il reato di cui al successivo art. 2628 c.c. si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La fattispecie di cui all'[art. 2629 c.c.](#) si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori. Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall'art. 2503 del codice civile a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Il reato di cui all'art. 2629 bis c.c. è stato introdotto dall'articolo 31 della legge 262/2005 e la condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società. Sono soggetti attivi, l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza, del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e, anche su base consolidata, del d.lgs. 124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). Il reato di formazione fittizia del capitale ([art. 2632 c.c.](#)) può consumarsi quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, oppure qualora vengano sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Al contrario il reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ([art. 2633 c.c.](#)) si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni pertanto un danno ai creditori medesimi.

La condotta prevista dall'[art. 2635 c.c.](#) si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (Corruzione tra privati). A partire dal 2019 inoltre è sanzionata anche l'istigazione alla corruzione ([art. 2635 bis c.c.](#)) che si configura nell'azione di chi offre o promette denaro o altra utilità

non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. Gli stessi soggetti sono considerati responsabili qualora sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato di cui all'art. 2636 c.c. si configura quando il soggetto agente (che secondo la norma può essere chiunque), mediante atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. L'art. 2637 c.c. punisce chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

L'art. 2638 c.c. disciplina il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ecc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Da ultimo va segnalata la norma di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 19/2023 che ha aggiunto tra i reati societari in commento quello relativo alle "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare". È punita la condotta di chi, "al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti". Il certificato preliminare è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

#### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                        | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]                       | X  |    |
| Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)                                                                   | X  |    |
| False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] |    | X  |
| Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)                                                                | X  |    |
| Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)                                                       | X  |    |
| Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)                                           | X  |    |
| Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)               |    | X  |

| Riferimento Normativo                                                                                                             | Si | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)                                                                          | X  |    |
| Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]                            | X  |    |
| Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)                                                                                 | X  |    |
| Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)                                                  | X  |    |
| Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019] | X  |    |
| Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]     | X  |    |
| Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)                                                                                | X  |    |
| Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)                                                                                                      | X  |    |
| Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)                        |    | X  |
| False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. n. 19/2023)                              |    | X  |

### Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

Non essendo una società quotata, in capo all'Organizzazione non saranno neanche astrattamente configurabili una serie di reati-presupposto di cui all'elenco sopra predisposto quali: - false comunicazioni sociali delle società quotate di cui all'art. 2622 c.c.; - aggioaggio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2637; - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ai sensi dell'art. 2638, comma 1 e 2, c.c.; - false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. n. 19/2023)

Alla luce dell'assetto sociale esistente all'interno della Società e considerati i reati societari che potenzialmente potrebbero essere commessi, le aree sensibili saranno così individuate: **1-** funzioni e/o settori aziendali che hanno il compito e la responsabilità di predisporre bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali previste per legge; **2-** funzioni e/o settori aziendali addette al compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati; **3-** funzioni e/o settori aziendali che risultano avere la gestione dei rapporti e delle comunicazioni/informative ai soci; **4-** funzioni e/o settori aziendali che svolgono operazioni sul capitale e sulla destinazione degli utili; **5-** funzioni e/o settori responsabili della verbalizzazioni durante le riunioni dell'assemblea.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche nella compagine sociale e di business).

Una volta individuate le aree a rischio, occorrerà individuare tutte quelle attività a presidio che dovranno essere poste in essere al fine di eliminare la seppur astratta commissione dei reati sopra elencati e descritti.

Tali attività – oltre a prevedere norme di condotta per i destinatari del presente Modello 231 secondo il Codice Etico e oltre a tener conto dei principi di segregazione delle attività, di rispetto delle norme e dei poteri di firma e autorizzativi e a quello della tracciabilità delle operazioni – consisteranno in una serie di obblighi quali: **a)** tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera, completa, chiara e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; **b)** osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; **c)** assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; **d)** offrire la massima collaborazione al fine di predisporre ed eseguire correttamente, e nel rispetto della piena trasparenza, tutte le relative attività, ivi comprese quelle informative; **e)** garantire il corretto svolgimento di tutte le attività di controllo interno e sulla libera manifestazione della volontà dell'assemblea; **f)** garantire la libera assunzione delle decisioni.

E' fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello Organizzativo di: • rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o in altre comunicazioni sociali dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; • omettere dati, informazioni e documenti previsti per legge in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; • non restituire i conferimenti dei soci o liberare questi ultimi dall'obbligo di eseguirli, salvo che tale attività sia resa possibile da una regolare riduzione del capitale; • non ripartire utili non conseguiti o soggetti a riserva di legge; • non eseguire alcuna operazione sul capitale sociale o sull'assetto societario che determini un danno economico ai creditori.

## ART. 25 QUATER D.LG.S. N. 231/2001

---

### ART. 25 QUATER D.LG.S. N. 231/2001

**Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

Rientrano in tale categoria:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 270 bis-1 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018];
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater-1 c.p.) [introdotto dal D.L. n. 7/2015 convertito con modificazioni dalla L. n. 43/2015];
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (l. n. 153/2016, art. 270 quinquies-1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies-2 c.c.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018];
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

## Considerazioni generali

L'art. 25-quater, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 con il quale si è ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York, il 9 dicembre 1999, opera un rinvio generale a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. In base a tale articolo, infatti, costituiscono reato-presupposto tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York. Le fattispecie così richiamate, in modo generico, possono rinvenirsi innanzitutto nel codice penale negli articoli 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (Assistenza agli associati), 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo), 280 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione), 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi), 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo), 414 (Istigazione a delinquere). I reati di terrorismo o con finalità di terrorismo richiedono l'elemento soggettivo del dolo. Al fine di potersi configurare i reati summenzionati – anche sul versante agevolativo – è necessario che il soggetto agente si rappresenti di realizzare, concorrere, partecipare o agevolare (anche mediante un finanziamento economico) un'azione di carattere terroristico.

**TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO**

| <b>Riferimento Normativo</b>                                                                                                                                       | <b>Si</b> | <b>No</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Associazioni sovversive [art. 270 c.p.]                                                                                                                            |           | <b>X</b>  |
| Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico [art. 270 bis c.p.]                                            |           | <b>X</b>  |
| Circostanze aggravanti e attenuanti [art. 270-bis.1 c.p.] [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]                                                                       |           | <b>X</b>  |
| Assistenza agli associati [art. 270 ter c.p.]                                                                                                                      |           | <b>X</b>  |
| Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale [art. 270 quater c.p.]                                                                                |           | <b>X</b>  |
| Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo [art. 270-quater.1] [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015] |           | <b>X</b>  |
| Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale [art. 270 quinques c.p.]                                                                 |           | <b>X</b>  |
| Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo [L. n. 153/2016, art. 270 quinques.1 c.p.]                                                                    |           | <b>X</b>  |
| Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro [art. 270 quinques.2 c.p.]                                                                                     |           | <b>X</b>  |
| Condotte con finalità di terrorismo [art. 270 sexies c.p.]                                                                                                         |           | <b>X</b>  |
| Attentato per finalità terroristiche o di eversione [art. 280 c.p.]                                                                                                |           | <b>X</b>  |
| Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi [art. 280 bis c.p.]                                                                                           |           | <b>X</b>  |

| Riferimento Normativo                                                                         | Si | No |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)                                               |    | X  |
| Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)                 |    | X  |
| Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]             |    | X  |
| Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) |    | X  |
| Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)                                        |    | X  |
| Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)                                   |    | X  |
| Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)                                     |    | X  |
| Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)                     |    | X  |
| Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)              |    | X  |
| Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)                           |    | X  |
| Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)                                                             |    | X  |
| Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)                                               |    | X  |
| Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)                                          |    | X  |

#### Motivazione circa la non applicabilità

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

Il particolare oggetto sociale dell'azienda comporta un rischio di commissione dei reati-presupposto di cui al precedente elenco solo ipotetico ed in ogni caso l'Organizzazione adotta sistemi preventivi quali:

- Specifica previsione del codice etico;
- Diffusione del codice etico verso tutti i dipendenti;
- Programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle aree a rischio;
- Controllo dei flussi finanziari aziendali;
- Controllo della documentazione aziendale.



## ART. 25 QUATER-1 D.LGS. N. 231/2001

### ART. 25 QUATER-1 D.LGS. N. 231/2001

**Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

Rientrano in tale categoria:

- Pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

### Considerazioni generali

La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

Inoltre, se l'ente interessato è un ente privato accreditato, è disposta la revoca dell'accreditamento. Infine, si prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato (art. 16, co. 3, Decreto 231).

### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                       | Si | No |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [art. 583-bis c.p.] |    | X  |

### Motivazione circa la non applicabilità

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

L'Azienda non risulta essere una società che opera nel settore sanitario e/o del volontariato e, in ogni caso, nel proprio oggetto sociale non è menzionata la possibilità di avvio dei predetti settori.

Di conseguenza la Società non presenta, in relazione alla predetta fattispecie di reato, profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Al riguardo si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi e agli obblighi comportamentali contenuti nella predetta Parte Generale e nel Codice Etico.

## ART. 25 QUINQUIES D.LGS. N. 231/2001

### ART. 25 QUINQUIES D.LGS. N. 231/2001

**Delitti contro la personalità individuale** [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

Rientrano in tale categoria:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021];
- Pornografia virtuale (art. 600 quater-1 c.p.) [aggiunto dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. n. 21/2018];
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) [modificato dalla L. n. 238/2021].

### Considerazioni generali

La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale. L'art. 25-quinquies è stato, nel corso degli anni, integrato dalla Legge n. 38/2006 relativa alle *"disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"*, che ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, prevedendo anche le nuove ipotesi di pedopornografia virtuale. Ulteriori interventi normativi in materia si rinvencono nella L. n. 108/2010, nella L. n. 172/2012 oltreché nei d.lgs. n. 24/2014 e n. 39/2014.

La nuova figura delittuosa di cui all'art. 600 c.p. si può ricondurre a tre diverse ipotesi: a) esercizio su una persona di poteri analoghi a quelli di proprietà su una cosa (il concetto di schiavitù è quello delineato dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926, recepita dal R.D. 1723/1928); b) riduzione di una persona in uno stato di soggezione continua con imposizione di prestazioni lavorative, sessuali o che riguardano il suo sfruttamento; c) mantenimento di una persona nello stato di soggezione continua con imposizione di prestazioni lavorative, sessuali o che riguardano il suo sfruttamento.

L'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato in esame è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di ridurre la vittima ad una cosa con la consapevolezza di trarre profitto da essa.

Il reato di prostituzione minorile, di cui all'art. 600 bis c.p. ha subito profonde modifiche con la L. n.

172/2012 (entrata in vigore il 23 ottobre 2012) che ha recepito la Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Le fattispecie descritte, previste e punite dalla norma in esame si possono distinguere da un lato con l'attività di chi recluti, induca, favorreggi, sfrutti, gestisca, organizzi e controlli la prostituzione di minorenni e, dall'altro, con la condotta di chi compia atti sessuali con minorenne verso il corrispettivo di denaro o altra utilità. L'oggetto giuridico tutelato dalla norma in esame è quello della libertà psico-fisica del minore. Si tratta di reato comune che può essere posto in essere da chiunque e il dolo richiesto è generico. Ovviamente il colpevole del reato in esame non potrà in ogni caso invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Anche il reato di cui all'art. 600 ter c.p. ha subito le recenti modifiche della L. n. 172/2012 e prevede diverse figure criminose. Si tratta di reati comuni e il bene giuridico tutelato è, anche in tale ipotesi, quello della libertà psicofisica del minore. La giurisprudenza ha costantemente affermato che il delitto di pornografia minorile è configurabile nel caso in cui il materiale pornografico ritragga o rappresenti un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita. Il legislatore del 2012 ha, con l'ultimo comma dell'articolo in esame specificato che per pornografia minorile *"si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali"*.

Le condotte descritte nell'art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico) riguardano le ipotesi in cui taluno (il reato è comune) si procuri del materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale dei minori e lo detenga consapevolmente. La norma contiene una clausola di sussidiarietà espressa in quanto, a titolo esemplificativo, le condotte di detenzione di materiale pedopornografico a seguito della sua realizzazione materiale vengono perseguiti, unicamente, in virtù del precedente art. 600 ter c.p. rappresentando la successiva detenzione un post-factum non punibile.

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (art. 600 quater-1. c.p.). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. L'ipotesi di reato prevista all'art. 600 quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Il reato di cui all'art. 601 c.p., rubricato *"tratta di persone"*, si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui al precedente art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. L'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Secondo il dettato dell'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del pre-

sente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Infine, l'art. 609 undecies c.p. si configura il reato di adescamento di minorenni quando il soggetto agente allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici; intendendosi per adescamento qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

#### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)                                   | X  |    |
| Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)                                                           |    | X  |
| Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)                                                             |    | X  |
| Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)                                               |    | X  |
| Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]      |    | X  |
| Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) |    | X  |
| Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]                                    |    | X  |
| Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)                                                    |    | X  |
| Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)                               | X  |    |
| Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)                                                    |    | X  |

#### Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi

minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

La specifica attività aziendale svolta dalla società, pertanto, comporta la non applicazione dei reati-presupposto sopra elencati relativi allo sfruttamento della prostituzione minorile, anche per via telematica, o alla tratta, all'alienazione o all'acquisto di schiavi (secondo le forme delittuose previste e punite dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater-1, 600 quinquies, 601, 602 e 609 undecies c.p.).

Di converso, rimangono astrattamente ipotizzabili in capo alla Società di reati di cui agli artt. 600 e 603 bis c.p., per i quali occorrerà effettuare una mappatura del rischio.

In particolare, quanto alle aree sensibili riguarderanno i settori relativi alla: **1-** gestione risorse umane; **2-** gestione servizi e forniture; **3-** gestione dei rapporti con i collaboratori esterni; **4-** gestione dei contratti di appalto, somministrazione o distacco; **5-** gestione delle attività e dei contratti di sponsorizzazione.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Di conseguenza, le attività a presidio consistono in una serie di obblighi e oneri a carico della Società, che si aggiungono al rispetto del Codice Etico e dei principi di segregazione delle attività, di rispetto delle norme e dei poteri di firma e autorizzativi e a quello della tracciabilità delle operazioni.

In particolare, nella selezione, assunzione, impiego e gestione amministrativa del personale è necessaria la definizione di un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno, con individuazione dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e del relativo livello di retribuzione in linea con la quantità e qualità della prestazione lavorativa richiesta e facendo riferimento a quanto previsto dai CCNL con riferimento anche alle tabelle retributive.

Inoltre, sempre nel processo di selezione del personale bisogna prevedere: **a)** il divieto di selezionare minori in età non lavorativa; **b)** la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; **c)** la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato; **d)** la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito.

L'Organizzazione adotta, poi, un processo di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di commissione di reati-presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la Società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali, al mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità).

Nell'ipotesi di lavoratori assunti mediante il ricorso ad agenzie interinali/somministrazione di lavoro, saranno inserite clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno in caso di cittadini di Paesi extracomunitari e riguardanti il rispetto, in linea con le disposizioni di legge applicabili e/o comunque con le best practice di riferimento, delle condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nella selezione dei fornitori di beni, servizi ed opere intellettuali, comprendente le fasi di negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti, sarà prevista l'adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano, tra l'altro, il rispetto dei requisiti per la verifica preventiva, l'accreditamento e/o la qualifica, inclusi i seguenti: • le caratteristiche tecnico professionali, gestionali e di onorabilità;

- gli aspetti etici, di sostenibilità (compreso il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance;
- gli aspetti connessi con le normative interne ed esterne in materia HSE-Q (Health, Safety, Environment, Quality), ove applicabili, e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria;
- i criteri e le modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza prospettabili e, qualora questa appaia anormalmente bassa, l'esame delle giustificazioni scritte e della relativa documentazione a corredo richiesta all'offerente;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti. Nella selezione di terze parti, saranno adottati uno o più strumenti normativi che prevedano, tra l'altro, le modalità di svolgimento e la formalizzazione, con l'eventuale coinvolgimento delle funzioni competenti, di una due diligence e verifica preventiva sulla terza parte in relazione alle caratteristiche tecnico professionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità (incluso il rispetto della disciplina sulla tutela dei diritti umani), di compliance e, per quanto opportuno, rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria. Sempre nella fase di selezione potrà essere prevista la possibilità di svolgere, in presenza di specifici indicatori di rischio, attività di verifica e audit sul rispetto di quanto contenuto nelle clausole contrattuali sopra riportate, con identificazione della funzione e/o dell'unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione dei ruoli e dei compiti assegnati.

## ART. 25 SEXIES D.LGS. N. 231/2001

### ART. 25 SEXIES D.LGS. N. 231/2001

**Reati di abuso di mercato** [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

Rientrano in tale categoria i seguenti reati:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184);
- Manipolazione di mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.lgs. n. 107/2018].

### Considerazioni generali.

In data 16 aprile 2014, sono stati emanati il regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation-MAR) e la direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive-MAD II). Il MAR ha lo scopo d'istituire un quadro sanzionatorio amministrativo in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato) e d'introdurre una serie di misure per prevenire gli abusi di mercato, al fine di garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'UE e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati. Il MAR punta ad una riformulazione organica della disciplina comunitaria in materia di abusi di mercato con particolare riferimento: • All'abuso di informazioni privilegiate (insider trading); • Alla manipolazione del mercato. L'ordinamento italiano ha optato per il doppio binario sanzionatorio, ossia l'impiego sistematico e congiunto dello strumento penale e di quello amministrativo, impianto che è stato mantenuto anche dal legislatore nella riforma del TUF.

Tale sistema sanzionatorio è stato definito dalla legge n. 62/2005 (Legge Comunitaria per il 2004) che ha recepito la direttiva MAD I e prevede sanzioni amministrative a carico sia della persona fisica che della società per illeciti amministrativi, nonché sanzioni penali a carico della persona fisica e sanzioni amministrative a carico della società, nel caso in cui l'illecito assuma rilevanza penale. La Legge Comunitaria per il 2004 è intervenuta sia sul Codice Civile che sul Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (D. lgs. n. 58/1998, cd. TUF). Inoltre, l'art. 9 della suddetta legge ha introdotto l'art. 25-sexies nel decreto n. 231/2001, estendendo l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti anche alle condotte di abuso di mercato.

Con riferimento al Codice Civile, è stato modificato l'art. 2637 che, mentre prima sanzionava il reato di agiotaggio commesso in relazione a strumenti finanziari quotati e non quotati, oggi si applica ai soli casi di agiotaggio posti in essere rispetto a "strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato". Nel caso di strumenti finanziari quotati si applicano, invece, le norme del TUF. I comportamenti rilevanti sono contenuti nella Comunicazione Consob che, a sua volta, si rifà al documento "Market Abuse Directive".

### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                    | Si | No |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Abuso di informazioni privilegiate [art. 184 D. Lgs. n. 58/1998]                         |    | X  |
| Manipolazione del mercato [art. 185 D. Lgs. n. 58/1998] [modificato dal D.Lgs. 107/2018] |    | X  |

**Motivazione circa la non applicabilità**

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

L'Organizzazione, pertanto, non risulta essere una società che opera, a vario titolo, nel complesso campo della produzione di beni e/o prestazione di servizi rientranti in attività tipiche di intermediazione finanziaria e d'investimento in partecipazioni. Pertanto, la tipologia di reati indicati nel precedente elenco non è applicabile alla realtà aziendale.



## ART 25 SEPTIES D.LGS. N. 231/2001

---

### ART 25 SEPTIES D.LGS. N. 231/2001

**Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato dalla L. n. 3/2018]

Rientrano in tale categoria:

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

### Considerazioni generali

Il presente articolo è stato aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) con il quale sono state modificate le sanzioni pecuniarie e interdittive e sono state definite, con l'art. 30, le modalità per la predisposizione e attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a sollevare l'ente dalla responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 per quanto riguarda la materia della salute e sicurezza sul lavoro. L'art. 30 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro prescrive che il Modello 231 contempli l'adempimento degli obblighi relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

La legge n. 123/2007 ha per la prima volta previsto – con l'art. 25-septies – la responsabilità dell'ente in dipendenza di un reato colposo. L'articolo 25 septies, in particolare, prevede tre distinte ipotesi di potenziale responsabilità dell'ente: 1) ipotesi di omicidio colposo cagionato nella situazione in cui il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione né elaborato il conseguente documento di valutazione dei rischi (DVR) nei casi espressamente previsti dal secondo comma dell'art. 55, comma secondo, del d.lgs. 81/2008; 2) ipotesi di omicidio colposo cagionato in ipotesi differenti da quelle descritte al

punto che precede ma, comunque, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 3) ipotesi di lesioni colpose cagionate a causa della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'elemento soggettivo richiesto dalle norme in esame è quello della colpa consistente nell'aver cagionato l'evento dannoso in conseguenza della imprudenza, imperizia o negligenza nell'applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (non solamente quelle previste dalle norme speciali ma anche quelle già previste dal codice civile). Tale circostanza impone un necessario coordinamento con l'art. 5 del decreto 231, in base al quale il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente è subordinato all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente.

Inoltre, così come osservato anche dalle linee guida di Confindustria, l'articolo in questione pone dei problemi interpretativi relativamente alla possibilità di combinare l'efficacia esimente di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01, e rappresentata dalla elusione fraudolenta del modello organizzativo, con la condotta colposa prevista dai reati presupposto richiamati dall'art. 25 septies. Entrambi questi elementi paiono porsi in insanabile contrasto tra di loro dal momento che una condotta colposa non può essere commessa in esecuzione di un particolare disegno criminoso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo. Per tale motivo si ritiene, in dottrina e giurisprudenza, che l'interpretazione da adottarsi in questa ipotesi sia quella che consenta di prescindere dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo e, invece, si soffermi sulla intenzionalità della condotta (piuttosto che l'evento colposamente determinato) tesa a violare le norme e le procedure interne preposte ad elidere la commissione degli illeciti in questione.

Vi sarebbe, in sostanza, la necessità di ricorrere (considerando anche il fatto che gli artt. 589 e 590 c.p. sono caratterizzati dall'aggravante della negligenza inosservanza delle norme antinfortunistiche) al concetto di colpa cosciente, ossia quella forma di colpa al confine in cui l'evento (ascrivibile a qualsiasi soggetto su cui incomba l'obbligo di osservare le norme di prevenzione e protezione, ossia, datori di lavoro, dirigenti, preposti, destinatari di deleghe di funzioni e ogni singolo lavoratore) anche se preveduto e, in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline. Elemento essenziale delle forme di responsabilità è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili.

Occorre, inoltre, osservare che non è pensabile che l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose, gravi o gravissime, possano costituire di per sé, immediatamente, un interesse o un vantaggio per l'ente. Il presupposto della responsabilità dell'ente, allora, dovrà essere valutato considerando se la condotta colposa (che ha determinato la morte o le lesioni) sia stata determinata o meno da scelte rientranti nella sfera d'interesse dell'ente o se abbia determinato un beneficio a quest'ultimo. In tal senso, quindi, potrà ritenersi che gli eventi di cui sopra possano aver determinato un vantaggio per l'ente che sia derivato dalla mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione. È proprio tale mancata adozione che può essere qualificata come "risparmio di costi" per l'ente e, di conseguenza, il fondamento per la sua responsabilità. Allo stesso modo potranno rappresentare un vantaggio per l'ente il risparmio sui presidi di sicurezza sul lavoro, l'aver voluto accelerare i tempi di lavoro determinato un vulnus all'apparato di protezione del lavoratore. Nel caso in cui, invece, l'ente abbia appreso tutte le misure previste per legge in tema di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui, ad esempio, vi sia stata una qualche tolleranza circa il non uso da parte degli strumenti di prevenzione in dotazione consente certamente di affermare la responsabilità penale della persona fisica ma non (e anzi è da escludersi) quella dell'ente mancando, in questo caso, sia un interesse che un vantaggio per l'ente stesso.

Occorre, quindi, che l'ente abbia violato, consapevolmente, le norme di sicurezza e a tali violazioni siano conseguite la morte o le lesioni, con la conseguenza che la responsabilità da reato dell'ente andrà esclusa in tutti i casi in cui l'operazione produttiva dell'evento lesivo non abbia comportato alcun vantaggio (né in termini di risparmio di costi né in termini di incremento nella velocità di esecuzione delle prestazioni, né in termine di aumento della produttività). Oltretutto, il datore di lavoro che abbia

adempito agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia ex art. 2087 c.c. che ai sensi del d.lgs. 81/2008), è responsabile del solo evento dannoso che, verificatosi durante l'attività lavorativa, abbia un nesso causale con lo svolgimento della medesima attività lavorativa. La giurisprudenza prevede, al riguardo, una interruzione del nesso di causalità ogni qualvolta la condotta del lavoratore debba essere ritenuta abnorme, ossia esorbitante e imprevedibile e che, perciò, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Devono, pertanto, ritenersi esclusi dal campo di applicazione della norma in esame gli infortuni derivanti dalla sussistenza di un rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario, sia pure imprudente, per soddisfare esigenze meramente personali. Al riguardo si precisa che l'elemento essenziale, comune alle ipotesi di responsabilità del datore di lavoro (anche ai fini dell'applicabilità del presente articolo) è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche (art. 3, comma 1, lett. b, del d.lgs. 81/2008). Sull'argomento è intervenuta anche la sentenza della Corte Costituzionale (sent. n. 312/1996) secondo la quale tali misure corrispondono a quelle *"che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive"*.

Ulteriormente argomentando, la Cassazione (sent. 14 giugno 2016, n. 24697 e anche sent. 20 luglio 2016, n. 31210), a proposito di un'ipotesi di lesioni personali e omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha previsto che agli effetti dell'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 l'interesse o il vantaggio vanno letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale. La stessa sentenza ha precisato, inoltre, che nei reati colposi d'evento il finalismo della condotta previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

#### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                     | Si | No |
|-------------------------------------------|----|----|
| Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) | X  |    |
| Omicidio colposo (art. 589 c.p.)          | X  |    |

#### Motivazione circa l'applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

Alla società saranno astrattamente ipotizzabili entrambi i reati contenuti nell'elenco di cui sopra, risultando pertanto necessario individuare e mappare il rischio di commissione degli stessi.

Quanto alle aree sensibili sono individuate nella Direzione Generale, quale datore di lavoro, nel Settore Risorse umane, anche con riferimento alla formazione, nell'Ufficio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e nell'Ufficio del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Quanto, invece, alle attività a presidio bisogna prevedere la regolamentazione dei seguenti obblighi: **1)** rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature, dispositivi di protezione individuale, agli impianti ed ai luoghi di lavoro; **2)** valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti quali la gestione delle emergenze, la gestione e l'organizzazione della formazione, l'organizzazione delle riunioni periodiche, la consultazione del RLS, l'organizzazione della sorveglianza sanitaria e il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di sicurezza dei lavoratori; **3)** acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie; **4)** verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, relativamente al processo di manutenzione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture si deve: **a)** programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano della manutenzione; **b)** eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento; **c)** adeguare costantemente e tempestivamente gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute; **d)** assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.

Infine tutti i destinatari del presente documento saranno tenuti al rispetto integrale del Codice Etico allegato e al Documento di analisi e valutazione dei rischi (DVR) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 D.lgs. n. 81/2008.

## ART. 25 OCTIES D.LGS. N. 231/2001

### ART. 25 OCTIES D.LGS. N. 231/2001

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021]

Rientrano in tale categoria:

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. n. 195/2021];
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. n. 195/2021];
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. n. 195/2021];
- Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. n. 195/2021].

### Considerazioni generali

Il reato di ricettazione ([art. 648 c.p.](#)) ricorre quando il soggetto agente, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (nel quale non sia concorso – ad esempio il furto dei beni oggetto, poi, di ricettazione) o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare. Il delitto ricorre anche quando l'autore del delitto presupposto a quello di ricettazione non è imputabile o non è punibile o manchi una condizione di procedibilità. Presupposto del reato di ricettazione è che, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro delitto al quale il ricettatore non abbia, però, concorso a nessun titolo. La norma in esame richiede un dolo specifico consistente nella coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto descritto dalla norma.

Il reato di cui all'[art. 648 bis c.p.](#) è considerato come fattispecie plurioffensiva nel senso che l'oggetto giuridico tutelato, oltre al patrimonio, è anche quello dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine pubblico. Il reato di riciclaggio presuppone – come nel reato di ricettazione – che in un momento antecedente sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale il riciclatore non abbia partecipato in alcun modo. La fattispecie in esame può configurarsi in due differenti ipotesi: 1) sostituendo o trasferendo denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; 2) compiendo operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Il dolo richiesto, a differenza del reato di ricettazione, è quello generico che deve ricomprendere sia la volontà di porre in essere quelle attività dirette ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza.

L'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ([art. 648 ter c.p.](#)) è una fattispecie che si differenzia dal riciclaggio in quanto – a differenza di quest'ultima che prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione dei proventi illeciti – punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da delitto. Tali attività, infatti, pur non consentendo un'immediata sostituzione dei beni provenienti da altri delitti, contribuiscono alle operazioni di "cleaning" o all'arricchimento delle holding di stampo mafioso che riutilizzano questi capitali in operazioni economiche o finanziarie. Si pensi, ad esempio, all'utilizzo dei proventi illeciti nei settori quali il commercio, attività di gioco e scommesse, appalti etc. Il termine "impiego" deve essere inteso quale sinonimo di investimento o di utilizzazione dei beni o denari provento

di attività delittuosa al fine di trarne profitto. Il dolo richiesto è quello generico.

Infine, il delitto previsto all'art. 648 ter-1 c.p. è stato introdotto dall'art. 3, co. 3, L. 186/14 (entrato in vigore a partire da gennaio 2015) e punisce la condotta di c.d. auto-riciclaggio – anche con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. 231/01 (mediante la modifica dell'art. 25-octies) – che consiste, sostanzialmente, nell'attività di occultamento dei proventi della commissione di un delitto non colposo (ad esempio furto, evasione fiscale, corruzione etc.) da parte dello stesso soggetto agente.

#### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                                   | Si | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Ricettazione [art. 648 c.p.] [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]                                                  | X  |    |
| Riciclaggio [art. 648-bis c.p.] [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]                                               | X  |    |
| Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita [art. 648-ter c.p.] [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] | X  |    |
| Autoriciclaggio [art. 648-ter.1 c.p.] [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]                                         | X  |    |

#### Motivazione circa l'applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

Nello svolgimento della propria attività d'impresa, l'Organizzazione mantiene costanti rapporti con fornitori e collaboratori esterni dei quali è necessario effettuare una valutazione circa la loro affidabilità, anche con riferimento al rispetto della normativa anti-riciclaggio, risultando pertanto una potenziale commissione dei reati-presupposto di cui all'elenco sopra riportato con conseguente mappatura del rischio.

A tal proposito, le aree sensibili saranno i settori e/o i soggetti incaricati di gestire pagamenti, investimenti, acquisti, disposizioni di qualsiasi genere su denaro o beni.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Di conseguenza, le attività a presidio consisteranno – oltre che nel rispetto dell'allegato Codice Etico e della normativa anti-riciclaggio e oltre a tener conto dei principi di segregazione delle attività, di rispetto delle norme e dei poteri di firma e autorizzativi e a quello della tracciabilità delle operazioni – nell'osservanza delle seguenti regole comportamentali: **1)** documentare le decisioni di acquisto di beni o servizi in modo da evidenziare la effettiva necessità; **2)** non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia nota, anche in base a documentazione fornita in fase di instaurazione o di modifica delle condizioni contrattuali, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o singoli che siano stati coinvolti quali indagati o imputati in episodi del riciclaggio o di ricettazione. A tal proposito sarà indispensabile verificare l'attendibilità commerciale e la specchiata condotta professionale di fornitori, collaboratori e partner commerciali; **3)** al momento dell'acquisto dei beni verificare la provenienza



e la titolarità; **4)** effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari in entrata e garantirne la tracciabilità; **5)** è fatto espresso divieto ai destinatari del presente Modello organizzativo di utilizzare strumenti che non consentano – per importi di non modesto valore – la tracciabilità dei trasferimenti.



## ART. 25 OCTIES-1 D.LGS. N. 231/2001

### ART. 25 OCTIES-1 D.LGS. N. 231/2001

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

Rientrano in tale categoria:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023].

### Considerazioni generali

Con il termine “strumenti di pagamento diversi dal contante” deve intendersi secondo il dettato dell’art. 1 del D.lgs. n. 184/2021 *“ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”*.

Si tratta, in altri termini, di mezzi di pagamento anche completamente dematerializzati, come gli strumenti di pagamento digitali aventi oggi una diffusione sempre più ampia. Tra questi, da segnalare, le apparecchiature o i dispositivi informatici che consentono trasferimento di denaro (come i POS più tradizionali, o i più recenti POS-Samup) o le piattaforme di pagamento (come l’home banking, Paypal, PagoPA) o i servizi c.d. “*mpayments*” che consentono di effettuare operazioni di pagamento tramite smartphone o altri dispositivi mobili (es. Satispay, Google Pay, Amazon Pay, ecc.). La nozione, dunque, ha un perimetro molto ampio e contempla tutti i mezzi di pagamento che consentono di gestire flussi monetari in formato elettronico, nell’ottica di ricomprendervi anche nuovi canali, come le app mobile che consentono l’utilizzo di carte elettroniche prepagate, ticket restaurant elettronici, carte carburante, e così via.

Inoltre, sempre l’art. 1 del D.lgs. 184/2021 – rinviando alla categoria normativa di “*mezzi di scambio digitali*” – comprende anche le “*valute digitali*”, individuate come “*una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*”. Il riferimento è, ad esempio, alle criptovalute come Bitcoin o Ethereum.

La normativa, collocandosi nel solco attuativo della Direttiva (UE) n. 2019/713 – relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti – introduce importanti modifiche non solo nel campo del diritto penale, ma anche sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, avendo esteso la responsabilità dell’ente in relazione ad una nuova famiglia di reati-presupposto: i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai



contanti, inseriti nel nuovo art. 25-octies.1 del Decreto 231 stesso.

Come previsto dal D.Lgs. n. 184/2021, i nuovi reati-presupposto relativi agli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono in grado di determinare la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto 231, se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa. Occorre dunque chiarire quali siano le condotte contemplate dalle fattispecie in esame.

Anzitutto, l'art. 493-ter c.p. ("Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti") incrimina la condotta di chi – con la finalità di trarne un profitto – utilizza, non essendone titolare, carte di pagamento o ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, nella definizione di cui sopra. La medesima disposizione punisce altresì chi falsifica o altera gli strumenti di pagamento già citati, oppure possiede, cede o acquisisce strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché gli ordini di pagamento prodotti con essi. Tra le condotte si può certamente ricondurre la manipolazione dei POS o l'impiego di carte prepagate rubate o l'utilizzo di app da parte di chi non ne sia titolare.

Vi è poi l'art. 493-quater c.p. ("Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"), introdotto nel codice penale proprio dal recente D.Lgs. n. 184/2021. Tale norma incrimina la produzione e quelle condotte di "trasferimento" finalizzate a procurare per sé o per altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano costruiti principalmente per commettere reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. Tra le condotte incriminate vi è, ad esempio, quella di importazione di software destinati a realizzare truffe on-line.

Per quanto attiene all'art. 640-ter c.p. questo contempla l'ipotesi aggravata della frode informatica che realizzi un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Pensiamo, ad esempio, alle frodi informatiche attuate tramite campagne di phishing che conducono ad operazioni di trasferimento di denaro.

Con l'art. 512 c.p., infine, è sanzionata la condotta di chi in modo fittizio trasferisce ad altri denaro o altri beni al fine di evitare l'applicazione della confisca e/o di altre misure di prevenzione patrimoniali oppure per agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o autoriciclaggio. A titolo esemplificativo, la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato tale ipotesi delittuosa anche nel mutamento della denominazione sociale, nello spostamento della sede o nell'acquisto di nuovi beni strumentali laddove determinino l'instaurazione fittizia di un'ulteriore azienda intesa come complesso di beni materiali e immateriali.

#### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                                                                                                               | Si       | No       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante</b><br>[art. 493 ter c.p.]                                                                                     | <b>X</b> |          |
| <b>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante</b><br>[art. 493 quater c.p.] |          | <b>X</b> |
| <b>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale</b> [art. 640 ter c.p.]                                                  |          | <b>X</b> |
| <b>Trasferimento fraudolento di valori</b> [art. 512 bis c.p.] [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]                                                                                           | <b>X</b> |          |

### Motivazione circa la parziale applicabilità – mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

Dall'analisi del contesto aziendale si può affermare che in capo alla società sono riconducibili le fattispecie delittuose di cui alla tabella sopra riportata per cui le aree sensibili risultano essere quelle attinenti all'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, quali il settore gestione acquisti e quello commerciale.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Di conseguenza, le attività a presidio consisteranno – oltre che nel rispetto dell'allegato Codice Etico e della normativa anti-riciclaggio e oltre a tener conto dei principi di segregazione delle attività, di rispetto delle norme e dei poteri di firma e autorizzativi e a quello della tracciabilità delle operazioni – nell'osservanza delle seguenti regole comportamentali: **1-** documentare le decisioni di acquisto di beni o servizi in modo da evidenziare la effettiva necessità; **2-** utilizzare strumenti che consentano – per importi di non modesto valore – di verificare la tracciabilità dei trasferimenti; **3-** utilizzare strumenti di pagamento elettronici certificati e che abbiano provenienza regolare; **4-** segnalare agli organi apicali e/o al proprio diretto superiore qualsiasi anomalia nel funzionamento degli strumenti elettronici di pagamento.

## ART. 25 NOVISS D.LGS. N. 231/2001

---

### ART. 25 NOVISS D.LGS. N. 231/2001

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]**

Rientrano in tale categoria:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a) bis, L. n. 633/1941));
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 comma 3 L. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis L. n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis comma 2 L. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. n. 633/1941)[modificato dalla L. n. 93/2023];
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. n. 633/1941).

## Considerazioni generali

L'art. 171, primo comma lettera a) bis e terzo comma L.d.A. in esame punisce chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Invece, l'art. 171-bis L.d.A. (software e banche dati), posto a tutela del software e delle banche dati, è sicuramente l'articolo di maggior rilievo in ambito dei delitti in materia di violazione della proprietà intellettuale e mira a punire: 1) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori); 2) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies L.d.A., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter L.d.A., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa.

I reati di cui all'art. 171-ter L.d.A. sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre che con la multa. Le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall'articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili: alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

L'art. 171-septies L.d.A. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al cd contrassegno SIAE. L'art. 171-octies L.d.A. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

Nel panorama dei reati presi in esame dall'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001, primaria importanza rivestono i delitti di cui all'art. 171 bis L.d.A. L'articolo in esame è rivolto in particolar modo alla tutela dei programmi per elaboratore (software) e delle banche dati e stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro i quali compiono atti di pirateria informatica. Il tema della pirateria informatica è di grande attualità, in considerazione della notevole diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e correlativamente i programmi per elaboratore, nonché la crescente importanza assunta dai programmi stessi nella gestione dei processi aziendali. Talvolta, il tema della pirateria informatica viene sottovalutato o non sufficientemente preso in considerazione. Come si avrà modo di chiarire di seguito, l'atto di pirateria, che comporta una sanzione penale nei confronti di chi lo commette, può realizzarsi anche attraverso il semplice utilizzo di un programma software per il quale non si dispone di una valida licenza. È necessario, quindi, sensibilizzare tutti gli utenti sul tema, nell'ambito della Società, onde evitare che la Società stessa possa essere passibile delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 231/2001.

Nell'ambito di un'azienda, la duplicazione (riproduzione) illecita di software e l'utilizzo del medesimo

è una condotta penalmente sanzionabile. In particolare, uno dei fenomeni maggiormente diffusi in tema di pirateria informatica è il cosiddetto "underlicensing", che si verifica ogni qual volta vengono installate (duplicate) un numero di copie di un software maggiore rispetto al numero di copie effettivamente consentito dalla licenza d'uso del software medesimo, ciò comportando un risparmio di spesa (profitto). Altro esempio molto diffuso di pirateria informatica è l'acquisto e l'utilizzo di personal computer con software preinstallato (cd OEM) non originale. In altri termini, l'utilizzo del software senza licenza in un contesto aziendale è un reato. È, altresì, importante ricordare che negli atti di pirateria informatica vengono ricompresi, ai sensi del secondo comma dell'art. 171-bis l.d.a., anche eventuali abusi (riproduzione, distribuzione, comunicazione, ecc.) inerenti le banche dati. È, pertanto, necessario che qualsiasi accesso e utilizzo di banche dati pubbliche venga effettuato nel rispetto delle condizioni di utilizzo che accompagnano le stesse.



TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa [art. 171 comma 1 lett. a bis, L. n. 633/1941]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | X  |
| Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione [art. 171 comma 3 L. n. 633/1941]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | X  |
| Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori [art. 171 bis comma 1 L. n.633/1941]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X  |    |
| Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati [art. 171 bis comma 2 L. n. 633/1941]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | X  |
| Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa [art. 171 ter L. n.633/1941] |    | X  |
| Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione [art. 171 septies L. n. 633/1941]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X  |    |
| Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale [art. 171 octies L. n. 633/1941]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | X  |



### Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

Stante la natura della Società e del suo oggetto sociale, risultano non applicabili alla realtà aziendale i reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche e la manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato. Di converso, risulta ipotizzabile la commissione dei reati di divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica, i reati in materia di software e banche dati e quelli relativi alle violazioni nei confronti della SIAE.

Pertanto, quanto alle aree sensibili si ritiene debbano essere coinvolti tutti i settori della Società che a vario titolo utilizzano software per l'espletamento delle proprie mansioni lavorative, dovendo adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati-presupposto appena indicati.



Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Di conseguenza, le attività a presidio consisteranno – oltre che nel rispetto dell'allegato Codice Etico – anche in una serie di comportamenti e nel rispetto di obblighi specifici per evitare la commissione dei reati di cui all'elenco: **1-** tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali; **2-** effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione

dei sistemi informatici e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: **a)** installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società; **b)** scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società, nella persona dell'amministratore di sistema; **c)** caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società; **d)** acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software; **e)** detenere supporti di memorizzazione non originali (DVD\CD\floppy); **f)** installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di underlicensing; **g)** utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate; **h)** utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici; **i)** distribuire il software aziendale a soggetti terzi; **j)** accedere illegalmente e duplicare banche dati.

Da ultimo, devono rispettarsi le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale: - analisi, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, dei contratti di licenza stipulati dalla società e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda; - acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software; - in relazione ai prodotti OEM (Original Equipment Manufacture), preinstallati, verifica dell'esistenza del COA (Certificate of Authenticity) o di certificato/dichiarazione/documentazione equipollente; - implementazione, da parte dell'amministratore di sistema o della funzione preposta, di un sistema di software asset management, anche in outsourcing, volto ad ottenere un controllo rigoroso, a mezzo di verifiche periodiche, del software installato sui computer presenti in azienda; - verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sull'effettiva presenza del cd "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (cd/DVD/floppy) presenti in azienda; - attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.



## ART. 25 DECIES D.LGS. N. 231/2001

ART. 25 DECIES D.LGS. N. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

Rientra in tale categoria:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

### Considerazioni generali

La norma di cui all'art. 377 bis c.p. è stata introdotta dalla legge sul giusto processo (L. 63/2001) ed è finalizzata ad evitare che il soggetto che possa avvalersi della facoltà di non rispondere (ad esempio un indagato o un suo prossimo congiunto) nel momento in cui viene chiamato a rendere dichiarazioni davanti ad un'autorità giudiziaria (che siano utilizzabili in un procedimento penale) possa subire indebite pressioni (con violenza, minaccia o offerta o promessa di denaro o altra utilità) al fine di tacere o a rendere dichiarazioni mendaci. Il reato in questione è inquadrato sistematicamente tra i reati contro l'amministrazione della giustizia e, tutela, quindi il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria.

### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                                | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.) | X  |    |

### Motivazione circa l'applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

Si ritiene che il reato-presupposto di cui sopra possa astrattamente verificarsi e le aree sensibili comprenderanno tutti i settori e i lavoratori della società.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Quanto alle attività a presidio sarà necessario (oltre al rispetto del Codice Etico) che la Società, nelle ipotesi in cui ritenga necessario – per far valere un suo diritto o interesse, anche in un giudizio – acquisire le dichiarazioni di soggetti che potenzialmente verranno sentiti come persone informate sui

fatti in procedimenti penali che coinvolgano Organi sociali, soci, amministratori, sindaci, dipendenti a tempo determinato o indeterminato, stagisti o altri soggetti legati alla SirMeccanica S.p.A. da un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo, conferisca incarico a uno o più legali affinché, eseguano le attività di esame testimoniale o altre attività d'indagine nel rispetto delle norme in tema di indagini difensive di cui agli artt. 391 bis c.p.p. e ss.

In ogni caso è fatto divieto ai destinatari di: **1)** porre in essere ogni comportamento che – avendo notizia del procedimento penale in corso nei confronti di altri Destinatari del Modello – possa in qualsiasi modo ostacolare o limitare le indagini dell'autorità giudiziaria, della polizia giudiziaria o dei difensori nell'esercizio delle prerogative loro concesse dalle norme in tema di indagini difensive; **2)** anche per interposta persona, minacciare, usare violenza, offrire o promettere denaro o altre utilità al fine di indurre taluno (che possa avvalersi della facoltà di non rispondere) a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

## ART. 25 UNDECIES D.LGS. N. 231/2001

---

### ART. 25 UNDECIES D.LGS. N. 231/2001

**Reati ambientali** [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.lgs. n. 21/2018]

Rientrano in tale categoria:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3 bis e 6 L. n.150/1992);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D. Lgs n.152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs n.152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs n.152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs n.152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis D. Lgs n.152/2006);
- Sanzioni (art. 279 D.Lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. n. 202/2007);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. n. 549/1993).

## Considerazioni generali

Con il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 è stato introdotto nel Decreto 231 l'art. 25 undecies in tema di reati ambientali, recependo la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE relativamente all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni. Tale Decreto legislativo, con riferimento all'art. 25 undecies, ha previsto nell'ambito della 231/2001, l'introduzione delle seguenti fattispecie di reato:

**A) Reati a tutela di animali e vegetali o habitat protetto** tra i quali vi rientrano: 1) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette (art. 727 bis c.p.); 2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.); **B) Norme in materia di tutela delle acque** tra i quali vi rientrano: 1) reati in materia ambientale con riferimento al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 art. 137 (scarichi di acque reflue industriali); **C) Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati** tra i quali vi rientrano 1) i reati in materia ambientale con riferimento al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 art. 256 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata comma 1 lettera a) e b), comma 3 primo periodo e secondo periodo, comma 4, comma 5, comma 6 primo periodo. 2) art. 257 bonifica di siti; 3) art. 258 violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (comma 4 secondo periodo); 4) art. 259 traffico illecito di rifiuti (comma 1) La condotta punibile è l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 1/02/93 n. 259 e successive modifiche e integrazioni tra cui il regolamento CCE n. 2557/2001 e regolamento CEE n. 1003/2006 allegato II; 5) art. 260 attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (commi 1 e 2); 6) art. 260 bis sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (commi 6 e 7 secondo e terzo periodo, commi 8 secondo periodo); 7) a seguito della legge n. 6/2014 (con riferimento al testo coordinato del D.Lgs. n.136/2013 – art.3) è stato inserito l'art. 256 bis nel D.Lgs. 152/2006 "combustione illecita". **D) Norme a tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera** tra i quali vi rientra l'art. 279. **E) Norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione** tra i quali vi rientrano i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, con riferimento alla Legge n. 150 del 7 febbraio 2002 per gli art. 1 commi 1,2 e 4 e art. 6 comma 4; **F) Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente** tra i quali vi rientrano le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, con riferimento alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 per l'art. 3 comma 6. **G) Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque** tra i quali vi rientrano i reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, con riferimento alla Legge n. 202 del 6 novembre 2007 per gli art. 8 commi 1,2 e 9 e art. 9 comma 1. **H) Delitti di inquinamento, disastro ambientale e omessa bonifica** In data 22 maggio 2014 con la Legge n. 68 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, più precisamente: - inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); - disastro ambientale (art. 452 quarter c.p.); - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); - impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.); - omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.).

Risulta necessario, inoltre, fare chiarezza sulle definizioni richiamate in ciascuno dei reati di cui sopra: Rifiuti urbani tra i quali vi sono a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione – b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da uso civile di abitazione e assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità – c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade – d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua – e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali – f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) c) e); Rifiuti speciali tra i quali a) i rifiuti da attività agricole e agro/industriali – b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo – c) rifiuti da lavorazioni industriali – d) i rifiuti da lavorazioni artigianali – e) rifiuti da attività commerciali – f) i rifiuti

da attività di servizio – g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi – h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie – i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti – l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti – m) il combustibile derivato da rifiuti – n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. Rifiuti pericolosi e sono da ritenersi pericolosi quando presentano le seguenti caratteristiche di pericolo a) esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitro/benzene – b) comburente: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica – c) facilmente infiammabili: liquidi che a contatto dell'aria a temperatura ambiente e senza apporto di energia possono riscaldarsi e infiammarsi, solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, sostanze che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose – d) infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore a 55°C – e) irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose può provocare una reazione infiammatoria – f) nocivo: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata – g) tossico: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte – h) cancerogeno: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza – i) corrosivo: sostanze e preparati che a contatto con tessuti vivi possono esercitare su di essi un'azione distruttiva – l) infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine conosciute o ritenute, per buoni motivi, come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi m) tossico per la riproduzione: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza – n) mutageno: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza – o) rifiuti: che a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico – p) sensibilizzanti: sostanze e preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici – q) eco tossico: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali – r) rifiuti: suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche precedentemente indicate.

**TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO**

| <b>Riferimento Normativo</b>                                                            | <b>Si</b> | <b>No</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Inquinamento ambientale [art. 452-bis c.p.]</b>                                      | <b>X</b>  |           |
| <b>Disastro ambientale [art. 452-quater c.p.]</b>                                       | <b>X</b>  |           |
| <b>Delitti colposi contro l'ambiente [art. 452-quinquies c.p.]</b>                      | <b>X</b>  |           |
| <b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività [art. 452-sexies c.p.]</b>   |           | <b>X</b>  |
| <b>Circostanze aggravanti [art. 452 octies c.p.]</b>                                    |           | <b>X</b>  |
| <b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti [art. 452 quaterdecies]</b> | <b>X</b>  |           |

| Riferimento Normativo                                                                                                                                                                                                                                                    | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)                                                                                                                                  |    | X  |
| Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)                                                                                                                                                                              |    | X  |
| Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)                                             |    | X  |
| Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)                                                                                                                                                                                            | X  |    |
| Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)                                                                                                                                                | X  |    |
| Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)                                                                                                                                             | X  |    |
| Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)                                                                                                                                                                                                               | X  |    |
| Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) | X  |    |
| Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)                                                                                                                                                          | X  |    |
| Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8 e art. 9)                                                                                                                                                                                             |    | X  |
| Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)                                           |    | X  |
| Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Reati in materia di ozono e atmosfera (L. n. 549/1993 art. 3)                                                                                                                                                |    | X  |

#### Motivazioni circa la parziale applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

L'Organizzazione gestisce i propri rifiuti affidandosi ad una società esterna, Ecosistem S.r.l. iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, la quale provvede al relativo smaltimento secondo il relativo contratto sottoscritto dalle parti.

La presente parte speciale può interessare, quali aree sensibili, tutti i soggetti incaricati dell'attività di raccolta e conferimento dei rifiuti.

Per tali destinatari le attività a presidio consisteranno nel rispetto della normativa vigente, del Codice Etico e della Parte Generale del presente MOG., adottando un comportamento trasparente e collabo-

rando con la Società per evitare che nessuna delle attività possa procurare un danno o un pericolo per l'ambiente circostante. Tutte le eventuali comunicazioni previste per legge a tutela dell'ambiente dovranno essere effettuate tempestivamente e in modo completo e accurato. Qualora occorra adottare o modificare il sistema di gestione dei rifiuti si dovrà preferire quello che garantisca un risultato ottimale, a tutela dell'ambiente, all'eventuale risparmio conseguente alle attività di smaltimento, sversamento o emissione di sostanze di scarto o rifiuti in genere.

Infine, è fatto, espresso divieto ai destinatari del Modello organizzativo di: 1) gestire i rifiuti in modo non conforme alle norme e regolamenti nazionali e locali; 2) richiedere, ottenere, predisporre o attuare procedimenti amministrativi di smaltimento dei rifiuti in modo illecito al fine di ottenere un risparmio di tempo o di costi nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti; 3) avvalersi, nello smaltimento dei rifiuti, di soggetti non certificati o non abilitati e che, comunque, non offrano idonee garanzie in merito al rispetto delle norme in tema di tutela ambientale.



## ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/2001

### ART. 25 DUODECIES D.LGS. N. 231/2001

**Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017]

Rientrano in tale categoria:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis D.lgs. n. 286/1998;
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. n. 286/1998).

### Considerazioni generali

La fattispecie di reato introdotta con l'art. 25 duodecies, a seguito della modifica del Testo Unico Immigrazione effettuata con il D.lgs. n. 109/2012, punisce chiunque impieghi lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta (Polizia di Stato o Postale). Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

La sanzione pecuniaria prevista è da 100 a 200 quote fino ad un massimo di 150.000,00 euro. La sanzione si aumenta di un terzo alla metà se i lavoratori irregolari occupati sono: a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.

A seguito della promulgazione della Legge n.161/2017 (nuovo Codice Antimafia) entrata in vigore il 19 novembre 2017 sono stati introdotti nuovi delitti in relazione all'immigrazione clandestina. In particolare con l'introduzione di tre nuovi commi si punisce il reato previsto dall'art. 12 del d.lgs. 286/1998 ai commi 3, 3bis, 3ter, che salvo il fatto costituisca più grave reato, si tratta di condotte delittuose in relazione a chi: • promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina e non ha titolo di residenza permanente; • al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione d' illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme sull'immigrazione clandestina.

L'iter corretto per l'impiego di un lavoratore straniero è il seguente: a) cittadino straniero residente all'estero Presentazione della domanda di nulla osta di lavoratore straniero residente all'estero: il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) presso la Prefettura (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilando l'apposito modulo. Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La domanda sarà soggetta ad una graduatoria in base alle quote d'ingresso e all'ordine di presentazione. Rilascio di nulla osta all'assunzione: il nulla osta viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione, con validità di sei mesi dalla data di rilascio (durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto). Ingresso in Italia: dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente

sottoscrive il contratto di soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta. Quindi il lavoratore straniero, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno presentando la domanda e documenti previsti in allegato presso uno degli Uffici Postali abilitati, che rilascia la ricevuta. Per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, basta la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale. Obblighi di comunicazione per assunzione: il datore di lavoro deve comunicare il rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa (inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato-Lav"; questo modello vale anche per INAIL e INPS). Quando il datore di lavoro concede l'uso di un'abitazione al lavoratore (affitto, ospitalità e comodato) deve presentare entro 48 ore specifica comunicazione alla Questura o alla Polizia di Stato o al Sindaco. Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno: prima della scadenza il lavoratore straniero deve presentare la domanda di rinnovo presso uno degli Uffici Postali abilitati (assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno). La ricevuta che rilascia l'Ufficio Postale garantisce al lavoratore straniero gli stessi diritti di un permesso di soggiorno valido. b) cittadino straniero soggiornante in Italia Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia: può essere legalmente assunto il cittadino straniero munito di: soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo – permesso di soggiorno che abiliti al lavoro – permesso di soggiorno per "assistenza minorile" – permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sociale o per motivi umanitari o di studio. Nel caso il permesso risulti scaduto vale quanto indicato per il rinnovo. Validità del permesso di soggiorno: il permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno anche quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro (dimissioni o licenziamento) se iscritto nelle liste di collocamento. Divieto di assunzione: il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda entro i termini stabiliti per legge e documentata dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato. Al Responsabile Ufficio Personale o altre funzioni aziendali coinvolte, è fatto obbligo: • in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali; • garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione; • con riferimento ai cittadini terzi: avviare le pratiche di autorizzazione al lavoro, se necessarie; - verificare il mantenimento del permesso di soggiorno e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro) – acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze previste – verificare il mantenimento del certificato di idoneità alloggiativa – archiviare/conservare tutta la documentazione.

#### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                        | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [art. 22, comma 12 bis D.lgs. n. 286/1998] | X  |    |
| Disposizioni contro le immigrazioni clandestine [art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. n. 286/1998]     | X  |    |

#### Motivazione circa l'applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi

minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

In considerazione dell'attività aziendale svolta dalla Società, si ritiene astrattamente ipotizzabile il verificarsi dei reati di cui all'elenco sopra e pertanto quali aree sensibili è individuato il settore Risorse Umane.

Al fine di eliminare la possibilità di impiegare lavoratori irregolari è previsto, quale attività a presidio, il divieto di assunzione o comunque di impiego di lavoratori stranieri privi del regolare permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia revocato, annullato, scaduto e non ne sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge. Per tale ragione, si prevede che il lavoratore o collaboratore a qualsiasi titolo assunto con la società debba fornire copia del codice fiscale, del documento d'identità valido nel territorio dello Stato e – nei casi previsti – copia del permesso di soggiorno e del passaporto.

## ART. 25 TERDECIES D.LGS. N. 231/2001

### ART. 25 TERDECIES D.LGS. N. 231/2001

**Razzismo e xenofobia** [articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.lgs. n. 21/2018]

Rientra in tale categoria:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) [aggiunto dal D.lgs. n. 21/2018]

### Considerazioni generali

In data 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017 n. 167 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017". Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, inserendo l'art. 25 terdecies rubricato come "razzismo e xenofobia" con il quale si prevede: 1) in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 3, comma 3 bis, della Legge 13 ottobre 1975 n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote; 2) nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a un anno; 3) se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3. Tali delitti puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concausa pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave sull'apologia (inciso aggiunto dalla stessa legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                                                                 | Si | No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018] | X  |    |

### Motivazione circa l'applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

In considerazione dell'attività aziendale svolta dalla Società, il verificarsi di episodi di razzismo e xeno-

fobia è alquanto remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale, sono contrarie ai valori dell'Organizzazione e, pertanto, sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guide inclusi nel Modello 231.

Inoltre, appare alquanto improbabile che il personale dell'Ente compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore dell'Organizzazione.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le fattispecie di reati-presupposto di cui sopra, si è proceduto a svolgere l'analisi delle aree sensibili.

In particolare l'area interessata è quella delle Risorse Umane e i possibili ambiti di commissione del reato sono riferibili a lavoratori stranieri o italiani assunti presso la società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee, nonché assunti quali collaboratori esterni. Il responsabile di tale settore deve prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti. Eventuali episodi devono essere denunciati ai superiori interessati e all'Organismo di Vigilanza. Il rischio può determinarsi nella non corretta conduzione dell'iter di selezione in violazione delle regole procedurali interne al fine di: 1) favorire e/o sfavorire l'assunzione di un determinato candidato; 2) sfavorire l'assunzione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Quanto alle attività a presidio sarà necessario, oltre al rispetto del Codice Etico e ad una corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello: 1) prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti; 2) astenersi dall'approvare e/o diffondere policy, comunicazioni esterne ed interne che istighino o incitino al razzismo e xenofobia e da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di tali gravi forme di intolleranza; 3) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; 4) assicurarsi che le società terze di somministrazione del personale rispettino i principi e i protocolli previsti dall'ente.

## ART. 25 QUATERDECIES D.LGS. N. 231/2001

### ART. 25 QUATERDECIES D.LGS. N. 231/2001

**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

Rientrano in tale categoria:

- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989);
- Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989).

### Considerazioni generali

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, firmata a Magglingen il 18 settembre 2014.

L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'art. 25 quaterdecies, prevedendo la responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione. L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                           | Si | No |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa [art. 4, L. n. 401/1989] |    | X  |
| Frodi in competizioni sportive [art. 1, L. n. 401/1989]                         |    | X  |

### Motivazione circa la non applicabilità

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

Stante l'oggetto sociale della SirMeccanica S.p.A. si ritiene che le fattispecie di reato di cui sopra siano difficilmente realizzabili.

La Società, infatti, non risulta appartenente al settore inerente alle competizioni sportive e, in ogni caso, nelle aree ipotetiche di rischio adotta sistemi preventivi quali: 1) specifica previsione del codice

etico; 2) diffusione del codice etico verso tutti i dipendenti; 3) programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle aree a rischio; 4) controllo dei flussi finanziari aziendali; 5) controllo della documentazione aziendale.

A scopo cautelativo e prudenziale, tuttavia, sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive e/o esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo e in particolare: a) gestione delle iniziative di sponsorizzazioni e di beneficenza, avendo riguardo ad iniziative sensibili alla fattispecie di reato in esame; b) sottoscrivere contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie che, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, concorrano alla commissione di reati presupposto; c) affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi allo scopo, anche occasionale e/o accessorio ad altre finalità, di tenere al loro interno attività, ancorché legali, di giochi, di scommesse, di concorsi pronostici.



## ART. 25 QUINQUIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

### ART. 25 QUINQUIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

**Reati tributari** [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020] Rientrano in tale categoria:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n.74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n.74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n.74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n.74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n.74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n.74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n.74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Indebita compensazione (art 10 quater D.lgs. n.74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020].

### Considerazioni generali

L'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. In tal caso, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo: a) le operazioni mai effettuate (cosiddetta inesistenza oggettiva): che si verifica nel caso in cui la Società riceva una fattura di acquisto di un servizio o di un bene, che in realtà non ha mai acquistato; b) le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrapposizione): che si verifica nel caso in cui si acquisti un servizio o un bene per 100, ma per il quale ricevo una fattura di 600; c) le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta inesistenza soggettiva): che si verifica nel caso in cui la Società abbia realmente effettuato l'acquisto, ma il reale fornitore risulti diverso da quello indicato nella fattura.

L'art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), fuori dai casi previsti dal precedente art. 2, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

L'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione infedele), punisce il soggetto che, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro; entrambi i parametri di cui sopra devono essere riferiti a ciascuna singola imposta. Non sono quindi penalmente rilevanti le condotte alle quali consegue il superamento della soglia di punibilità sommando gli importi delle due tipologie di imposte evase. Quest'ultima specificazione, che tiene conto del sistema della dichiarazione unica, esclude la sommatoria tra evasione concernente le imposte sui redditi ed evasione concernente l'imposta sul valore aggiunto; al tempo stesso, però, rende rilevante il superamento del limite anche quando si sia verificato in rapporto ad una soltanto delle imposte considerate. Il perfezionamento della fattispecie illecita in commento si realizza, dunque, mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore.

L'art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 (Omessa dichiarazione) prevede due fattispecie criminose, punendo: a) con la prima (comma 1, dell'art. 5 in commento), chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenta la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'Iva, pur essendovi tenuto, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila; b) con la seconda ipotesi di reato (comma 1-bis, dell'art. 5 in commento), chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Rispetto al delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, la soglia di punibilità è più bassa, essendo sufficiente che l'imposta evasa (relativamente ad un'imposta) superi euro cinquantamila. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000, sono escluse dalla previsione penale: a) le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza; b) le dichiarazioni non sottoscritte da persona legittimata o non redatte su stampati conformi a quelli ministeriali prescritti.

L'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) descrive una condotta delittuosa che si pone all'inizio di un percorso che porterà, nella maggior parte dei casi, all'utilizzo di tali documenti falsi e quindi al concretizzarsi del reato di cui all'art. 2 - dichiarazione fraudolenta - realizzando appieno quel fine di consentire a terzi l'evasione. I citati reati sono infatti legati dall'unicità del fine, nel senso che il primo (art. 8) costituisce il mezzo normale per realizzare il secondo (art. 2): normalmente accade che chi emette la fattura falsa, intestandola a un certo soggetto (il potenziale utilizzatore) si è prima accordato con l'utilizzatore stesso, ovvero ha accolto la sua istigazione. <sup>1</sup>

L'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili) punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997. La condotta di occultamento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000, consiste, dunque, nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire altrove elementi di prova. Al contrario, il

reato non si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

L'art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) prevede due fattispecie criminose, punendo: a) con la prima (comma 1, art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) tutti i soggetti che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore, rispettivamente ad euro cinquantamila e/o duecentomila (limiti in ragione dei sia applica una differente sanzione penale), alienano simulatamente o compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; b) con la seconda (comma 2, art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) tutti i soggetti che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indicano nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Anche in questo caso sono previste sanzioni diversificate in ragione dell'ammontare delle imposte fraudolentemente sottratte al pagamento. Da quanto sopra discende che la condotta penalmente rilevante può, dunque, consistere, rispettivamente: a) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1, art. 11 D.Lgs. n. 74/2000); b) nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2). In riferimento al momento della consumazione del reato, per entrambe le ipotesi si tratta di un reato a consumazione istantanea in quanto, rispettivamente: a) per le ipotesi di cui al 1 comma dell'art. 11 in commento, rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni; b) per le ipotesi di cui al 2 comma dell'art. 11 in commento, deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali.

L'art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 (Indebita compensazione) prevede due fattispecie criminose, punendo, tutti i soggetti che non versano le somme dovute, utilizzando in compensazione per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, rispettivamente: a) crediti non spettanti (fattispecie disciplinata dal comma 1, dell'art. in commento); b) crediti inesistenti (fattispecie disciplinata dal comma 2, dell'art. in commento). Per il perfezionamento delle fattispecie criminose in commento non basta il mancato versamento dell'imposta, ma è necessario che lo stessi risulti giustificato dalla compensazione tra i debiti ed i crediti verso l'Erario, allorché i crediti non spettino o non esistano. In questo senso è possibile sottolineare come, per le fattispecie in commento, è la compensazione che rappresenta il *quid pluris* che differenzia il reato dell'art. 10-quater quater del D.Lgs. n. 74/2000 rispetto alle distinte fattispecie di omesso versamento di imposte e/o ritenute. In forza di ciò, la fattispecie di indebita compensazione si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta ingannevole del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. Detto altrimenti, la fattispecie ex art. 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000 si perfeziona nel momento in cui viene presentato il modello F24 - con "saldo ridotto e/o a zero" - e non invece il termine entro cui presentare la dichiarazione dei redditi.

TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                                     | Si | No |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) | X  |    |
| Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)                                              | X  |    |
| Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]                                        | X  |    |
| Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]                                      | X  |    |
| Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)                              | X  |    |
| Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)                                             | X  |    |
| Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]                              | X  |    |
| Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)                                               | X  |    |

#### Motivazione circa l'applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

Dall'analisi congiunta dell'oggetto sociale e delle fattispecie dei reati-presupposto di cui sopra, si ritiene che questi ultimi possano essere potenzialmente commessi al fine di far ottenere un vantaggio alla Società.

Di conseguenza, le aree sensibili risultano essere tutte le attività relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e alle attività collaterali, con particolare riferimento a: **1-** calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi; **2-** presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; **3-** tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili; **4-** gestione, emissione e contabilizzazione di fatture attive e passive e note di credito; **5-** ricerca, selezione e qualifica dei fornitori e dei subappaltatori; **6-** gestione acquisti di beni e servizi; **7-** gestione delle note spese; **8-** attività di pubblicizzazione e sponsorizzazione; **9-** operazioni di alienazione di beni.

I soggetti responsabili dei settori appena indicati dovranno controllare una serie di indicatori al fine di evitare la commissione dei reati tributari, quali: a) sproporzione tra quanto indicato in fattura e valori di mercato dei beni o servizi venduti/offerti o acquistati; b) fatturazione caratterizzata da numerazione non consequenziale, laddove ancora non attivata la fatturazione elettronica; c) caratteristiche sospette dei soggetti indicati in fattura come parti della transazione come per esempio: - imprese con sede legale fittizia; - imprese prive di beni strumentali all'esercizio dell'oggetto sociale; - imprese prive dei requisiti minimi per operare sul mercato; d) mancata corrispondenza tra le indicazioni in fattura e documentazione attestante l'effettività dell'operazione (per es. DDT – Bolle di consegna); e) sperequazione tra tipologia di attività esercitata e reddito dichiarato; f) sperequazione tra reddito dichiarato

e media dei delle imprese operanti nel medesimo settore e con le stesse caratteristiche dimensionali.

Inoltre, i comportamenti che possono integrare le fattispecie dei reati-presupposto sono configurabili in capo al: - soggetto che autorizza o contabilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi; - soggetto che omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie con la quali saranno contabilizzate operazioni soggettivamente inesistenti; - soggetto che stipula contratti di acquisto di beni e servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi; - soggetto che al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - soggetto che al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari; - soggetto che al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi, aliena simulatamente alcuni assets aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. I predetti comportamenti sono riferibili, in particolare, all'amministratore e ai suoi diretti collaboratori, coinvolti a qualsiasi titolo nel processo contabile.

Quanto invece alle attività a presidio, la Società individua principi generali di comportamento relativi alle attività sensibili e protocolli di controllo "specifici" applicati alle singole attività sensibili.

A loro volta, i protocolli di controllo sono fondati sulle seguenti regole generali, che devono essere rispettate nell'ambito di ogni attività sensibile sopra indicata: **1-** Segregazione dei compiti, cioè una preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare deve essere garantita la separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili; **2-** l'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante; **3-** i poteri autorizzativi e di firma devono essere: a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; b) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della **Sir Meccanica S.p.A.**; **4-** deve essere rispettato il principio di tracciabilità per cui: a) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; b) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; c) in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

È altresì fatto espresso divieto a carico dei soggetti responsabili delle aree di rischio di: **1-** porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate; **2-** porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre a tutti i soggetti è fatto divieto di: - perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi; - compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; - registrare nelle scritture contabili obbligatorie, detenere a fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o falsi, con conseguente verifica circa la regolare e corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto su tutti i documenti contabili della Società; - presentare dichiarazioni incomplete o comunque non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire vantaggi o la non applicazione di una sanzione.

I destinatari del Modello 231 dovranno poi: - rispettare i criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione

alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Sir Meccanica ha rapporti di natura finanziaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale; - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Clienti/Consulenti esterni/Terze parti/Partner anche stranieri; - assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo all'adempimento degli obblighi tributari in particolar modo delle dichiarazioni fiscali e versamento delle imposte.

Nell'**amministrazione del personale** sono previsti i seguenti controlli: • Definizione delle modalità di gestione dell'anagrafica dipendenti e delle modifiche effettuate alla stessa (ed esempio, tramite un sistema di rilevazione delle presenze in grado di assicurare la tracciabilità delle stesse, anagrafiche non fittizie, coerenza tra quanto inserito a sistema e la retribuzione effettiva, ecc.); • definizione delle modalità di autorizzazione delle richieste di ferie, straordinari o permessi del personale o delle omesse timbrature (assenze o trasferte); • definizione delle modalità di verifiche circa la completezza ed accuratezza di prospetti riepilogativi delle presenze e dei cedolini elaborati, anche rispetto alla normativa ed ai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, nonché rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato (proporzionalità); • definizione delle modalità di autorizzazione delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni; • definizione delle modalità di verifica circa la congruenza tra i bonifici effettuati al personale ed i cedolini; • definizione dei criteri alla base del sistema di sviluppo e valutazione del personale, anche con riferimento alla congruità dei compensi riconosciuti agli Amministratori ed ai Dirigenti; • definizione delle modalità di assegnazione e comunicazione di obiettivi di performance ragionevoli, realistici e bilanciati secondo un processo autorizzativo prestabilito; • definizione delle modalità per la corresponsione degli incentivi in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi; • previsione di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle performance rendicontate; • definizione delle modalità e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti; • sottoscrizione delle comunicazioni da trasmettere agli Enti Previdenziali ed Assistenziali competenti, previa verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati e delle informazioni in esse contenuti.

Nella **gestione dei pagamenti** ulteriori controlli consistono nella: • Definizione delle modalità di autorizzazione dei pagamenti e identificazione dei soggetti abilitati a effettuare le operazioni; • definizione delle modalità di verifica della completezza, accuratezza e validità delle registrazioni dei pagamenti e delle operazioni di tesoreria, nonché della documentazione da trasmettere agli istituti bancari, sottoscritta dai procuratori competenti; • definizione delle modalità di esecuzione delle disposizioni di pagamento a fronte della documentazione attestante i controlli indicati nelle aree specifiche (es. benessere al pagamento delle fatture; • autorizzazione al pagamento degli stipendi; verifica dei destinatari, etc.); • definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra la disposizione di pagamento e la fattura/altro documento contabile; • previsione del divieto di effettuare pagamenti a fornitori e collaboratori esterni in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto; • definizione delle modalità di verifica circa le partite sospese a chiusura dei conti transitori anomalie nei pagamenti (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio); • definizione delle modalità di verifica circa la tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso.

Nella **gestione degli incassi e della piccola cassa** i controlli consistono nella: • definizione delle modalità di verifica e monitoraggio degli incassi, nonché delle modalità di riconciliazione degli stessi alle partite aperte (verifica della coerenza tra le fatture attive emesse e gli incassi pervenuti); • definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spesa sostenibili per cassa e i limiti di utilizzo); • definizione delle modalità di riconciliazione delle giacenze della piccola cassa con le risultanze contabili.

Nella gestione delle sponsorizzazioni e/o dei contributi è prevista la: • definizione delle modalità di

verifica circa la correttezza e la coerenza del contratto rispetto all'oggetto dell'iniziativa e verifica della coerenza dei corrispettivi rispetto alla prestazione resa o ricevuta / benefici attesi (nel caso delle sponsorizzazioni); • definizione delle modalità di approvazione del contratto o dell'atto unilaterale alla base delle erogazioni; • definizione delle modalità di verifica circa l'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazioni) o dell'effettivo e corretto impiego dei fondi stanziati o ricevuti (in caso di contributi) da parte della controparte, nonché della relativa corrispondenza con quanto previsto nel contratto; • definizione delle modalità di rilascio del benestare al pagamento della fattura previa verifica coerenza della stessa rispetto a prestazione ricevuta; • definizione delle modalità di verifica circa il regime fiscale applicabile all'operazione, preventivamente alle erogazioni; • definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra soggetto destinatario della sponsorizzazione/contributo e soggetto indicato nel contratto e soggetto che ha emesso la fattura; • definizione delle modalità di verifica circa la completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto; • definizione delle modalità di autorizzazione al pagamento dell'iniziativa; • definizione delle modalità di monitoraggio periodico delle sponsorizzazioni/contributi finalizzato ad individuare eventuali situazioni anomale o di concentrazione di iniziative nei confronti degli stessi soggetti.

Quanto alla Contabilità generale e alla Contabilità fornitori i controlli previsto consistono nella: • definizione delle modalità di gestione del piano dei conti; • definizione delle modalità di gestione delle registrazioni di contabilità generale, al fine di assicurare la loro corretta rilevazione; • previsione dell'obbligo di registrazione delle fatture o altri documenti contabili solo a fronte di documenti ricevuti da terze parti, nonché previsione dell'obbligo di registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati; • definizione delle modalità di verifica circa la completa e accurata registrazione e contabilizzazione delle fatture o degli altri documenti/fatti rilevanti ai fini fiscali; • definizione delle modalità di analisi e quadratura dei saldi patrimoniali ed economici; • archiviazione della documentazione, ivi incluse le scritture contabili, al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione ovvero di garantire la tracciabilità del processo. • definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche fornitori, con riguardo a: - la documentazione minima necessaria per la creazione e/o modifica dell'anagrafica; - la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di registrazione delle fatture e soggetto incaricato delle attività di predisposizione dei pagamenti; • definizione delle modalità di verifica circa la completezza e correttezza dei dati riportati in fattura, la correttezza delle registrazioni contabili svolte e il trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute.

Infine nella **gestione del magazzino** i controlli saranno i seguenti: • definizione delle modalità operative con cui gestire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita; • definizione delle modalità di esecuzione di un inventario periodico (verifica della corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza); • previsione di verifiche sugli eventuali disallineamenti emersi durante la conta fisica (tra giacenza fisica e giacenza contabile); • documentazione e autorizzazione della registrazione delle rettifiche inventariali; • definizione di criteri e modalità per l'identificazione dei materiali da destinare all'alienazione o allo smaltimento; • definizione delle modalità di monitoraggio e analisi dei trend dei livelli delle giacenze in magazzino.



## ART. 25 SEXIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

### ART. 25 SEXIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

**Contrabbando** [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020]

Rientrano in tale categoria:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

### Considerazioni generali

L'articolo in commento è stato introdotto dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, con il quale il Legislatore ha dato attuazione alla Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale. Nell'art. 25 sexiesdecies si fa riferimento ai reati di cui al Testo Unico Doganale (Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43), intendendosi per tali i fatti ivi previsti ma solo se superano 10mila euro di diritti di confine evasi.

Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali, ossia "delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importati ed esportati dal Paese che l'impone". I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell'Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario, mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere ex lege basandosi sulle quotidiane



operazioni doganali.

Nel TU Doganale agli artt. 36 e s.s si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come "la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine". L'articolo anzidetto è stato oggetto di depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 per cui il sistema sanzionatorio prevede la sola pena pecuniaria. Difatti, si legge agli artt. 282, 291, 292, 293 294 TUD che tali reati sono puniti con una sanzione amministrativa, di cui il minimo edittale è di 5 mila euro mentre il suo massimo è di 50 mila euro.

L'unico articolo che non ha subito la depenalizzazione ex d.lgs. 8/2016 è l'art. 295 che identifica il contrabbando aggravato e che prevede la detenzione per chi commette il reato di contrabbando, al quale è possibile aggiungere, ai fini di una più completa determinazione del quantum pena le circostanze aggravanti del contrabbando. L'art. 295 TU Doganale, infatti, dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di centomila euro.

#### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                               | Si | No |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973) |    | X  |
| Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)                               |    | X  |
| Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)                                          |    | X  |
| Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)                                      |    | X  |
| Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)                                                    |    | X  |
| Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)                | X  |    |
| Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)                                                        |    | X  |
| Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)                                          |    | X  |
| Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)                 |    | X  |
| Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)                                 | X  |    |
| Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)                                              |    | X  |

| Riferimento Normativo                                                                                                | Si | No |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)         |    | X  |
| Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973) |    | X  |
| Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)                                                                 | X  |    |
| Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)                                                    | X  |    |

### Motivazione circa la parziale applicabilità

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia, mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

La società nell'esercizio della propria attività imprenditoriale è in costante contatto con Stati esteri anche extra UE e pertanto si ritiene possano anche solo in astratto configurarsi in capo a essa i reati indicati in tabella.

Di conseguenza, le aree sensibili risultano essere quelle relative alla gestione delle attività di importazione e esportazione di merci, alla gestione della qualifica e dei rapporti con gli spedizionieri e trasportatori che operano per conto della Società e alla gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito delle attività di importazione ed esportazione, anche tramite soggetti terzi (ad es.: spedizionieri, ecc.).

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi come l'introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio modifiche sociali o di business).

Quanto alle attività a presidio – oltre al rispetto del Codice Etico e ad una corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello – è fatto divieto a tutti i destinatari del Modello 231:

- intrattenere rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito "Agenzia delle Dogane"), in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali all'Agenzia delle Dogane ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dall'Agenzia delle Dogane;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e/o all'Agenzia delle Dogane; • tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti all'Agenzia delle Dogane tali da indurli in errori di valutazione;
- conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell'Autorità Giudiziaria.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, sussiste, inoltre, per i destinatari l'obbligo di:

- assicurare la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile, doganale e fiscale. Pertanto, è fatto divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo;
- corrispondere i diritti dovuti o garantirne i pagamenti;
- accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nell'interesse della Società siano sempre assegnati in forma scritta, richiedendo il rispetto del Codice Etico;
- rilasciare mandati allo spedizioniere che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere.

## ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

### ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. N. 231/2001

**Delitti contro il patrimonio culturale** [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

Rientrano in tale categoria:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

### Considerazioni generali

Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.) Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali proven-

gono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.) Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.) È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1. chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2. chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3. l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies c.p.) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.) Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.) È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o ripro-

dotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

#### TABELLA D'APPLICABILITA' O MENO DEL REATO

| Riferimento Normativo                                                                                                                            | Si | No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Furto di beni culturali (art.518 bis c.p.)                                                                                                       |    | X  |
| Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)                                                                                    |    | X  |
| Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)                                                                                            |    | X  |
| Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)                                                                                             |    | X  |
| Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)                                                             |    | X  |
| Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)                                                                    |    | X  |
| Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)                                                                                   |    | X  |
| Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)                                                                        |    | X  |
| Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.) |    | X  |
| Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)                                                            |    | X  |
| Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)                                                                                      |    | X  |

#### Motivazione circa la non applicabilità – Mappatura dei processi a rischio

**Sir Meccanica S.p.A.** è da oltre 30 anni presente nel mercato mondiale tra i brand leader di macchine utensili portatili multifunzione, per lavorazioni di rettifica nella produzione e nella manutenzione di superfici cilindriche interne ed esterne, in carpenterie metalliche pesanti e leggere per macchine movimento terra, edili, agricole, stradali, industriali, macchine e impianti per i trasporti e l'energia,

mezzi ferroviari, impianti nucleari, navi mercantili e passeggeri, torri estrattive di gas e petrolio, mezzi minerari e militari (Codice Ateco 28.41).

Dall'analisi dell'oggetto sociale può affermarsi che la configurabilità dei reati-presupposto di cui sopra è del tutto inesistente, anche in considerazione del fatto che secondo l'interpretazione maggioritaria le società maggiormente interessate – direttamente o indirettamente – da queste novità legislative, sono tutte quelle che operano nell'ambito della gestione e nel commercio di opere d'arte. Nella categoria rientrano anche quelle che si occupano – direttamente o indirettamente – della gestione e della manutenzione di complessi museali e/o architettonici e di beni di interesse culturale e paesaggistici in genere.

Peraltro, l'attività d'impresa non comporta lavorazioni in siti di interesse archeologico che posso anche solo potenzialmente portare al ritrovamento di beni culturali oggetto del gruppo di reati analizzati in questa sede.



**SIR MECCANICA S.p.A.**

**Codice Etico**







### Фрезерный станок Fmax

для фрезерования, расточки, сверления отверстий в  
связанных угловым расположением (электронный делитель)  
обработка резцом, нарезание резьбы метчиком в отвале  
взаимно связанных угловым расположением, концевое  
фрезерование, сварка по окружности (MIG),  
резка газом по окружности.

sirmeccanica.

**“Chi verrà dopo di me ha accettato un’eredità molto semplice: mantenere viva la volontà di progresso e innovazione.”**

## 01. Premessa

---

Il presente Codice Etico esprime l'impegno umano che storicamente contraddistingue l'attività della struttura e costituisce parte integrante del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo. Inoltre, il Codice Etico risulta essere un allegato del Modello di Organizzazione, redatto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, di cui rappresenta la politica per la responsabilità amministrativa.

Quindi, il presente documento rappresenta uno strumento utile e diretto a preservare il valore e l'integrità dell'azienda nel tempo, consistendo in un insieme di principi positivi e di regole di comportamento che l'azienda ha scelto di adottare e di rendere pubbliche come concreta espressione dei suoi propositi verso i propri stakeholders (cioè un soggetto o un gruppo di soggetti influente nei confronti di un'iniziativa aziendale).

Pertanto, l'Organizzazione adotta il Codice Etico soprattutto come carta dei diritti e dei doveri morali in un'ottica di responsabilità sociale al fine di realizzare la missione aziendale.

I valori e i principi ivi dichiarati rispecchiano le norme etiche sulle quali si fonda l'operato dell'azienda, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e tenendo conto della dignità umana.

In definitiva, il Codice Etico rappresenta un insieme di principi di comportamento e di direttive specifiche volte a garantire l'integrità e la correttezza dei comportamenti di coloro che operano nell'ambito della società. I destinatari sono i soci, gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che a vario titolo lavorano per conto e con la Società (quindi collaboratori esterni, consulenti, fornitori, ecc.).

I soggetti sopra indicati sono tenuti ad attenersi ai principi sanciti nel Codice Etico.

I valori e principi del Codice Etico devono essere adeguatamente divulgati tra i soggetti destinatari interni ed esterni, affinché ne abbiano adeguata informazione. A tal proposito l'Azienda, in accordo con l'Organo di Vigilanza, promuoverà la conoscenza dei contenuti del Codice Etico mediante i sistemi di informazione più opportuni.

Il Codice Etico, qualora necessario, dovrà essere periodicamente adeguato a cura della Direzione Aziendale per tener conto dell'evoluzione normativa ed aziendale, mentre spetta all'Organo di Vigilanza verificare il rispetto dei contenuti del Codice Etico e relazionare, periodicamente, all'Organo Dirigente.

Ogni comportamento contrario alle disposizioni contenute nel Codice Etico è sanzionato e, ove possibile, non potrà essere proseguito o iniziato il rapporto con i soggetti esterni alla Società che non si allineino ai principi ivi disciplinati.

L'azienda attua una gestione amministrativa, contabile e finanziaria volta ad assicurare la continuità aziendale nell'interesse degli utenti, dei destinatari, dei terzi e in generale di tutti i soggetti portatori di interesse nei confronti dell'azienda.

Il sistema di contabilità aziendale garantisce la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme vigenti.

## 02. Aspetti Generali

---

### 2.1 Destinatari, ambito di applicazione e validità

Le disposizioni contenute nel Codice Etico vengono applicate a tutti i soggetti che, secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto delle leggi, regionali, nazionali e comunitarie, nonché delle politiche, piani, regolamenti, e procedure interne, contribuiscono alla Mission dell'azienda.

Le disposizioni contenute nel Codice Etico si applicano a tutti i dipendenti, senza alcuna eccezione, e a tutti coloro che direttamente o indirettamente instaurano rapporti con l'Organizzazione, stabilmente o anche solo temporaneamente, e, comunque, a chiunque operi in nome e per conto dell'azienda.

In particolare:

- Tutti i destinatari (dipendenti, consulenti e partner), senza alcuna eccezione, uniformano lo svolgimento delle proprie mansioni nell'ambito delle proprie responsabilità ai principi enunciati nel codice etico;
- I terzi (intendendosi per tali ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore della struttura o che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come destinatario) sono tenuti al rispetto dei principi definiti nel codice etico, del quale sottoscrivono una copia per accettazione e conoscenza.

La struttura si impegna a dotarsi degli strumenti più opportuni affinché il codice etico sia efficacemente diffuso e pienamente applicato da parte dei destinatari e dei terzi.

È dovere di tutti i destinatari conoscere il contenuto del codice etico, comprenderne il significato ed attivarsi per chiedere gli eventuali chiarimenti in ordine allo stesso.

Il codice etico assume una dimensione complementare al Codice Deontologico dei vari professionisti iscritti ai diversi albi e, comunque, per gli operatori non appartenenti ad alcun albo professionale e, quindi, non avendo alcun codice specifico si ritiene opportuno rifarsi al codice etico, al codice disciplinare ed a quelle regole di etica comune.

Il presente Codice Etico entra in vigore dalla data di adozione del Modello Organizzativo deliberata dalla Direzione Generale ed ha scadenza illimitata, fatta salva ogni esigenza di revisione che possa emergere dalle attività di riesame annuale. In sede di prima emissione, viene anche ratificato dall'Assemblea dei Soci. Qualunque sua variazione e/o integrazione dovrà essere approvata dal Consiglio d'Amministrazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente documento, tutti i collaboratori, dipendenti, dirigenti, sono tenuti a conformarsi e attenersi ad esso, con spontanea e rispettosa adesione. Il rispetto del Codice Etico, pertanto, costituisce un dovere per tutti i suoi destinatari oltre che un obbligo a rispettare quanto in esso prescritto, richiesto ed indicato. In caso di inosservanza, del Codice Etico si applicheranno, a discrezione dell'organo di vigilanza e degli organi direttivi della società, delle sanzioni, fino all'applicazione di una sospensione ovvero nei casi più gravi di un provvedimento di licenziamento.

## 2.2 Conformità a leggi e regolamenti

L'Azienda si impegna ad operare nel rispetto integrale ed incondizionato della normativa e dei regolamenti vigenti, in ogni contesto geografico ed ambito di attività, a tutti i livelli decisionali ed operativi. È tenuta anche a garantire l'osservanza dei principi stabiliti nel Codice Etico.

In particolare, l'azienda applica le seguenti normative:

- **Artt. 2103, 2106, 2118, 2119 del Codice Civile;**
- **Art. 7 della Legge n. 300/1970** – Statuto dei lavoratori;
- **CCNL di settore;**
- **Regolamento UE GDPR 2016/679** – protezione dei dati personali;
- **Art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300:** Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica;
- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231:** Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300;
- **UNI EN ISO 9000:2015** Fondamenti e terminologia;
- **UNI EN ISO 9001:2015** Sistemi di gestione per la qualità;
- **Linee Guida Confindustria:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002, aggiornate a giugno 2021, e successive integrazioni;
- **Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81** – Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123** – introduzione dell'art. 25 septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- **Decreto Legislativo del 10 marzo 2000 n. 74 – art. 39 comma 2 del DL 124/2019** – introduzione dell'art. 25 quinquiesdecies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati tributari.
- **Legge 15 luglio 2009 n. 94** Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
- **Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159** Codice Antimafia.
- **Decreto Legislativo n° 30 del 10/02/2025**
- **Art.98 Codice della proprietà industriale (CPI)**
- **Art.1337 - Art. 2015 e Art. 2598** del Codice Civile (obbligo di fedeltà e atti di concorrenza sleale)
- **Art.623 del Codice Penale** "Rilevazione di segreti scientifici o industriali)
- **Decreto Legislativo n° 30 del 10/02/2025**
- **Art.98 Codice della proprietà industriale (CPI)**
- **Art.1337 - Art. 2015 e Art. 2598 del Codice Civile** (obbligo di fedeltà e atti di concorrenza sleale)
- **Art.623 del Codice Penale** (Rivelazione di segreti scientifici o industriali)

### 2.3 Correttezza, riservatezza ed imparzialità

Nello svolgimento delle proprie attività, sono richiesti ai dipendenti comportamenti conformi ai principi di impegno professionale, correttezza, onestà nonché integrità morale.

In relazione alla tipologia di attività svolta si richiede, inoltre, a tutti i soggetti di mantenere la dovuta riservatezza e rispetto altrui.

Pertanto, con l'adozione del Codice Etico la struttura si impegna a rispettare, nello svolgimento di tutte le proprie attività, le leggi internazionali, nazionali e regionali in vigore in Italia.

All'interno della Società valgono i seguenti principi generali:

- **Legalità:** è il principio fondamentale dell'organizzazione. Infatti, il rispetto delle leggi è una condizione irrinunciabile non essendo giustificata la violazione di questo principio, neanche se è commesso in nome degli interessi e/o a vantaggio dell'organizzazione;
- **Onestà:** nei rapporti con gli utenti, tra i destinatari e verso i terzi, costituisce elemento essenziale della buona gestione aziendale;
- **Rispetto reciproco:** riguarda l'individuo nella sua sfera personale, privata e professionale ma, anche, in forma più generica, l'atteggiamento dell'azienda nei confronti degli impegni presi con i terzi. In termini di relazioni all'interno dell'azienda, il rispetto significa in primo luogo la protezione dell'integrità fisica e morale del personale e la sua valorizzazione in quanto risorsa chiave di competitività e di successo. Verso l'esterno, significa invece mantenere rapporti professionali con i clienti ed i fornitori ma, anche, ascoltare gli altri stakeholder (per es. istituzioni territoriali). Il rispetto reciproco significa operare in modo compatibile con l'ambiente circostante, nell'interesse di tutti. In definitiva, tutte le attività dei destinatari vengono svolte nel rispetto reciproco, infatti, la struttura si impegna al rispetto della libertà di coscienza delle persone assistite richiedendo ad esse di accettare e rispettare l'identità propria dell'azienda;
- **Trasparenza:** l'Organizzazione si impegna, nei rapporti di qualsiasi natura e verso qualsiasi "portatore di interesse", a far sì che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua, rispettando al contempo gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati riservati;
- **Imparzialità:** la Società basa i propri rapporti verso l'esterno sulla totale assenza di discriminazioni in merito a sesso, condizione sociale, etnia di appartenenza, religione, convinzioni ideologiche e politiche. Il principio di imparzialità si applica ad ogni aspetto delle decisioni dell'organizzazione, incluso l'impiego delle proprie Risorse Umane e l'accesso ad assunzione, sviluppo, promozione, training, retribuzione.
- **Flessibilità:** è la capacità di affrontare i problemi senza essere condizionato né da schemi di riferimento né da chiusure preconcepite, riuscendo ad integrare tutele informazioni a disposizione nella ricerca della soluzione migliore.
- **Verificabilità:** tutte le attività della Società vengono adeguatamente registrate in maniera da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento.

### 2.4 Principi etici di condotta antimafia

Tra i principi e i valori etici, cui si ispira l'Organizzazione, vanno sicuramente inseriti quelli di condotta antimafia. E ciò sia in considerazione del particolare territorio in cui opera l'Azienda, ad alto tasso di criminalità, sia soprattutto alla luce delle modifiche normative introdotte nel nostro ordinamento in materia di reati di associazione di stampo mafioso.

L'inserimento di un codice etico di condotta antimafia risulta, pertanto, imprescindibile, oltre che per

ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, anche in considerazione dei “nuovi reati presupposto” del D.lgs. n. 231/01 (art. 24 ter delitti di criminalità organizzata) introdotti dall’art. 2 della Legge 15/07/2009 n. 94 “Pacchetto sicurezza”, che costringe gli Enti ad aggiornare il proprio modello organizzativo e i presidi di controllo per prevenire i comportamenti illeciti che potrebbero causare la responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

Tra gli specifici presidi di controllo, si dovrà tenere conto che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla “controparte”: in concreto, la principale attività di prevenzione, per questa categoria di reati, sarà rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità. Nell’adozione ed attuazione del presente Codice sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l’attività dell’impresa ed i rapporti con i vari interlocutori (es. Statuto dei Lavoratori, normativa sulla Privacy, ecc...).

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo: **1-** protezione ed incremento dell’integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per la singola impresa; **2-** contributo alla tutela dell’ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

Al fine di ridurre il rischio di infiltrazioni mafiose nell’attività d’impresa, sarà necessaria una preventiva analisi del territorio o del contesto, rivolta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l’attività d’impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti. E ciò avverrà attraverso la raccolta del maggior numero possibile di dati e di informazioni utili per la conoscenza degli attori operanti nel territorio.

È auspicabile al riguardo – ove ne sussistano le condizioni – una interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.

Per effettuare tale analisi – anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali, quali ad dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori – possono essere presi in considerazione a titolo meramente esemplificativo: • i provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili; • le relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti; • le rilevazioni degli ispettorati del lavoro; • le statistiche ISTAT; • le rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni antiracket, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato svolgente funzioni similari nell’ambito dei diversi contesti territoriali; • le inchieste e le cronache giornalistiche.

Risulta parimenti indispensabile, al fine di evitare rischi di infiltrazione mafiosa, operare una valutazione circa l’affidabilità dei diversi soggetti che entrano in contatto con la Società.

In tal senso, potranno essere considerati una serie di indicatori quali: **1-** sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art 3 ss. L. 1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965); **2-** applicazione di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall’art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull’affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata; **3-** applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del D.lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione



a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata; **4-** costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale; **5-** imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali; **6-** imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito; **7-** mancata consegna, qualora richiesta, del certificato del casellario giudiziario generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva; **8-** mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui sopra incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Oltre all'enunciazione in generale dei principi etici di condotta antimafia sopra svolti, nel prosieguo verranno enunciate un serie di regole che l'Organizzazione adotta e rispetta nello svolgimento delle procedure di selezione del personale, dei fornitori e degli altri stakeholders ispirati dalla necessità di evitare contatti con organizzazioni criminali anche di stampo mafioso.

### 2.4.1 Selezione del personale

Nelle procedure di scelta del personale – oltre al rispetto dei principi generali relativi alla professionalità rispetto al ruolo da ricoprire e all'uguaglianza di trattamento – l'Organizzazione dovrà valutare l'affidabilità del candidato in ordine all'assenza di contatti con associazioni criminali.

A tal fine, gli interessati dovranno produrre il certificato del casellario giudiziario generale e il certificato dei carichi pendenti, entrambi in corso di validità, nonché un'autocertificazione di onorabilità personale nella quale dichiara: a) di non aver mai subito procedimenti penali; b) di non aver riportato condanne; c) di non essere in alcun modo collegato né collegabile ad organizzazioni criminali e, pertanto, di non essere e di non poter costituire causa o strumento di tentativi di infiltrazione criminale all'interno della Azienda; d) di aver preso atto del Codice Etico e del Modello Organizzativo adottati dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, accettandone i contenuti e le disposizioni, ed affermando di non avere alcuna condizione personale di incompatibilità rispetto al complesso di dette regole; e) di uniformare il proprio comportamento nell'ambito dell'azienda al Modello, al Codice Etico ed ai principi etici in esso contenuti.

I responsabili delle Risorse Umane dovranno trasmettere annualmente alla Prefettura competente per territorio l'elenco dei nominativi dei lavoratori assunti nei 12 mesi precedenti, a qualsivoglia titolo, con l'indicazione delle mansioni, nonché i trasferimenti e le cessazioni dal rapporto di lavoro. Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla società o all'impresa l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

L'Organizzazione, inoltre, potrà prevedere anche sessioni formative per il personale allo scopo di aggiornare i dipendenti sui rischi di inquinamento da criminalità e sull'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.



### 2.4.2 Selezione dei fornitori

L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito anche nella selezione dei fornitori che dovrà essere ispirata ai seguenti principi: **1-** trasparenza delle procedure di selezione; **2-** pari opportunità di accesso; **3-** professionalità; **4-** affidabilità; **5-** economicità (che non può mai prevalere sugli altri criteri).

L'impresa definisce il proprio albo di fornitori qualificati, nel quale iscrivere le aziende fornitrici di fiducia sulla base dei requisiti di cui sopra. L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore od al momento dell'inclusione nell'elenco. L'esibizione della documentazione è sempre chiesta al momento della conclusione dei contratti di fornitura e nel corso della durata dei contratti medesimi.

Sono esclusi dall'accertamento dei requisiti di affidabilità i fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile. È contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio le situazioni sopra citate, nonché ogni altra circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti. Quando il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con l'impresa ricada nell'ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

La dichiarazione di dati falsi od incompleti comporta la risoluzione del contratto.

### 2.4.3 Selezione dei clienti privati e pubblici

Per quanto attiene ai clienti privati, la Società dovrà acquisire tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali. L'acquisizione e la raccolta di informazioni relative ai clienti significativi devono essere effettuate sia nell'avvio che durante lo svolgimento del rapporto. Le forniture ai clienti devono essere immediatamente sospese qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di: ☐ mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali; ☐ mutamenti significativi del settore di attività; ☐ mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture. Ai clienti si applicano, in quanto compatibili, le previsioni che il presente documento prevede per i fornitori.

Per quanto riguarda i clienti pubblici (Comuni, Province, Consorzi, ecc.), tenendo conto della loro natura e funzione istituzionale, la Società acquisirà tutte le informazioni accessibili per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

### 2.4.4 Pagamenti ed altre transazioni finanziarie

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione. Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma. Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi.

2.4.5 Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con forze dell'ordine e magistratura

È fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro dell'impresa di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi

tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'autorità di polizia. Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

Sono inoltre previste le seguenti norme di condotta: 1. segnalare all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa; 2. l'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la Prefettura competente; 3. qualora l'Organismo di Vigilanza non sia stato rinnovato oppure non sia operante per motivi eccezionali ed imprevedibili, la segnalazione è effettuata dall'interessato direttamente alla Prefettura.

L'obbligo di segnalazione non esclude l'ulteriore obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire. Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Direzione.

La Società verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione. La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

## 2.5 Criteri operativi generali

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del proprio operato, l'Organizzazione opera secondo i seguenti criteri:

- una chiara e formalizzata **assegnazione di poteri e responsabilità**, coerente con le mansioni attribuite;
- la **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione (qualora il controllo venga effettuato ad un unico soggetto). Tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale;
- la **definizione di regole comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- la **disposizione di documentazione normativa** per le singole attività aziendali, articolata in procure, poteri e deleghe, procedure;
- la **tracciabilità delle operazioni** legate alle attività operative ed a quelle di controllo, volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua.





## 03. PRINCIPI COMPORTAMENTALI

---

**“Le due cose più importanti di un’impresa sono la sua reputazione e i suoi uomini.”**

### 3.1 Generalità

Ai destinatari è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l’attività svolta nell’ambito della funzione di competenza. Nel caso in cui esistessero dubbi relativamente a come procedere nella conduzione delle attività, la Società informerà adeguatamente i propri dipendenti.

I destinatari hanno inoltre l’obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del Codice, del Modello e delle Procedure Aziendali astenendosi da comportamenti contrari;
- rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l’interpretazione e l’attuazione delle norme contenute nel Codice e nel Modello;
- riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione del presente Codice, del Modello all’Organismo di Vigilanza e della Procedura Whistleblowing ai Gestori della Segnalazione;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

Ogni responsabile di funzione organizzativa aziendale ha l’obbligo di:

- costruire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- orientare il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati all’osservanza del Codice, del Modello e delle Procedure Aziendali;

informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza e/o i Gestori delle segnalazioni, su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;

- attuare prontamente adeguate norme correttive, quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

Ai destinatari è fatto divieto di comunicare, divulgare a terzi, usare o sfruttare, o permettere di far usare a terzi, per qualsiasi motivo non inerente all’esercizio dell’attività lavorativa, qualsiasi informazione, dato, notizia di cui si sia venuti a conoscenza in occasione o in conseguenza del proprio rapporto di lavoro con la Società. A tal fine il personale è tenuto a rispettare le specifiche politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, redatte al fine di garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni stesse.

Al fine di tutelare i beni aziendali, il personale è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili e in particolare:

- 1) utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni affidati;
- 2) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- 3) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro, specie se in pregiudizio all'immagine e al decoro della Società.

Il personale è responsabile della protezione delle risorse affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio Responsabile di eventuali eventi dannosi per la Società.

Il Management e coloro che svolgono funzioni direttive hanno la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo. Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate.

### 3.2 Regole di condotta

Il Capitale Umano è un elemento centrale ed indispensabile per l'esistenza dell'azienda. La dedizione e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi che la Sir Meccanica S.p.A. si è prefissati.

L'Azienda si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente affinché l'energia e la creatività dei singoli trovi espressione per la realizzazione del proprio potenziale.

La Società offre a tutte le lavoratrici e i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.

La Sir Meccanica S.p.A. interpreta il proprio ruolo imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

L'azienda richiede ai suoi lavoratori, ad ogni livello, la massima collaborazione al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno e si propone di intervenire tempestivamente per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi e/o diffamatori.

Ciascun lavoratore è, in particolare, tenuto a presentarsi sul proprio posto di lavoro puntuale ed alcune figure con la divisa in ordine e pulita. Deve avere, inoltre, un aspetto conforme alle norme igieniche sanitarie, deve mantenere nei confronti del pubblico e dei colleghi un atteggiamento rispettoso che proietti verso l'esterno un'immagine di alta professionalità, competenza ed educazione.

Tutti i lavoratori ed il Management concorrono con la loro professionalità ed energie lavorative al raggiungimento di ottimi livelli qualitativi nel rispetto degli standard di qualità. Le azioni od omissioni che causassero un abbassamento di tali livelli potranno essere oggetto di contestazione disciplinare e sanzionate con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da uno a tre giorni.

Ogni Responsabile aziendale ha l'obbligo, unitamente al rispetto delle disposizioni previste dal presente documento, di:

- Rappresentare con il proprio comportamento un esempio per tutti i dipendenti;
- Indirizzare i dipendenti all'osservanza del Codice e dei regolamenti di gestione del personale secondo le procedure indicate, nonché sollecitare gli stessi a sollevare problemi e questioni in merito alle norme;
- Operare affinché i dipendenti comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce

parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;

- Selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, lavoratori e collaboratori esterni per impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le norme del Codice;
- Riferire tempestivamente al proprio superiore, o alla Direzione Tecnica di appartenenza possibili e/o paventabili casi di violazione delle norme, di cui siano venuti a conoscenza;
- Adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
- Impedire qualunque tipo di ritorsione.

Ciascun dipendente potrà sempre rivolgersi all'Amministratore e/o all'ufficio delle Risorse Umane per iscritto al fine di risolvere qualsiasi problema che lo riguardi.

Ogni qualvolta si renderà necessaria, l'Azienda si riserva la facoltà di convocare una riunione dei lavoratori, allo scopo di discutere la politica aziendale, le relative procedure, i servizi e i problemi del settore.

All'interno dei locali aziendali è presente la bacheca delle Comunicazioni, utilizzata per l'affissione di notizie riguardanti la sicurezza, le condizioni di lavoro ed altre comunicazioni massive, predisposto in posizione accessibile e facilmente visibile da tutto il personale; nel caso di nuove affissioni l'ufficio del personale comunicherà ai dipendenti la presenza di nuovo contenuto.

### 3.3 Riservatezza e Privacy

La divulgazione di informazioni riservate all'esterno della società costituisce illecito gravissimo e danneggia la posizione competitiva della società.

Tutte le informazioni, eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale, sono di proprietà della Sirmeccanica S.p.A.

Le informazioni che non siano di pubblico dominio, e di cui ciascun destinatario sia venuto a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sono di esclusiva proprietà della Società e possono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione dei fini aziendali.

In particolare, la Società ed i destinatari del presente Codice mantengono il totale riserbo su informazioni riservate riguardanti i propri clienti, sia in riferimento ad informazioni strategiche che a dati personali, e usa le suddette informazioni solo per ragioni strettamente professionali, richiedendo esplicita autorizzazione. A loro volta, i clienti sono tenuti ad assicurare la riservatezza, in riferimento ad informazioni, documenti e dati personali, relativi all'Organizzazione.

La Società ed i destinatari del presente Codice si impegnano altresì a mantenere il totale riserbo su informazioni riguardanti i propri fornitori, sub-appaltatori e intermediari commerciali, e ad utilizzare le suddette informazioni solo per ragioni strettamente professionali, e comunque in seguito ad esplicita autorizzazione.

Tutti i destinatari del presente Codice Etico, inoltre avranno un obbligo di riservatezza in merito ai brevetti di cui è titolare la Società.

Ciascun destinatario dovrà evitare l'indebita diffusione di tali informazioni riservate. Anche dopo la cessazione dei rapporti con la Società, ciascun Destinatario è tenuto a non diffondere informazioni riservate inerenti alla Società, al patrimonio aziendale, ai clienti, collaboratori, fornitori, sub-appaltatori ed intermediari commerciali, se non nei casi in cui tale divulgazione sia richiesta da leggi o laddove espressamente prevista da specifici accordi contrattuali.

Valgono a tal proposito le seguenti disposizioni:

- sono considerate riservate tutte le informazioni e/o i dati trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da Sir Meccanica S.p.A. con conseguente divieto di divulgazione a terzi senza preventivo accordo scritto;
- le informazioni riservate della Sir Meccanica potranno essere utilizzate dal soggetto che le riceve solo per lo svolgimento delle attività inerenti all'iniziativa/programma per le quali ha ricevuto incarico;
- il soggetto che riceve le suddette informazioni riservate dovrà adottare ogni più opportuna precauzione onde evitarne la divulgazione non autorizzata;
- È fatto divieto a tutti i destinatari di attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d'uso o di altra natura in merito alle informazioni rivelate dalla Sir meccanica che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima;
- Con il presente codice etico i destinatari accettano, senza riserva alcuna, che tutti i diritti di sfruttamento e di Know-how rimangono di proprietà di Sir Meccanica S.p.A.

Si richiama in questa sede il contenuto del "Patto di riservatezza e di non concorrenza" predisposto dalla Società e allegato ai contratti di lavoro e/o di collaborazione stipulati con la stessa, con tutte le conseguenze di legge in caso di una sua violazione.

**Tutti i destinatari del presente Codice Etico, inoltre avranno un obbligo di riservatezza in merito ai brevetti di cui è titolare la società;** in particolare è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare informazioni aziendali che riguardino brevetti, prodotti e procedimenti di progettazione, fabbricazione ed utilizzo di tecnologie, anagrafiche clienti e fornitori, analisi di mercato, strategie di marketing e di commercializzazione, politiche di prezzo e scontistiche, progetti di ricerca e sviluppo e di tutte quelle informazioni che hanno come riferimento la gestione di dati sensibili. L'importanza di tutelare questo patrimonio costituisce un bene da tutelare proteggendolo come bene economico che assume rilievo come "autonomo elemento patrimoniale".

### 3.4 Lealtà

A tutti i dipendenti l'Organizzazione richiede un comportamento leale, diligente e rispettoso del contratto di lavoro e delle disposizioni aziendali; la collaborazione di tutti è infatti fondamentale per il buon andamento dell'Organizzazione stessa.

Ciò significa in primo luogo perseguire con impegno, tempestività e diligenza gli obiettivi indicati dall'Organizzazione e dai responsabili diretti, lavorando nel rispetto delle procedure.

Significa anche farsi carico dell'interesse aziendale in ogni circostanza lavorativa, ad esempio nell'adempimento degli obblighi contrattuali verso l'Organizzazione da parte di fornitori.

Il comportamento corretto e leale verso l'Organizzazione implica anche l'impegno a garantire l'integrità degli asset aziendali, che è richiesto a tutti i dipendenti e a tutti coloro che hanno accesso alle sue strutture:

- attuando comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare il loro utilizzo, documentando con precisione il loro impiego;
- evitando di utilizzarli impropriamente o in modo tale da essere causa di danno alle cose o alla salute delle persone o di riduzione di efficienza, oppure ancora in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- mettendo in atto le misure più opportune per prevenire furti, informando tempestivamente il

proprio responsabile o la funzione preposta alla security o al controllo di eventuali lacune del sistema di sicurezza, di minacce o eventi potenzialmente dannosi per l'Organizzazione;



**“Chi verrà dopo di me ha accettato un’eredità molto semplice: mantenere viva la volontà di progresso e innovazione.”**

- non divulgando all'esterno informazioni che riguardano gli affari dell'organizzazione. In particolare, significa non permettere che informazioni riservate (sia sull'Organizzazione, sia in possesso dell'Organizzazione) possano giungere a conoscenza di persone esterne all'azienda o diverse dal personale autorizzato al loro trattamento;
- attuando scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, per non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviando messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrendo a linguaggio di basso livello, non esprimendo commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e danno all'immagine aziendale;
- non navigando su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi o sostenenti il terrorismo a nessun livello e con nessuna modalità evitare, quindi, qualsiasi atteggiamento che possa profilare la commissione dei reati informatici sia all'interno dell'ente, che tramite apparecchiature non soggette al controllo dello stesso;
- in generale, non utilizzando le dotazioni informatiche per scopi illegali o che possano comunque alterarne la funzionalità rispetto agli utilizzi aziendali.



### 3.5 Conflitto d'interessi

Per "conflitto di interessi" si intende la situazione per la quale un membro dell'Organizzazione (a qualsiasi livello gerarchico), a causa di interessi o attività che possano generare un vantaggio immediato o differito per sé stessi, i propri familiari o conoscenti, agisce non in conformità con le prescrizioni etiche e/o viene condizionato nella propria capacità di operare nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione stessa.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice (Direttore Generale, consigliere, responsabile di funzione) e avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti (possesso di azioni, incarichi professionali, ecc.);
- curare gli acquisti, o il controllo sull'esecuzione delle forniture e svolgere attività lavorativa presso fornitori;
- approfittare personalmente – o tramite familiari – di opportunità di affari di cui si viene portati a conoscenza in quanto rappresentanti dell'Organizzazione;
- accettare denaro, regali (oggetti di valore, viaggi, omaggi di diversa natura) o favori (ad esempio assunzione o avanzamenti di carriera per i familiari) da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con l'Organizzazione.

Tutti coloro che, ad ogni livello, hanno rapporti diretti o indiretti con la Società devono evitare azioni e attività che possano condurre a conflitto d'interesse, ed in ogni caso è obbligo informare l'Organizzazione circa la presenza o il sopraggiungere di una qualsiasi forma di conflitto di interesse, reale o potenziale.

Un conflitto di interesse apparente avviene quando gli interessi o le attività personali di un dipendente potrebbero indurre altri a dubitare della sua obiettività o imparzialità. Tutti i conflitti di interesse reali o apparenti devono essere riportati all'Organismo di Vigilanza.

Al di là poi delle varie tipologie di conflitto di interesse, per quanto riguarda il caso particolare degli omaggi o altre forme di regalo, ve ne sono alcuni che fanno parte delle normali pratiche commerciali o di cortesia, mentre altri superano questo limite e possono essere rivolti ad acquisire trattamenti di favore nei rapporti di affari. La Società chiede ai propri dipendenti di rifiutare gli omaggi che superino un modico valore o siano fonte di dubbi sulla loro adeguatezza.

In linea con i principi del presente Codice etico, per prevenire comportamenti volti alla corruzione o interpretabili come tali, l'Organizzazione ha stabilito una linea di condotta per quanto riguarda i propri omaggi verso l'esterno, considerandoli esclusivamente con l'intento di promuovere l'immagine aziendale, per cui:

- Non sono ammesse forme di regalo (neanche sotto forma di promessa) che possano anche solo essere interpretate come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi sua attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio, rivolta a funzionari pubblici italiani ed esteri, revisori, consiglieri dell'Organizzazione, a sindaci, membri dell'OdV o loro familiari;
- Non sono ammessi regali di valore (neanche sotto forma di promessa o danaro da terzi, fornitori e concorrenti) nemmeno nei Paesi in cui questo tipo di scambio sia una consuetudine tra partner commerciali.
- Non è ammesso lo svolgimento di lavori per conto proprio o per conto terzi durante le pause di lavoro o durante le normali attività lavorative attraverso l'utilizzo dei macchinari/beni aziendali;

non è consentito svolgere attività personali o commercializzare beni altrui e/o propri all'interno dell'azienda.

- Non è consentito farsi recapitare pacchi, corrispondenza, regali o qualsiasi bene non facente parte delle normali attività aziendali; non è consentito ricevere visite personali in azienda.
- Non è ammesso intrattenersi per la pausa pranzo sul posto di lavoro e/o nei pressi delle attrezzature di lavoro, in quanto tutti i lavoratori devono svolgere la pausa pranzo nelle aree dedicate al ristoro. In ogni caso, l'Organizzazione si astiene da ogni pratica contraria alla Legge e ai normali usi commerciali o non consentita dai Codici etici – se noti – delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

### 3.6 Rapporti con la P.A. – Frode informatica

L'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. e la ricezione di comunicazioni informatiche o telematiche provenienti dalla P.A., sono riservati esclusivamente al personale addetto e autorizzato ad avvalersi dei sistemi informatici e telematici aziendali in base ai profili di accesso assegnatigli.

È vietato a chiunque operi in nome della Società utilizzare per il trattamento dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dei rapporti con la P.A., e/o per l'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. o per la ricezione degli atti, strumenti diversi da quelli aziendali assegnati.

È comunque fatto obbligo di utilizzare mezzi tracciati per le comunicazioni alla PA, preferibilmente attraverso l'account di Posta Elettronica Certificata (PEC) soprattutto se si devono comunicare documenti elettronici. Ove previsto, tali documenti elettronici devono riportare la firma digitale del soggetto preposto alla firma stessa.

È fatto espresso divieto a chiunque intrattenga rapporti con la P.A. di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervenire senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad essi pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

### 3.7 Pagamenti impropri

Chiunque operi in nome e per conto dell'Organizzazione ha il divieto di offrire, fare, ricevere o promettere pagamenti a terzi, per nessuna ragione, in particolare a funzionari della Pubblica Amministrazione o a clienti (o potenziali tali) del settore privato.

I pagamenti impropri – che rappresentano una violazione della politica e dei valori dell'organizzazione – non consistono solo in pagamenti in denaro o valuta ma possono includere qualunque cosa abbia sufficiente valore (viaggi, regali, ecc.) e possa essere interpretata come un mezzo per influenzare la decisione della persona che agisce per conto del cliente o del fornitore.

L'offerta di denaro al personale dell'organizzazione o a dipendenti di clienti, fornitori o terzi costituisce un illecito perseguibile legalmente. Il dipendente che vuole sapere se un pagamento o dono è improprio deve consultare il proprio responsabile e/o l'Organismo di Vigilanza.

### 3.8 Comportamenti in materia di registrazioni contabili

Devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, e le procedure aziendali adottate dalla Società in

materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi.

Tutte le azioni e le operazioni contabili della Società devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione. Deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in tema di fiscalità e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate dalla Società in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi.

I dipendenti sono tenuti a dare la massima collaborazione fornendo tempestivamente, per quanto di propria competenza, dati e informazioni completi chiari e veritieri. I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

### **3.9 Comportamenti in materia di gestione di sistemi informatici e protezione dei dati personali**

Agli utilizzatori dei sistemi informatici è fatto divieto di: - intercettare comunicazioni o informazioni di terzi mediante Sistemi Informatici; - danneggiare in qualsiasi modo informazioni, dati e programmi informatici e di sistemi informatici o telematici, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; - accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico; - diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

La Società vieta la detenzione, riproduzione, commercializzazione, distribuzione o vendita di copie di software tutelato dalla legge sulla proprietà intellettuale senza avere l'autorizzazione del titolare di questi diritti. Inoltre, è fatto divieto di alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare, senza averne diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

È fatto obbligo di rispettare le procedure e istruzioni previste dalla Società in materia di privacy in favore degli interessati, ivi incluse quelle che costituiscano oggetto di impegni scritti assunti in materia dalla Società in favore di terzi nella veste di responsabile esterno del trattamento.

### **3.10 Regali, benefici e promesse di favori**

Nel corso dei rapporti commerciali o istituzionali con clienti e fornitori (pubblici o privati) ed istituzioni, l'Azienda intende applicare una condotta integra, corretta e trasparente.

In particolare è espressamente vietato:

- Offrire omaggi, dazioni, benefici anche indiretti, beni, servizi e prestazioni o favori che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia e gli usi in relazione all'attività svolta ed all'area geografica;
- Accettare le dazioni di cui sopra che travalichino l'ordinaria cortesia, offerte a qualsiasi titolo da parte di clienti, fornitori, P.A. Qualora amministratori, dipendenti collaboratori ricevano dazioni, doni o trattamenti di favore che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia devono darne immediatamente notizia al proprio superiore o all'Organo di Vigilanza;
- Esaminare o proporre o promettere opportunità di impiego e/o commerciali che possono avan-

taggiare impropriamente ed a titolo personale funzionari della P.A. o clienti/fornitori con beneficio dell'Azienda.

### 3.11 Aspetti mediatici

Qualunque comunicazione verso l'esterno deve essere veritiera, chiara, trasparente, non strumentale, oltre che conforme alle politiche ed ai programmi aziendali.

In ogni caso, la comunicazione è soggetta ai vincoli di rispetto della tutela dei dati personali e può essere divulgata solo dalle figure espressamente autorizzate.

I dipendenti che dovessero comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche sono tenuti a farlo a titolo esclusivamente personale e, comunque, non potranno utilizzare nome e marchio dell'azienda, salvo autorizzazione.

Le attività di sponsorizzazione e le liberalità, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono gestite secondo precise procedure aziendali in materia.

L'Organizzazione non eroga contributi a organizzazioni con le quali possa sorgere un conflitto di interessi anche se è ammesso cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni su progetti specifici se gli stessi sono riconducibili alla Mission dell'Organizzazione e la destinazione delle risorse possa essere chiara e documentabile.

### 3.12 La concorrenza

L'Organizzazione evita commenti e giudizi negativi nei riguardi dei concorrenti, privilegiando, invece, il leale confronto sulla qualità e trasparenza dei prodotti e servizi offerti.

Chiunque operi, direttamente e/o indirettamente, in nome e/o nell'interesse e/o a vantaggio della Società deve attenersi in ogni momento a quanto sopra e in particolare:

- Non può impiegare nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri soggetti, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente o di altra organizzazione in genere, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente o di altra organizzazione;
- Non può diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente o di altra organizzazione in genere, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente o di altra organizzazione in genere;
- Non può valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui organizzazione;
- Non può compiere atti di violenza o minaccia nei confronti di chiunque, soprattutto nei confronti di persone direttamente e/o indirettamente legate ad organizzazioni concorrenti o di altra organizzazione in genere.





| Account    | Balance    | Interest |
|------------|------------|----------|
| Account 1  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 2  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 3  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 4  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 5  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 6  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 7  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 8  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 9  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 10 | \$1,121.25 | 1.12%    |

| Account    | Balance    | Interest |
|------------|------------|----------|
| Account 1  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 2  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 3  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 4  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 5  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 6  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 7  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 8  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 9  | \$1,121.25 | 1.12%    |
| Account 10 | \$1,121.25 | 1.12%    |



## 04. RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER

---

### 4.1 Rapporti con i soci ed azionisti

La struttura societaria deve rappresentare un punto essenziale di riferimento per lo sviluppo e la crescita del patrimonio aziendale e per la remunerazione del capitale sociale.

L'Organizzazione deve mantenere un profilo di massima correttezza, trasparenza, imparzialità ed equità nei rapporti con i propri Soci ed azionisti.

La Direzione Generale:

- garantisce che tutto il personale impegnato nella formazione del bilancio della Società svolga i propri compiti controllando accuratamente i dati elaborati, collaborando con tutte le funzioni al massimo grado, segnalando eventuali situazioni di conflitto di interesse, fornendo informazioni chiare e complete;
- deve astenersi da qualunque azione che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo e/o revisione che competano a soci, altri organi sociali, Collegio Sindacale, Società di revisione, Organismo di Vigilanza;
- impedisce che qualsiasi suo componente possa agire in maniera tale da influenzare il comportamento dell'assemblea al fine di trarne un vantaggio personale;
- garantisce che tutte le informazioni fornite alle Autorità siano veritiere, trasparenti, complete;
- impedisce che gli amministratori, o loro incaricati, compiano qualunque operazione sul patrimonio sociale che pregiudichino la Società e i terzi;
- non effettua operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione, che possano cagionare danno ai creditori dell'Organizzazione.

### 4.2 Rapporti con le risorse umane ed impegni dell'organizzazione

L'Organizzazione considera le Risorse Umane un patrimonio strategico ed indispensabile per il conseguimento dei propri obiettivi e, pertanto, rispetta i lavoratori e vieta ogni forma di sfruttamento.

Per ogni dipendente e/o collaboratore il rispetto delle norme contenute nel presente Codice Etico è una obbligazione contrattuale. Infatti, l'organizzazione, per tutelare ed accrescere il patrimonio umano, è impegnata a:

- Garantire che tutti i locali di lavoro siano in condizioni idonee ed ideali per lo svolgimento delle attività lavorative, così come idonee e funzionali devono essere le attrezzature affidate ai dipendenti;
- Assumere personale che possa far insorgere casi di conflitto di interessi e di conseguenza i dipendenti sono obbligati a garantire un comportamento improntato ai principi di lealtà, onestà e professionalità. Principi finalizzati alla buona gestione della società, evitando situazioni di conflitto di interesse o che possano interferire con l'assunzione di decisioni a beneficio dell'azienda;
- Offrire pari opportunità di sviluppo e crescita delle funzioni professionali in base a criteri di merito

e competenza. Al fine di garantire tale principio, l'organizzazione si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al genere, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei propri dipendenti. Inoltre, l'organizzazione è impegnata a far rispettare la personalità e dignità della persona, non attuando e prevenendo abusi (es.

- sfruttamento lavoro minorile, ecc.) e discriminazioni di ogni genere (lingua, sesso, religione, ecc.);
- Rimuovere le barriere fisiche che compromettono la possibilità o capacità lavorativa di "persone diversamente abili";
- Evitare, in quanto lesivi della dignità umana, comportamenti di sistematica discriminazione, umiliazione, sentimenti di avversione generica e indiscriminata per gli stranieri, violenza psicologica o isolamento nei confronti di collaboratori o colleghi, indipendentemente dalle ragioni che li determinano;
- Evitare, né tollerare le molestie sessuali né i comportamenti o discorsi a sfondo sessuale che possano turbare la sensibilità della persona (per esempio, l'esposizione di immagini con espliciti riferimenti sessuali, allusioni insistenti e continuate);
- Garantire la privacy dei dipendenti adottando politiche che specificano quali informazioni vengono richieste e le relative modalità di trattamento e conservazione. Tali politiche prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza consenso dell'interessato. Inoltre, l'organizzazione è impegnata a far mantenere riservate al personale le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività e mansioni assegnate, non diffondendole né all'interno né all'esterno se non nel rispetto della normativa vigente e delle policy aziendale;
- Rispettare il diritto dei lavoratori a costituire rappresentanze, riconoscendo il ruolo delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed essendo disponibile al confronto sulle principali tematiche di reciproco interesse.
- Collegare i riconoscimenti economici, oltre che ai risultati quantitativi, anche all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme del presente codice;
- Programmare e sviluppare la crescita professionale ed una coscienza etica e della responsabilità sociale dell'impresa attraverso adeguata formazione;
- Informare in maniera esauriente il dipendente appena assunto sulle caratteristiche delle mansioni e della funzione, su elementi normativi e retributivi e sul richiesto rispetto dei principi contenuti nel codice etico;
- Evitare che il personale possa accettare, ricevere, offrire per sé od altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, regali, dazioni od altre utilità che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia o tali da pregiudicare l'interesse dell'azienda, con particolare riguardo ai rapporti con la P.A. o che coinvolgano Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio;
- Sensibilizzare il personale affinché eviti di utilizzare i beni aziendali per interessi propri e, quindi, di far uso degli stessi solo per le funzioni a cui sono destinati, nell'ambito dello svolgimento delle attività lavorative o delle mansioni assegnate, tutelandone l'integrità e conservazione;
- Garantire luoghi di lavoro salubri ed adeguati alla sicurezza e salute degli utilizzatori, favorendo una cultura aziendale attenta alla necessità di sicurezza e salute dei lavoratori. A tal proposito, i principi ed i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni in materia di salute e sicurezza del lavoro sono i seguenti:
- Evitare i rischi;
- Valutare i rischi che non possono essere evitati;



- Combattere i rischi alla fonte;
- Adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
- Tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- Programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- Favorire lo sviluppo e crescita professionale del personale, tramite programmi periodici di formazione ed aggiornamento, in relazione ai profili ed alle aspirazioni di ciascuno. Al personale è richiesto di sollecitare l'acquisizione di nuove competenze;
- Adottare politiche di selezione finalizzate a acquisire risorse effettivamente necessarie alle esigenze dell'azienda evitando favoritismi ed agevolazioni di ogni sorta;
- Introdurre un sistema interno di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti nella logica di un continuo miglioramento. In tale ottica si inquadra il conseguimento delle Certificazioni tipo UNI EN ISO 9001.

### 4.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti dagli esponenti all'uopo designati.

I comportamenti degli Organi sociali, del Personale e dei collaboratori nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle persone che la rappresentano devono ispirarsi alla massima correttezza ed integrità. I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono riservati alle funzioni competenti e devono essere condotti nella massima trasparenza e senza porre in essere atti in violazione delle prescrizioni di legge e del Codice Etico nonché delle procedure interne, in modo tale da non compromettere l'integrità delle parti.

L'Organizzazione, rifiuta logiche di condizionamento delle decisioni della controparte, in ogni forma espresse o attuate, volte ad influenzare decisioni in favore dell'organizzazione o a richiedere od ottenere un trattamento di favore. È altresì vietato dare corso a richieste da parte del personale della Pubblica Amministrazione tendenti a subordinare decisioni ed atti in favore dell'Organizzazione a riconoscimenti di qualsiasi genere.

Tutta la documentazione che riassume le procedure attraverso cui l'Organizzazione è entrata in contatto con Pubbliche Amministrazioni è debitamente raccolta e conservata.

Quindi, al verificarsi di episodi è dovere dei soggetti dell'azienda darne tempestiva informazione al proprio diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza in casi gravi.

È vietato espressamente porre in essere atti, raggiri o artifici che inducano in errore taluno al fine di:

- Trarre vantaggio o profitto per la società in danno della P.A. o di altri;
- Ottenere contributi, finanziamenti, sovvenzioni ed agevolazioni di qualsiasi tipo da parte della P.A. o di altri;

- Utilizzare/giustificare l'utilizzo (anche parziale) di erogazioni finalizzate da parte della P.A. o di altri, per uno scopo diverso da quello di destinazione.

In particolare è vietato:

- Accettare denaro o altra utilità da pubblico ufficiale o incaricato del servizio pubblico a fronte di prestazioni non dovute. Chi riceva tali richieste dovrà sospendere ogni rapporto con essi e informare per iscritto l'OdV;
- Offrire o promettere denaro o altre utilità sia direttamente che per il tramite di terza persona, per omettere o ritardare atti o compiere atti contrari ai doveri d'ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato del servizio pubblico.
- In ogni caso, nel corso di una trattativa di affari o di un rapporto, anche commerciale, con la Pubblica Amministrazione, in Italia o in altri paesi, l'Organizzazione si impegna a:
- Non offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore del personale della Pubblica Amministrazione coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o a loro familiari o affini;
- Non offrire omaggi o benefici di qualsiasi tipo salvo non si tratti di atti di modico valore nel rispetto dei limiti di valore aziendali previsti;
- Non sollecitare od ottenere informazioni riservate che compromettano l'integrità o la reputazione dell'Organizzazione.

Gli atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se di modico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti oltre che conformi agli usi. Tuttavia tali atti devono sempre essere autorizzati ed adeguatamente documentati e tracciabili e non dovranno comunque poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio.

#### 4.4 Rapporti con i clienti

I clienti sono parte integrante del patrimonio aziendale. Quindi, per consolidare la fedeltà e la stima degli utenti è indispensabile che ogni rapporto sia improntato a criteri di lealtà, disponibilità, trasparenza e professionalità. In tal senso, il personale dipendente deve migliorare continuamente e con ogni mezzo la propria preparazione professionale per dare risposte confacenti alle esigenze dell'interlocutore, fornendo ogni assistenza utile a favorire scelte consapevoli e condivise, evitando ogni forma di forzatura.

Al fine di salvaguardare l'affidabilità e il prestigio aziendale, l'Organizzazione deve:

- Avere come obiettivo primario la piena soddisfazione dell'interlocutore;
- Creare un solido rapporto con l'interlocutore, ispirato alla correttezza e alla efficienza;
- Mantenere un atteggiamento professionale, leale e di collaborazione;
- Utilizzare forme di comunicazione chiare e semplici, conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive e comunque scorrette, in modo da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della comprensione da parte del cliente;
- Intrattenere rapporti con interlocutori che presentino requisiti di serietà e di affidabilità personale;
- Evitare di intrattenere relazioni d'affari con soggetti dei quali sia conosciuto o delle quali sia sospettato il coinvolgimento in attività illecite, con particolare riguardo a quelle sospettate di favorire a qualsiasi titolo il terrorismo;

- Rifiutare ogni forma di corruzione, "raccomandazione" o "condizionamento" sia interni che esterni;
- Tenere un comportamento leale nei confronti dei propri business partner e dei soggetti con i quali si trova a competere sui mercati, ad esempio nel caso di gare e aste o di procedure per aggiudicazione di appalti o concessioni.

#### 4.5 Rapporti con i fornitori

Il rapporto con i fornitori deve essere condotto con correttezza, trasparenza ed imparzialità da personale qualificato, basandosi sull'uniformità di trattamento e nella selezione degli stessi. Inoltre, la formulazione delle condizioni di acquisto di beni e servizi è dettata da valori e parametri di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità, prezzo, qualità del bene e del servizio reso, garanzie di assistenza e, in ultimo, da un'accurata e precisa valutazione dell'offerta.

Nella redazione dei contratti, l'Organizzazione si impegna a specificare in modo chiaro e comprensibile al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste e a rispettare i patti e gli impegni contrattuali, inclusi i termini di pagamento, prevedendo l'immediata risoluzione del medesimo contratto in caso di inadempimento.

Nelle ipotesi anzi richiamate, la regolamentazione dei rapporti della Società con i terzi prevede clausole di risoluzione espressa. In seguito all'approvazione del presente Codice Etico, la struttura contatterà i terzi al fine di emendare, per quanto possibile, i contratti in vigore inserendo la clausola di risoluzione espressa di cui al punto precedente. L'eventuale rifiuto sarà considerato elemento negativo ai fini delle successive procedure di selezione.

Per le categorie merceologiche di maggior rilevanza, l'organizzazione adotta un modello i cui criteri di qualificazione sono basati su requisiti commerciali, tecnici e finanziari. Requisiti di riferimento sono, ad esempio, disponibilità di mezzi, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how, eventuali certificazioni di qualità (ad esempio ISO 9001) o di sicurezza (ad esempio ISO 45001). Inoltre, gli acquisti di beni e la selezione dei fornitori avviene anche sulla base di specifiche disposizioni di legge (per es. adozione di un MO).

Per particolari forniture, nella prospettiva di conformare l'attività di approvvigionamento ai principi etici adottati, sono introdotti requisiti di tipo sociale e ambientale (per es. adozione del MO 231 e/o di un Sistema di Gestione Ambientale) o specifiche certificazioni esterne. In ogni caso, a prescindere dalla rilevanza del business, tutti i fornitori dovranno esibire idonea evidenza di conformità alla legislazione vigente per quanto di competenza, soprattutto in tema di Diritto del Lavoro, Contribuzioni, Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Legalità.

Riguardo agli standard di sicurezza sul lavoro, l'azienda s'impegna, per quanto possibile, a un'esauritiva presentazione dei rischi connessi al tipo di attività esercitata ai sensi dei Titoli I e IV del D.lgs. 81/08.

Con i fornitori di Paesi definiti a "rischio" da organizzazioni riconosciute, vengono introdotte clausole contrattuali specifiche inerenti alla produzione di apposita autocertificazione contenente l'adesione a determinati obblighi sociali (per es. misure che garantiscono ai lavoratori il rispetto dei diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, il non sostegno del terrorismo) e, contestualmente, la possibilità di avvalersi di azioni di controllo presso le unità produttive o le sedi operative dell'impresa fornitrice.

L'Organizzazione intrattiene rapporti d'affari solo con soggetti che esercitano attività lecite, finanziate con capitali di provenienza legittima. A tal fine effettua, per quanto possibile, un controllo preventivo attraverso la richiesta, ove possibile, apposite certificazioni e dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio. In tal senso si richiama integralmente il contenuto del capitolo 2.4 di cui sopra.

Nella selezione dei fornitori di qualsiasi natura, la struttura adotta criteri di valutazione comparativa idonei ad individuare il miglior contraente, in ragione della qualità del bene/servizio rapportata al miglior prezzo o all'offerta più vantaggiosa.

I destinatari preposti alla stipula di contratti o al conferimento di incarichi di qualsiasi natura per conto dell'azienda, devono improntare i procedimenti negoziali alla ricerca del massimo vantaggio per la stessa, ed agli indirizzi aziendali di esecuzione posti a garanzia della scelta del contraente, ed uniformando il proprio agire ai principi di trasparenza ed imparzialità.

I destinatari di cui al punto precedente, nello svolgimento delle funzioni cui sono preposti, devono agire nell'esclusivo interesse dell'azienda, astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa anche solo potenzialmente essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi, ovvero configurare ipotesi di reato od altri illeciti.

La violazione del Codice Etico da parte del terzo comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Società di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Inoltre, la trasparenza ed efficienza del processo di acquisto si ottiene seguendo anche attraverso:

- La possibilità di rotazione delle persone preposte agli acquisti;
- La limitazione dei casi in cui possa verificarsi una coincidenza di ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;
- La tracciabilità delle scelte adottate;
- La conservazione delle informazioni e dei documenti ufficiali di gara e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.

L'organizzazione s'impegna affinché ogni dipendente, in relazione alle proprie funzioni, debba avere cura di:

- Osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i collaboratori esterni, comunque denominati (collaboratori, consulenti, rappresentanti, agenti, ecc.);
- Selezionare accuratamente persone e imprese qualificate, con ottima reputazione e caratterizzate da integrità morale ineccepibile;
- Contattare tempestivamente il proprio diretto superiore in caso di eventuali violazioni del Codice Etico da parte di collaboratori dell'organizzazione. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al proprio diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza;
- Menzionare espressamente, in tutti i contratti di collaborazione, comunque denominati (collaborazione, consulenza, ecc.) l'obbligo di attenersi ai principi del Codice Etico, sanzionando l'eventuale inosservanza di tali principi con la previsione della facoltà di risolvere il contratto.

Anche in tal caso si richiama integralmente il contenuto del capitolo 2.4 di cui sopra.

#### **4.6 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali**

I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono intrattenuti, con la massima trasparenza e indipendenza dalle preposte.

I rapporti instaurati con le organizzazioni (per es. partiti, movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali e candidati) non consentono riconoscimenti di benefici di qualsiasi genere direttamente o

indirettamente che possano favorire l'azienda.

La nostra organizzazione non finanzia partiti politici né in Italia né all'estero, loro rappresentanti o candidati, e non effettua sponsorizzazioni di eventi che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta da esponenti politici (per es. concessioni di strutture aziendali, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza e fornitura di prodotti/servizi).

#### **4.7 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

Nei riguardi dell'Autorità Giudiziaria, i nostri amministratori, i dirigenti, i dipendenti e chiunque abbia relazione con l'Organizzazione, deve tenere un comportamento improntato alla massima collaborazione, trasparenza ed onestà.

Nessuno può esercitare violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci qualsiasi persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Qualunque comportamento difforme da quanto sopra, andrà immediatamente segnalato al vertice aziendale o, se lo stesso vertice aziendale fosse coinvolto, direttamente all'OdV.

# SIR MECCANICA S.p.A.



## Sistema Disciplinare

ai sensi del Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231







## 01. Principi Generali

---

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, in relazione alla violazione delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo (MO), è la condizione essenziale per assicurare l'effettiva applicazione dello stesso. Infatti, l'articolo 6, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta prescritte nel MO sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dalla tipologia di illecito commesso.

I comportamenti sanzionabili sono:

- Comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello;
- Violazione di procedure disciplinate dal modello;
- Adozione di comportamenti che possono configurare una delle ipotesi di reato previste nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- Tentativi di violazione del Codice Etico qualora siano inequivocabili e gravi.
- L'applicazione di provvedimenti o misure dovrà avvenire tenendo conto:
  - Della gravità, intenzionalità ed eventuale reiterazione del fatto;
  - Del grado di autonomia e responsabilità del soggetto che ha commesso il fatto.

In ogni caso, l'applicazione di una misura disciplinare dovrà risultare in linea con la disciplina vigente in materia di lavoro subordinato (es. Statuto dei Lavoratori), del CCNL di categoria, degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile e delle disposizioni aziendali.

Pertanto, la definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (OdV) il quale ha il compito di garantire l'effettiva applicazione del modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'azienda.

I principi su cui si basa il presente sistema disciplinare sono:

- 1. Legalità:** l'art. 6, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 231/2001 impone che il MO debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso modello. Quindi, è onere dell'Organizzazione predisporre preventivamente un insieme di regole di condotta e specificare sufficientemente le fattispecie disciplinari e le relative sanzioni;
- 2. Complementarietà:** il sistema disciplinare previsto dal MO è complementare, e non alternativo, al sistema disciplinare stabilito dal CCNL vigente ed applicabile alle diverse categorie dei dipendenti in forza all'organizzazione; è peraltro complementare allo Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) e agli articoli 2104, 2105 e 2106 Codice Civile;
- 3. Pubblicità:** l'Organizzazione darà massima e adeguata conoscenza del presente documento, attraverso la pubblicazione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori (art. 7, comma 1, Statuto dei Lavoratori)<sup>1</sup>, oltre che con la consegna a mani, via e-mail o con ogni altro mezzo reputato idoneo

---

<sup>1</sup> Art. 7. Sanzioni disciplinari: 1. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare

per portarlo a conoscenza dei singoli lavoratori;

4. **Contraddittorio:** la garanzia del contraddittorio è soddisfatta, oltre che con la ridetta comunicazione del MO, con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti (art. 7, comma 2, Statuto dei lavoratori)<sup>2</sup>;
5. **Gradualità:** le sanzioni disciplinari sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato;
6. **Tipicità:** la condotta contestata deve essere espressamente prevista e tra l'addebito contestato e l'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza;
7. **Tempestività:** il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso (art. 7, comma 8, Statuto Lavoratori)<sup>3</sup>;
8. **Presunzione di colpa:** la violazione di una regola di condotta, di un divieto o di una procedura previsti si presume di natura colposa e la gravità dello stesso sarà valutata, caso per caso, dall'OdV (art. 6, comma 2, lett. e), D.lgs. n. 231/2001);
9. **Efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione:** al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e quindi efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio le regole, i divieti e le procedure previste o, anche solo, degli atti preliminari finalizzati alla loro violazione (art. 6, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 231/2001).

## 2. Soggetti Destinatari

Il sistema disciplinare si applica a tutta la compagine societaria, al collegio sindacale, ai dirigenti, ai dipendenti (quadri ed impiegati), ai consulenti, ai collaboratori ed ai terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con l'organizzazione.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. In ogni caso, l'OdV deve essere coinvolto nel procedimento disciplinare e le relative segnalazioni possono essere trasmesse tramite il canale informatico.

L'accertamento delle infrazioni al Modello spetta all'OdV che dovrà segnalare tempestivamente al massimo dirigente aziendale le violazioni accertate. I procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono attribuiti alla competenza del rappresentante dell'impresa.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento e sarà compito del vertice aziendale, di concerto con l'OdV, provvedere alla comunicazione dello stesso.

## 3. Le Condotte Rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, costituiscono violazioni del MO tutte le condotte, commissive o omissive, anche colpose, che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commet-

---

quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

<sup>2</sup> Art. 7. Sanzioni disciplinari: 2. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

<sup>3</sup> Art. 7. Sanzioni disciplinari: 8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.



tere reati.

Quindi, le sanzioni emesse a seguito di violazione, secondo il principio costituzionale di legalità e di proporzionalità tenendo conto anche di tutti gli elementi e le circostanze inerenti, devono essere graduate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare, assumono rilevanza le seguenti condotte:

- Mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree **"strumentali"** ed **"a rischio principale/diretto"** debitamente identificate;
- Mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo ossia condotta – evento – rapporto causalità) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- Mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto stesso.

In relazione alle sanzioni derivanti dalla possibile commissione di reati concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro è pacifico che anche queste siano graduate secondo un ordine crescente di gravità. Infatti, il mancato rispetto del MO determina una violazione costituendo una situazione di:

- **Concreto pericolo** per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- **lesione** all'integrità fisica di una o più persone incluso l'autore della violazione
- **lesione grave**, ai sensi dell'art. 583 comma 1 del CP, all'integrità fisica di una o più persone incluso l'autore della violazione
- **lesione gravissima** ai sensi dell'art. 583 comma 2 CP, all'integrità fisica ovvero la morte di una o più persone incluso l'autore della violazione.

La violazione e/o l'atipicità nello svolgimento nelle normali attività deve essere segnalata da chiunque entro 48 ore dall'evento con particolare riguardo a quelle che configurano comportamenti difforni dalle disposizioni del MO, dal Codice Etico o, ogni altra infrazione di normative, di disposizioni e di regole.

La segnalazione seguirà la via gerarchica, costituendo il diretto superiore punto di riferimento, tranne nel caso in cui lo stesso sia soggetto attivo nella violazione e in tal caso, si salterà un livello gerarchico. Il ricevente la segnalazione, valutandone la fondatezza, provvederà ad informare il vertice aziendale e l'OdV.

I dipendenti ed i collaboratori, qualora sorgano motivi di conflitto o il superiore gerarchico non si attivi tempestivamente, possono richiedere chiarimenti interpretativi o effettuare segnalazioni di violazioni direttamente all'OdV.

Per gli altri stakeholders (portatori d'interesse, soci in affari, clienti etc.), il riferimento per chiarimenti e segnalazioni è il vertice aziendale o, qualora sorgano motivi di conflitto, direttamente l'OdV.

Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione delle violazioni ed il mancato rispetto dell'ordine gerarchico di segnalazione costituisce grave inadempimento comportando l'avvio del sistema disciplinare.

In definitiva, affinché il MO sia effettivamente operante è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni stesse. Considerata la gravità delle conseguenze in caso di comportamenti illeciti dei dipendenti si configura la violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da considerarsi lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. Le suddette violazioni saranno pertanto assoggettate alle sanzioni disciplinari a prescindere dall'eventuale giudizio penale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 (**Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente**), per come modificato da ultimo dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (c.d. Decreto Whistleblowing), è stabilito che:

- 1)** a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- 2)** canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- 3)** misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
- 4)** il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione;
- 5)** nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

È inoltre nullo il licenziamento ritorsivo così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.



## 04. Sanzioni

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente MO da parte dei dipendenti soggetti al CCNL applicato costituisce illecito disciplinare.

Inoltre, l'organizzazione procede all'emissione delle misure disciplinari nei confronti dei soggetti aziendali nel caso di violazione delle misure di sicurezza imposte dalle normative vigenti.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di categoria, e precisamente:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento per giusta e/o giustificato motivo.

| Sanzione                                                                                                    | Infrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Richiamo Verbale</b>                                                                                     | Il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello o adotti nell'espletamento della propria attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Richiamo Scritto</b>                                                                                     | Il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Multa</b><br>(non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione)                             | Il lavoratore, che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni e/o costituiscono atti contrari agli interessi dell'organizzazione.                          |
| <b>Sospensione</b><br>(dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 10 giorni) | Il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello arrechi danno all'organizzazione compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite, determinano un danno ai beni dell'organizzazione e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa. |



| Sanzione      |                 | Infrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licenziamento | Con preavviso   | Il lavoratore che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dall'organizzazione e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della stessa.                                                                                                                                 |
|               | Senza preavviso | Il lavoratore che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'organizzazione delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia dell'organizzazione nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'organizzazione. |

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni previste in materia dal CCNL di categoria e relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni ai sensi della Legge n. 300 del 1970.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al **management** aziendale.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- All'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, di imprudenza o di imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- Al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo tipo, nei limiti consentiti dalla legge;
- Alle mansioni del lavoratore;
- Alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- Alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione Aziendale.

Fermi restando gli obblighi per l'azienda nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- a) Violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- b) Violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni

del Modello o alle procedure ivi richiamate che espongano l'azienda ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

c) Adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;

d) Adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o delle procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'azienda di sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'azienda può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/2001 – a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e della Direzione Aziendale, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su segnalazione dell'OdV e sentito, eventualmente, il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, l'azienda intende portare a conoscenza dei **propri dipendenti** le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dalla Direzione Aziendale.





## 05. Destinatari

---

### 5.1 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, tra cui la violazione degli obblighi di vigilanza sui soggetti sottoposti, l'azienda provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato per i dirigenti.

Al dirigente resosi responsabile saranno applicate le seguenti sanzioni:

- a) Lieve violazione di una o più regole comportamentali o procedurali incorre nel rimprovero scritto il quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con l'Organizzazione;
- b) Grave violazione di una o più prescrizioni tale da configurare un notevole inadempimento incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- c) Grave violazione di una o più prescrizioni tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Il rapporto che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale nell'organizzazione è da considerarsi di natura fiduciaria e, pertanto, l'unica sanzione applicabile è la risoluzione del rapporto. L'irrogazione della suddetta sanzione è giustificabile ogni qualvolta un dirigente ponga in essere una condotta in violazione alle regole che compongono il Modello tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente.

### 5.2 Misure nei confronti degli Amministratori

La violazione del Modello da parte degli Amministratori, va denunciata senza indugio all'Organo di Vigilanza dalla persona che la rileva. Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV ne informerà il Rappresentante Legale il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Tali provvedimenti possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella revoca delle deleghe o della carica così come nel licenziamento qualora il membro dell'organizzazione che ha commesso la violazione sia legato all'azienda da un rapporto di lavoro subordinato.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2392 e 2407 del codice civile.

### 5.3 Misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner, tirocinanti, volontari, Fornitori e soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'azienda, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal decreto.

## 06. Componenti l'Organismo di Vigilanza (OdV)

---

I componenti dell'OdV – sia esso monocratico o collegiale – sono ritenuti responsabili nei confronti dell'Organizzazione dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico. La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'OdV collegiale non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Vertice Aziendale. Il caso accertato di comportamento negligente e/o imperizia da parte dell'OdV che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

## 07. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

---

Fatto salvo il principio dell'esercizio disciplinare da parte della Società, l'articolo 6 del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. prevede in capo all'OdV compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Pertanto, è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni, nonché nella successiva fase di irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato e non potrà essere archiviato un procedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare, per le violazioni di cui sopra, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza, a seguito della ricezione di segnalazioni ovvero dell'acquisizione di flussi informativi ottenuti nel corso della propria attività di vigilanza, valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se risulta essersi effettivamente verificata una delle violazioni sopra richiamate.

L'OdV è tenuto a identificare la fonte e a vagliare la veridicità di quanto riportato nella segnalazione ovvero nel flusso informativo. La raccolta delle informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza avviene secondo modalità che assicurino il successivo trattamento confidenziale e riservato del contenuto delle segnalazioni in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, secondo il dettato normativo contenuto nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR, Regolamento generale per la protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 101/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", nonché delle vigenti previsioni legislative contenute in via residuale nel Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

Valutata la sussistenza della violazione, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione alla Direzione Aziendale, ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili. Per quanto riguarda le violazioni del Modello riscontrate nell'ambito delle attività di controllo abitualmente svolte dalla Società, l'Organismo di Vigilanza verrà tempestivamente aggiornato per attivare il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

L'Organismo di Vigilanza, in relazione alla gravità delle violazioni, potrà attivare – nel rispetto della tempistica prevista dal CCNL applicabile – i procedimenti di irrogazione delle sanzioni come di seguito descritti e dare atto degli eventuali provvedimenti nelle sue relazioni semestrali.

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di amministratore, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna.

Previa audizione del presunto responsabile e nel rispetto del principio del contraddittorio, il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, provvederà a determinare ed applicare attraverso la Funzione Risorse Umane la sanzione disciplinare, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello da parte di un Dirigente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili. In particolare, l'OdV trasmette al vertice aziendale, per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alle Risorse Umane, una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna. Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, il Consiglio di Amministra-

zione (o altro soggetto a ciò delegato), sulla scorta degli elementi acquisiti, provvederà a determinare ed applicare, di concerto con l'Ufficio Risorse Umane, la sanzione disciplinare, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV, al quale verrà comunicato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione al fine di verificare la sua concreta applicazione.

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un dipendente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili. In particolare, l'OdV trasmette al vertice aziendale ed alle Risorse Umane una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna.

Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, la Direzione Aziendale (o altro soggetto a ciò delegato), sulla scorta degli elementi acquisiti, provvederà a determinare ed applicare attraverso le Risorse Umane la sanzione disciplinare, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV al quale sarà comunicato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua concreta applicazione.

L'Organismo di Vigilanza, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un membro del Collegio Sindacale trasmette al vertice aziendale, per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna. Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione disciplinare ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V. Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'O.d.V. trasmette al vertice aziendale, per il successivo inoltro al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, alla Funzione Risorse Umane ed al Responsabile gerarchico delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna. L'Organo di vertice si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V. Verrà inviata, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e le previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il rimedio contrattualmente previsto e applicabile.

Previa audizione del presunto responsabile in contraddittorio, il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, con conseguente effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. L'O.d.V., cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.





## 08. Validità

---

Il presente Sistema Disciplinare entra in vigore dalla data di adozione del MO deliberata dall'organo direttivo dopo concertazione con le parti. Il predetto sistema ha scadenza illimitata, fatta salva ogni esigenza di revisione che possa emergere dalle attività di riesame annuale.

Qualunque sua variazione e/o integrazione dovrà essere approvata dal Rappresentante Legale.





# **SIR MECCANICA S.p.A.**

## **Regolamento Aziendale**



## Regolamento Aziendale

---

Il giorno 4 Aprile alle ore 10:00, presso lo stabilimento produttivo di Sir Meccanica S.p.A. sita in Catanzaro in Viale Europa n°37, si sono incontrati:

- la società Sir Meccanica S.p.A. in persona del rappresentante legale Siracusa Stefano
- l' RSPP nella persona di Borello Antonello
- L'RLS II rappresentante dei lavoratori Sig. Bilotta Luigi
- I Preposti Sig.ri Merante Giuseppe e Pucci Luigi

per discutere, redigere e sottoscrivere il **regolamento aziendale di Sir Meccanica S.p.A.**

Il presente regolamento interno:

- È stato predisposto dalla Direzione;
- E' stato trasmesso al rappresentante dei lavoratori per le eventuali osservazioni;
- Verrà affisso nelle bacheche aziendali e consegnato in copia a ciascun dipendente della Sir Meccanica S.p.A. che ne farà richiesta, a ciascun somministrato ed alle società di somministrazione, ed a ogni altro soggetto interessato che ne faccia richiesta.

Il presente regolamento aziendale è redatto e stilato secondo quanto disposto dalla legge n° 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) e sulla base di tutte le norme di leggi e dei Ccnl di categoria che regolamentano i rapporti di lavoro dipendente privati.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al C.C.N.L. METALMECCANICO e alle comunicazioni interne con contenuti dispositivi pubblicati nelle bacheche aziendali ed a ogni altra disposizione normativa applicabile.

Eventuali disposizioni del presente regolamento che dovessero risultare non conformi rispetto al CCNL di categoria sopracitato sono da considerare:

- Applicabili a tutti gli effetti se più favorevoli al lavoratore
- Non applicabili (in tal caso varrà quanto riportato nel CCNL di categoria) se meno favorevoli al lavoratore. Ad ogni buon conto le stesse non inficeranno il resto del regolamento.

### PREMESSA

Tutti coloro che prestano la loro attività presso la Sir Meccanica S.p.A. senza distinzioni o eccezioni, sia dipendenti diretti che in somministrazione, collaboratori, consulenti, fornitori, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Società potrà giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi sopra enunciati. Pertanto, per una migliore intellegibilità di questi ultimi e per la loro corretta applicazione, senza soluzione di continuità e con uniformità, si è ritenuto importante ed opportuno definire con chiarezza e fermezza la componentistica dei valori che ispirano la Sir

Meccanica S.p.A. In quest'ottica è stato predisposto il presente Regolamento aziendale (detto anche "Codice Disciplinare"), la cui osservanza da parte dei lavoratori diviene fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità, l'immagine e la reputazione della Sir Meccanica S.p.A., poiché l'insieme di questi fattori costituisce il patrimonio fondamentale per assicurare il successo dell'impresa.

Le finalità del presente regolamento sono quelle di organizzare una migliore e più efficace gestione aziendale, di permettere all'azienda ed ai suoi dipendenti il raggiungimento di tutti gli obiettivi sia collettivi aziendali che di ogni singolo dipendente, di instaurare un clima di trasparenza e rispetto reciproco teso a migliorare le condizioni di lavoro e al contempo perfezionare la produttività di ogni risorsa umana, tecnica ed economica impiegata in azienda; in sintesi: **"ogni lavoratore ha l'obbligo materiale e morale di cooperare alla prosperità dell'azienda"**.

Il presente Regolamento, oltre a contenere alcune importanti norme comportamentali che dovranno essere scrupolosamente osservate da tutto il personale comprende, altresì, l'elencazione delle infrazioni e delle relative sanzioni nonché l'indicazione delle procedure di contestazione disciplinari in conformità alle disposizioni contenute nel citato C.C.N.L. nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'art.7 della legge 20 maggio 1970 n° 300. I lavoratori subordinati della Sir Meccanica S.p.A. oltre che prestare le proprie energie lavorative secondo i doveri generali di diligenza, lealtà, correttezza e buona fede, devono astenersi dallo svolgere altre attività sia in concorrenza con quella della Società sia di qualsiasi altra natura, devono rispettare i regolamenti aziendali attenendosi ai precetti del presente Codice Disciplinare, nonché a quelli profusi verbalmente dall'Amministratore, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2104 del Codice Civile.

Ciascun dipendente, pertanto, è tenuto a conoscere il Regolamento aziendale, a contribuire attivamente alla sua attuazione ed a segnalarne eventuali carenze. La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice da parte dei lavoratori e confida sul loro contributo costruttivo circa i suoi contenuti. Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice Disciplinare sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo.

La Sir Meccanica S.p.A. tramite i soggetti preposti, vigilerà con attenzione sull'osservanza della disposizione del presente codice disciplinare, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso con azioni correttive.

Il Codice Disciplinare sarà pubblicato sulle bacheche aziendali per la divulgazione della politica del lavoro aziendale.

## ADOZIONE DEL MODELLO 231

Sir Meccanica S.p.A., al fine di prevenire o quantomeno contenere la commissione di determinati reati che potrebbero comportare una sua responsabilità – oltre che una lesione alla propria immagine sul mercato economico – ha ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (o MOG) ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 231 /2001.

Tale disposizione normativa ha introdotto il principio secondo il quale le **società possono essere ritenute responsabili della commissione di reati**. Sebbene definita amministrativa, la responsabilità in oggetto ha di fatto natura **penale**. Il Modello 231 è il principale meccanismo di difesa contro queste responsabilità a disposizione delle aziende.

Il Modello 231 è un documento che descrive una **serie di procedure aziendali volte a garantire la prevenzione della commissione di reati**, per cui l'azienda potrebbe essere ritenuta responsabile,

nell'adempimento di tutte le mansioni previste durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Esso è composto essenzialmente da:

- Parte Generale – che descrive le finalità del Modello stesso;
- Parte Speciale – che contiene l'elencazione dei singoli reati, che potranno essere applicabili, non applicabili o parzialmente applicabili a seconda della realtà aziendale;
- Codice Etico – contenente una serie di norme comportamentali relative all'osservanza del medesimo Modello 231;
- Sistema Disciplinare – che elenca le sanzioni applicabili in caso di violazione del modello stesso e redatte sulla base dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL applicabile;
- Procedure aziendali – relative ai settori della società maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati presupposto.

L'adozione di un Modello 231 prevede, inoltre, da parte dell'azienda, la nomina di un OdV (Organismo di Vigilanza), che ha il compito di verificare l'efficienza del Modello e la sua effettiva applicazione.

A differenza del presente Regolamento aziendale, il Modello 231 dovrà essere portato a conoscenza anche di soggetti estranei all'azienda e con i quali la stessa intrattiene rapporti economici (i c.d. stakeholders), quali fornitori, consulenti esterni, etc.

A tal fine, Sir Meccanica ha implementato tutta una serie di forme di pubblicità, tra cui l'inserimento sul proprio sito internet di una sezione apposita per il Decreto 231, la trasmissione ai propri fornitori e partners di una mail contenente la descrizione della politica 231 oppure l'informativa ai dipendenti circa l'adozione e l'applicazione del Modello stesso.

La Politica 231 e il Codice Etico 231, infine, saranno affissi sulla bacheca aziendale posta in luoghi accessibili e facilmente visibile da tutto il personale della Società o dai terzi che entrano in azienda per motivi lavorativi e/o economici.

## NORME COMPORTAMENTALI

Ciascun lavoratore è, altresì, tenuto a presentarsi sul proprio posto di lavoro puntuale ed alcune figure con la divisa in ordine e pulita. Deve avere, inoltre, un aspetto conforme alle norme igieniche sanitarie, deve mantenere nei confronti del pubblico e dei colleghi un atteggiamento rispettoso che proietti verso l'esterno un'immagine di alta professionalità, competenza ed educazione.

Tutti i lavoratori ed il Management concorrono con la loro professionalità ed energie lavorative al raggiungimento di ottimi livelli qualitativi nel rispetto degli standard di qualità. Le azioni od omissioni che causassero un abbassamento di tali livelli potranno essere oggetto di contestazione disciplinare e sanzionate con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da uno a tre giorni.

Ogni prestatore di lavoro subordinato deve rispettare le norme previste dal contratto collettivo nazionale di categoria e dal presente Regolamento. Spetta all'Amministratore far rispettare le norme disciplinari. Saranno oggetto di contestazione disciplinare tutte le infrazioni alla legislazione vigente, al CCNL ed al presente Codice Disciplinare. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento aziendale in materia di disciplina, si fa riferimento al CCNL applicato nonché al Codice civile.



## ULTERIORI OBBLIGHI PER I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI AZIENDALI

Ogni Responsabile aziendale ha l'obbligo, oltre di osservare le disposizioni anzi dette, di:

- Rappresentare con il proprio comportamento un esempio per tutti i dipendenti;
- Indirizzare i dipendenti all'osservanza del Codice e dei regolamenti di gestione del personale secondo le procedure indicate, nonché sollecitare gli stessi a sollevare problemi e questioni in merito alle norme;
- Operare affinché i dipendenti comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- Selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, lavoratori e collaboratori esterni per impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le norme del Codice;
- Riferire tempestivamente al proprio superiore, o alla Direzione Tecnica di appartenenza, su propria rilevazione, nonché su notizie fornite da dipendenti, possibili e/o paventabili casi di violazione delle norme;
- Adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione
- Impedire qualunque tipo di ritorsione.

## VALENZA DEL CODICE NEI CONFRONTI DI TERZI

Nei confronti di terzi, tutti i dipendenti della Sir Meccanica S.p.A. in ragione delle loro competenze, cureranno di: informarli adeguatamente circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice; esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività; adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

## STRUTTURE DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO

L'Ufficio del Personale assume il compito di:

- Fissare criteri e procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del Codice; promuovere l'emanazione di linee guida e di procedure operative partecipando con le unità competenti alla loro definizione;
- Predisporre programmi di comunicazione e di formazione dei lavoratori finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi del Codice; promuovere e verificare la conoscenza del Codice e la sua attuazione; esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune;
- Attivare le iniziative ritenute opportune anche al fine di evitare il ripetersi delle violazioni accertate;
- Intervenire su segnalazione del lavoratore nei casi di notizie di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente affrontate o di ritorsioni subite dal dipendente a seguito della segnalazione di notizie.

## VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali delle risorse umane della Sir Meccanica S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art.2104 del c.c. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

## POLITICHE DEL PERSONALE

Il Capitale Umano è un elemento centrale ed indispensabile per l'esistenza dell'azienda. La dedizione e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi che la Sir Meccanica S.p.A. si è prefissati. L'Azienda si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun prestatore di lavoro affinché l'energia e la creatività dei singoli trovi espressione per la realizzazione del proprio potenziale. La Società offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.

La Sir Meccanica S.p.A. interpreta il proprio ruolo imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. Verranno ritenuti rilevanti anche comportamenti extra lavorativi particolarmente offensivi per la sensibilità civile, che rendano ragionevolmente penosi i contatti interpersonali nell'ambiente di lavoro. Questi potranno essere sanzionati disciplinarmente in conformità a quanto disposto dal Ccnl previo esperimento della procedura di cui all'art.7 L.300/1970.

L'azienda si attende che i suoi lavoratori, ad ogni livello, collaborino a mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno e si propone di intervenire tempestivamente per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi e/o diffamatori.

## LETTERE DEL PERSONALE

Il dipendente potrà sempre rivolgersi all'Amministratore e/o all'ufficio delle Risorse Umane per iscritto al fine di risolvere qualsiasi problema che lo riguardi. In questo modo si potranno ridurre i problemi personali dei dipendenti. L'ufficio delle Risorse Umane risponderà con sollecitudine, tenendo conto anche delle priorità delle problematiche da affrontare.

## RIUNIONE CON I DIPENDENTI

Ogni qualvolta si renderà necessaria, l'Azienda si riserva la facoltà di convocare una riunione dei lavoratori. Queste riunioni avranno lo scopo di discutere la politica, le procedure, i servizi e i problemi del settore ed alle stesse devono partecipare tutti i dipendenti.

## BACHECA DEGLI ANNUNCI

All'interno dei locali aziendali della sede dell'Azienda è presente la bacheca delle comunicazioni. Questa è utilizzata per l'affissione di notizie riguardanti la sicurezza, le condizioni di lavoro ed altre comunicazioni massive. Si ritengono di facile consultazione dato che giornalmente tutto il personale transita dai suddetti locali; nel caso di nuove affissioni l'ufficio del personale comunicherà ai dipendenti la presenza di nuovo contenuto.

## CASSETTA DEI SUGGERIMENTI

All'interno dei locali aziendali è presente una cassetta tipo postale per le comunicazioni. Attraverso queste comunicazioni, in forma anonima o sottoscritta, tutti i lavoratori possano esprimere il loro pensiero liberamente e le loro dimostranze positive e/o negative circa il trattamento e le problematiche personali e aziendali riscontrate e non percepite e comprese dal management.

Si tratta anche di notizie riguardanti la sicurezza, le condizioni di lavoro e di suggerimenti anche migliorativi circa le attività aziendali.

## INFORMAZIONE

Tutto il personale è tenuto ad essere a conoscenza di tutte le procedure inerenti la malattia e l'infortunio nonché del Codice Disciplinare e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disponibili in azienda in luogo accessibile a tutti.

## CODICE DISCIPLINARE ARTICOLI

- **Applicabilità:** Il presente regolamento interno viene predisposto dalla Sir Meccanica S.p.A. al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale, sia all'interno dei locali della Società, sia all'esterno. Le disposizioni del presente regolamento riguardano tutti i dipendenti dell'azienda sia lavoratori diretti che somministrati.
- **Organigramma interno:** la suddivisione del personale interno, per reparti e responsabilità è periodicamente aggiornato e portata a conoscenza dei dipendenti mediante affissione nella bacheca aziendale
- **Svolgimento dell'attività lavorativa:** la prestazione lavorativa deve essere sempre resa con il massimo impegno, concentrazione e precisione, evitando assolutamente atteggiamenti che diano luogo a leggerezze e/o superficialità. Il personale è responsabile dei materiali e dei macchinari affidati per la lavorazione, ai quali non può dare una utilizzazione diversa da quella per la quale ogni materiale è stato affidato.
- Il personale dovrà usare il materiale occorrente alla lavorazione, eliminando ogni consumo ingiustificato e recuperare, in quanto possibile e utile, i materiali residui. Il personale che accerti difetti di funzionamento delle macchine a lui affidate o deficienze nelle materie prime consegnategli per l'esecuzione del lavoro, dovrà darne immediata comunicazione ai superiori.
- Il lavoratore che gestisce la macchina utensile è responsabile del suo utilizzo e deve assicurarsi che venga tenuto in ordine, pulito e con la massima efficienza, deve altresì assicurare le macchine utensili vengano gestite per ottenere il massimo della produzione cercando di minimizzare le perdite di tempo e le lavorazioni.
- Tutti i lavoratori sono tenuti ad ottimizzare, aumentare, valorizzare, migliorare ed incrementare la produzione e la commercializzazione aziendale.

**Tutto il personale deve soddisfare ai doveri di servizio e tenere una condotta costantemente uniformata ai principi di ordine, solidarietà, moralità e dignità nei riguardi dell'azienda e dei colleghi.**

Durante l'orario di lavoro il personale non potrà abbandonare il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, né svolgere alcuna attività per conto di terzi che lo distolga dal suo normale lavoro.

**È fatto divieto nello svolgimento delle proprie mansioni sia nell'orario di lavoro che durante le pause di lavoro svolgere attività per conto proprio e/o di terzi.**

**È fatto divieto qualsiasi lavoro per conto terzi e/o proprio,**

**È fatto divieto assoluto commercializzare e/o cedere beni personali e/o prodotti privati**

Il personale è tenuto a compilare i documenti che siano richiesti nelle varie procedure operative allo scopo di addebitare a ciascun lavoro il tempo ed i materiali occorsi per la sua esecuzione. Il personale non potrà rifiutarsi di specificare tutti quei dati che la Direzione riterrà opportuno richiedere allo scopo di poter collegare nel modo migliore gli elementi tecnico – produttivi dell'azienda con quelli amministrativi. Se richiesti, i rapportini di lavoro dovranno essere compilati prima del termine dell'orario di lavoro.

Il lavoratore deve adempiere la prestazione dovuta con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione stessa e dall'interesse dell'impresa, rispettando i criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dalla prestazione stessa. La violazione dell'obbligo di diligenza può comportare:

- L'irrogazione di sanzioni disciplinari come previsto dal Ccnl in vigore e, nei casi più gravi, l'intimazione del licenziamento;
  - L'obbligo del lavoratore di risarcire la Società a titolo di responsabilità contrattuale del danno eventualmente riconducibile alla condotta negligente o imprudente del lavoratore.
- 
- **Comportamento:** Il lavoratore ha l'obbligo di usare modi cortesi e rispettosi tra colleghi, con il pubblico e con i clienti della Società, e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Si richiama il diritto-dovere di ognuno di pretendere e a rispettare il decoro nell'abbigliamento e nell'igiene sui luoghi di lavoro. L'utilizzo dei beni aziendali e delle dotazioni concesse deve avvenire esclusivamente per l'assolvimento delle mansioni lavorative: non sono ammessi l'appropriazione e l'uso per scopi personali.
  - **Rispetto dell'orario di lavoro e assenze:** l'orario di lavoro deve essere rispettato sulla base di quanto indicato nel contratto di lavoro dalla Società. È fatto divieto il non rispetto dell'inizio del lavoro e l'anticiparne la cessazione senza preavviso e senza giustificato motivo. Nel caso in cui non venga rispettato l'orario di lavoro, sarà operata una trattenuta di importo pari o al doppio delle spettanze corrispondenti al ritardo, ovvero alla cessazione anticipata, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal Ccnl in vigore.
  - Salvo il caso di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'assenza al proprio responsabile o Ufficio delle Risorse Umane, **le assenze devono essere giustificate per iscritto**; nel caso di assenze ingiustificate sarà operata la trattenuta per le ore non lavorate, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal Ccnl.
  - **Rilevazione presenze e pause:** è obbligatorio per tutto il personale, passare il badge nell'apposito lettore per registrare l'esatta ora di entrata e di uscita. L'accesso del personale operaio allo stabilimento potrà avvenire 30 minuti prima dell'inizio del lavoro che si potrà svolgere in turni (fascia oraria lavorativa dalle ore 08:00 alle ore 17:00). L'orario normale deve intendersi di effettivo lavoro. Non fanno parte di ulteriori pause retribuite, né saranno considerati periodi retribuiti, quelli relativi al tempo necessario per le operazioni di vestizione, sia in entrata che in uscita dallo stabilimento.

L'accesso del personale impiegatizio allo stabilimento potrà avvenire con la cd. flessibilità nella fascia oraria tra le ore 08:00 e le ore 17:00 e tra le ore 08:30 e le ore 17:30. Per il personale l'orario giornaliero (o settimanale) è definito individualmente, all'interno del contratto di assunzione.

Al suono della sirena ogni dipendente dovrà trovarsi al proprio posto di lavoro ed avere iniziato già le proprie mansioni di lavoro. Il badge dovrà essere utilizzato dal dipendente intestatario, ed ogni errore di timbratura dovrà essere segnalato immediatamente all'Ufficio del Personale. In caso di mancata timbratura del badge, agli effetti del calcolo delle ore lavorate, verrà considerata valida la dichiarazione del capo reparto/responsabile sull'effettiva ora di inizio del lavoro. E' inoltre vietato consumare cibi, spuntini, snack e merende o quant'altro alla postazione di lavoro. Il divieto di assumere bevande alcoliche così come il divieto di fumo è assoluto in qualsiasi locale aziendale, come di seguito specificato. E' consentito fumare soltanto all'esterno dell'area di produzione. Il contravvenire a tale divieto, oltre che non rispettare le leggi e le normative esistenti, reca danno e rischio a persone e cose che si trovano all'interno dei locali stessi.

La pausa è il periodo di tempo durante il quale il dipendente interrompe l'attività lavorativa per il pranzo; la sua durata è di massimo 60 minuti (dalle ore 13:00 alle ore 14:00); il pranzo dovrà essere consumato nell'apposita area ristoro e non sulla postazione di lavoro.

- **Documentazioni assenze:** tutte le assenze devono essere comunicate e giustificate entro e non oltre la giornata di assenza e successivamente documentate secondo norma e prescrizione con specifica documentazione ed in particolare:
- **Per malattia:** in caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare alla medesima entro due giorni dall'inizio dell'assenza il codice di trasmissione telematica del certificato del medico curante. L'eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere il servizio e, deve essere attestata da certificati medici.
- **Per congedi:** la fruizione degli stessi avverrà secondo quanto previsto dalle normative contrattuali e dalla legge. Sarà cura del lavoratore provvedere alla consegna dell'apposita documentazione giustificativa presso l'Ufficio del Personale (ad esempio certificati di morte o autocertificazione del parente deceduto, certificati medici di malattia dei figli e dichiarazione di non fruizione del congedo dell'altro coniuge).
- **Periodi di Ferie:** I periodi di ferie verranno stabiliti, tenuto conto delle esigenze della Società e degli interessi del prestatore di lavoro, sulla base di precise disposizioni da parte della Società stessa comunicati preventivamente agli interessati. L'epoca di ferie collettive sarà comunicata dalla Società tenendo presente, come già detto, delle richieste dei singoli, compatibilmente alle esigenze aziendali. La fruizione di ferie individuali dovrà essere preceduta da relativa richiesta da inoltrarsi a cura del lavoratore previa autorizzazione dal reparto del Personale, sentito il responsabile di riferimento.
- **Permessi retribuiti:** i permessi dovranno essere richiesti con le stesse modalità previste per la richiesta di ferie individuali con almeno 2 giorni di anticipo e verranno concessi, previa autorizzazione, soltanto in presenza di particolari urgenze, motivazioni previste dal vigente CCNL di categoria o comunque autorizzati a discrezione della Società. L'assenza dal normale orario di lavoro senza l'autorizzazione di cui sopra, sarà considerata inadempienza al predetto CCNL.
- **Uscite e straordinari:** Eventuali uscite durante l'orario di lavoro, dovranno essere autorizzate dal responsabile di riferimento, così come l'effettuazione di ore di straordinario. Il permesso di uscita dall'azienda deve essere richiesto dal lavoratore entro la prima mezz'ora di lavoro, salvo casi eccezionali, ed autorizzato dalla Direzione.
- **Divieti:** è vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto (salvo il caso di prestazione di lavoro straordinario), se non per ragioni di servizio e con l'autoriz-

zazione della Società.

- **Mutamento di domicilio:** è dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

**Telefonate:** è fatto divieto l'utilizzo del telefono cellulare per scopi personali nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, salvo particolari ed urgenti necessità con preventiva richiesta di autorizzazione. E' fatto altresì divieto l'utilizzo di qualsiasi altro congegno elettronico per scopi personali durante l'attività lavorativa. L'utilizzo del telefonino produrrà una sanzione, senza riserva, né possibilità di giustificazione, pari a € 10 che verrà addebitata sulla busta paga del mese corrente.

- **Distributori di bevande:** in azienda sono presenti in apposite aree alcuni distributori di bevande calde e fredde. Questi distributori sono a completa disposizione al di fuori dell'orario di lavoro, al mattino prima dell'orario d'inizio di lavoro, durante la pausa per il pranzo, e il pomeriggio dopo aver concluso la giornata lavorativa. Ciascun dipendente è informato che è tollerato l'utilizzo dei distributori anche durante l'attività lavorativa rispettando le seguenti modalità: non è consentita la sosta prolungata, la bevanda va consumata presso il distributore, non ci si reca presso il distributore se sono già presenti altre persone e non ci si reca in più di due persone.

Ai sensi del D.lgs. 81/08 **È VIETATO** assumere bevande o alimenti all'interno dell'area produttiva dello stabilimento e/o durante la prestazione lavorativa.

- **Materiale in dotazione – Consegna e restituzione:** Alcuni indumenti per l'esecuzione del lavoro sono forniti dalla Società. La stessa è inoltre tenuta a fornire il materiale e gli attrezzi necessari. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro o altrimenti compensati a valore sotto forma di indennità nella busta paga relativa alla liquidazione finale del rapporto di lavoro.
- **Materiale in dotazione - danneggiamento, rottura e smarrimento:** il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale, effettuarne l'idonea manutenzione, conservarlo ed utilizzarlo con normale cura e diligenza.

**Ciascun dipendente deve sottoscrivere l'elenco di tutti i materiali dotazioni, attrezzature chiavi ecc, in suo possesso l'ufficio tecnico valuterà la funzionalità e l'utilizzo.** Quanto detto sopra include anche gli automezzi aziendali (autovetture e furgoni).

Il personale che, per incuria o trascuratezza, procuri danni al macchinario od ai materiali affidatigli od agli impianti o servizi dello stabilimento, sarà tenuto a risarcire il danno (valutato al costo o in base al valore di stima). In caso di rottura, di danneggiamento e di smarrimento del materiale di cui sopra, è dovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento nella misura da stabilirsi al momento dell'accaduto, pari al 50% dell'ammontare della riparazione e/o sostituzione, fatti salvi i provvedimenti disciplinari previsti dalle normative contrattuali in vigore.

Qualora non fosse direttamente rintracciabile l'autore dell'infrazione si provvederà ad effettuare una ripartizione proporzionale del danno con tutto il personale addetto al settore interessato.

In caso di furto, come anche nel caso di constatato danneggiamento, ad opera di terzi, il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società, dimostrando di aver usato la normale diligenza nella custodia, ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.

- **Infrazioni Stradali:** il dipendente responsabile dell'automezzo che viene da lui utilizzato per lo svolgimento dell'attività lavorativa è obbligato a rispettare le normative stradali come previsto dalla legge. Nel caso di multe che saranno comminate alla Società, è dovuto da parte del dipendente, responsabile in quel momento, il risarcimento pari al 100% dell'ammontare dell'ammenda della multa stessa, con trattenuta dallo stipendio del mese successivo a quello dell'accertata

violazione. Qualora non fosse direttamente rintracciabile l'autore dell'infrazione si provvederà ad effettuare una ripartizione proporzionale dell'ammenda con tutto il personale autorizzato all'uso dell'automezzo.

- **Divieto di fumo e bevande alcoliche:** è vietato assumere bevande alcoliche sia nei locali aziendali che fuori durante le missioni lavorative. Il divieto di fumo è assoluto in qualsiasi locale aziendale, come previsto dalla legge. E' consentito fumare solo all'esterno. Il contravvenire a tale divieto, oltre che non rispettare le leggi e le normative esistenti, reca danno e rischio a persone e cose che si trovano all'interno dei locali stessi.
- **Luogo di lavoro:** il luogo di lavoro ed il proprio posto di lavoro, attrezzature e macchinari compresi, devono essere tenuti in maniera disciplinata e pulita usando ogni accortezza propria del buon vivere civile.
- **Contatti con terze persone:** persone estranee all'attività lavorativa possono accedere al luogo di lavoro solo previa autorizzazione della direzione.
- **Riserbo professionale:** tutto il personale deve assolutamente rispettare gli obblighi di segretezza professionale. Il dipendente è tenuto ad osservare la più assoluta e discrezione segretezza su tutte le attività dell'azienda venute a sua conoscenza in seguito allo svolgimento delle sue mansioni, durante il rapporto d'impiego. I lavori eseguiti all'interno dell'azienda sono di proprietà della stessa. La diffusione di informazioni confidenziali e/o riservate, è perseguita dal Codice Penale, dal CCNL e dal presente regolamento. Pertanto, è vietato: divulgare informazioni o file inerenti alla attività di fabbricazione, fotografare o filmare disegni, processi produttivi e/o attrezzature.
- **Utilizzo di strumenti elettronici:** al lavoratore viene fornita adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti lui affidati per l'espletamento dell'attività lavorativa e delle modalità di effettuazione dei controlli in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (privacy e controlli a distanza). Inoltre, è assolutamente vietato l'uso per scopi personali di strumenti di posta elettronica, siti web, cellulare, tablet, computer ecc. aziendali, salvo espressa autorizzazione scritta da parte dei responsabili dell'azienda.
- **Solidarietà nel lavoro:** ogni dipendente deve assumere un comportamento positivo e costruttivo. Inoltre, deve essere usata solidarietà e altruismo verso i/le colleghi/e evitando gelosie, rivalità, ed atteggiamenti che possano ledere la buona armonia dell'ambiente di lavoro.
- **Obbligo di insegnamento e trasferimento di conoscenze:** ogni dipendente deve rendersi disponibile ad insegnare ai/alle propri/e colleghi/e di settore le conoscenze ed esperienze ricevute in quanto le stesse sono da considerarsi patrimonio del rapporto di lavoro in corso. Ciascun/a dipendente deve inoltre, adoperarsi per trasferire ogni conoscenza operativa e del lavoro svolto ai/alle propri/e colleghi/e di settore al fine di evitare nel caso della propria assenza, che si verifichino vuoti operativi, conoscenze sullo stato dei lavori eseguiti, delle prestazioni rese e da rendere ecc.
- **Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro:** la Società da sempre si è adeguata alle normative relative alla prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro. È fatto obbligo dell'osservanza delle suddette norme da parte di tutti gli addetti. Gli spazi individuali del posto di lavoro (scrivania, PC, armadio e banco di lavoro) devono essere funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa. Si prescrive pertanto il massimo ordine e pulizia. Si ricorda che il responsabile interno incaricato della conformità dell'applicazione delle norme sulla sicurezza condurrà periodicamente ispezioni sottoponendo alla Società eventuali richiami disciplinari. Tutti i lavoratori dovranno:
- Osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti e preposti in merito alla protezione collettiva ed individuale;
- Utilizzare correttamente macchinari, attrezzature, sostanze, preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;



- Utilizzare in modo appropriato, secondo la formazione ricevuta, i D.P.I. (dispositivi di protezione individuali, quali cuffie, guanti, maschere, scarpe, ecc.);
  - Segnalare al datore di lavoro, dirigente o preposto le deficienze delle apparecchiature, dei D.P.I. e condizioni di pericolo ed adoperarsi per eliminare o ridurre situazioni di pericolo grave e imminente dandone notizia al RLS;
  - Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
  - Non compiere di propria iniziativa operazioni non di propria competenza che possano compromettere la sicurezza propria e altrui;
  - Partecipare ai programmi di formazione e addestramento;
  - Sottoporsi ai controlli sanitari se sono previsti dal D. Lgs.81/08 o disposti dal Medico Competente (MC)
- **Norme Ambientali:** il principio di tutela dell'ambiente è inteso, con riferimento alle attività svolte in ambito aziendale, come salvaguardia della natura principalmente mediante misure di prevenzione dell'inquinamento minimizzando, dove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso l'ambiente delle proprie attività e servizi. La Società, inoltre, attua tale principio anche attraverso il perseguimento di percorsi di sviluppo sostenibile, quali l'adozione di strumenti di energia rinnovabile, nel rispetto di regole di risparmio delle risorse per il minor impatto ambientale possibile. Ogni dipendente è tenuto a smaltire i rifiuti prodotti in azienda secondo le disposizioni ricevute. I rifiuti da differenziare devono essere posti a seconda della tipologia nei vari contenitori ovvero aree di stoccaggio dislocati in azienda.
  - **Inosservanza delle norme:** l'inosservanza delle norme del presente regolamento interno o qualsiasi altra inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente, e/o trasgressione alle norme del Ccnl vigente, comporterà l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Ccnl applicato attualmente in vigore, il cui testo integrale è a disposizione presso l'Ufficio del Personale.
  - **Entrata in vigore e riferimenti:** questo regolamento entra in vigore a partire dalla consegna al rappresentante dei lavoratori e lo stesso potrà essere integrato con successivi allegati e procedure che integrano il presente.

## INFRAZIONI, SANZIONI E PROCEDURE DI CONTESTAZIONE

### ART.1 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravità e la loro recidività.

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

- Rimprovero verbale
- Rimprovero scritto
- Multe fino al massimo di tre ore di retribuzione
- Sospensione dal lavoro e dalla paga fino al massimo di tre giorni,
- Licenziamento con e senza preavviso

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto o verbalmente. In quest'ultimo caso è richiesta l'assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la Rappresentanza sindacale.

#### **Art.1.1 INOSSERVANZA SOGGETTE A MULTE E/O SOSPENSIONI**

**Multa di 3 ore della retribuzione e nella recidiva sospensione di 3 giorni per le seguenti inosservanze:**

- Abbandono del proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore
- Abbandono del proprio posto di lavoro senza giustificato motivo
- Non eseguire il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute
- Recare danni al materiale e guasti ai macchinari e non avvertire subito il proprio responsabile diretto
- Non avvertire il proprio responsabile diretto di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi
- Contravvenire al divieto di fumare
- Introdurre sul luogo di lavoro bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti
- Presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza
- Addormentarsi durante le ore di lavoro
- Ritardare l'inizio del lavoro
- Sospendere il lavoro
- Anticipare la cessazione del lavoro
- Qualunque azione o mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale ed all'igiene

L'importo delle multe disciplinari sarà versato all'INPS. In caso di maggiore gravità o di recidiva, il lavoratore incorre nel provvedimento della sospensione.

La sospensione si può anche applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle

circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione. Trascorsi due anni dalla comminazione di provvedimenti disciplinari, questi non saranno più considerabili agli effetti della recidiva.

Incorre inoltre nel provvedimento della sospensione, il lavoratore che non venga reperito dal medico incaricato delle visite di controllo al domicilio noto al datore di lavoro durante le fasce orarie di cui all'art. 68 del CCNL. Per le procedure in materia di provvedimenti di cui al presente articolo, si fa riferimento a quanto espressamente previsto dall'art.7 della legge 300 del 1970

### **Art.1.2 INOSSERVANZE SOGGETTE A LICENZIAMENTO**

#### **Licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro per le seguenti inosservanze:**

- Assenza ingiustificata prolungata oltre cinque giorni consecutivi
- Assenza ripetuta per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie
- Insubordinazione ai superiori
- Condanna a pene detentive comminate con sentenza passata in giudicato, per fatti non connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro
- Gravi guasti ai macchinari e rotture ai materiali provocati da negligenza del lavoratore
- Rissa e/o minacce sul luogo di lavoro
- Recidiva in qualunque delle infrazioni soggette a multe e/o sanzioni quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all'igiene, alla morale
- Esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi nei locali dell'Azienda
- Atti che pregiudichino la sicurezza dello Stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontra il dolo
- Inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari
- Furto o danneggiamento volontario di materiale e/o attrezzature anche senza preavviso
- Trafugamento di documenti, di disegni, di utensili
- Abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti

Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non del TFR, il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamate nel presente regolamento, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

In caso di licenziamento per mancanza di gravità tale da non consentire la permanenza al lavoro, l'azienda potrà disporre la sospensione cautelativa non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo massimo di sei giorni. Durante tale periodo verrà esperita la procedura di

contestazione delle mancanze. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.

## **Art.2 MODALITA' PER LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI**

La sanzione disciplinare del rimprovero verbale può essere inflitta al dipendente senza alcuna procedura formale. Di tale sanzione deve essere conservata traccia esclusivamente ai fini della valutazione della recidiva.

Fatto salvo il caso del rimprovero verbale, nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.

La contestazione deve essere effettuata per iscritto ed in maniera precisa e circostanziata, al più tardi, nell'immediatezza dei 3 giorni lavorativi successivi da quando il Preposto è venuto a conoscenza dei fatti. La comunicazione dell'addebito deve avvenire mediante consegna al dipendente della lettera di contestazione, di cui una copia deve essere firmata per ricevuta. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **Art.3 DIFESA DEL LAVORATORE**

Il lavoratore, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazioni, deve produrre le giustificazioni; l'assenza di giustificazioni è considerata accettazione della mancanza da parte del lavoratore. L'azienda, pertanto, applicherà la sanzione prevista.

## **Art.4 COMPETENZA PER LE SANZIONI DISCIPLINARI E LE SOSPENSIONI CAUTELARI**

Il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto sono applicati direttamente dai Responsabili della struttura in cui lavora il dipendente. La sanzione del rimprovero scritto deve essere motivata e comunicata per iscritto al dipendente.

Le sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto sono applicate dall'Amministratore, il quale sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente infligge la sanzione applicabile, ai sensi del presente regolamento e del Ccnl in vigore, previa comunicazione scritta consegnata brevi mani, con copia controfirmata dal lavoratore, o con raccomandata con ricevuta di ritorno, in alternativa.

Quando l'Amministratore ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura della comunicazione all'interessato del procedimento dandone comunicazione.

Il provvedimento della sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare, con le conseguenti determinazioni, viene adottato dall'Amministratore, previa istruttoria e parere del Responsabile a cui è assegnato il dipendente.

## **Art.5 DIRITTO DI DIFESA**

Il dipendente durante tutte le fasi del procedimento può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

#### **Art.6 RIABILITAZIONE**

Le sanzioni disciplinari del rimprovero, della multa e della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di tre giorni, non producono alcun effetto decorsi due anni dalla loro applicazione.

#### **Art.7 RIDUZIONE DELLE SANZIONI**

L'Amministratore, in deroga al presente regolamento ed al Ccnl in vigore, può, a suo giudizio insindacabile ed inappellabile, ridurre le sanzioni previste dal presente regolamento.



